SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 14 gennaio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. **241**.

Attuazione della Direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la Direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 16 dicembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. Al comma 6, dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attività.».

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALAN, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FAZIO, *Ministro della salute*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 e l'allegato *A* della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati *A* e *B*, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B*, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati *A* e *B*, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati *A* e *B*, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato *A* (Art. 1, commi 1 e 3)

2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CE (3);

2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata);

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);

2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata);

2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata);

2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o "sementi certificate" (Versione codificata);

2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione);

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione);

2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che modifica la direttiva;

2000/29/CE per quanto riguarda la delega dei compiti di analisi di laboratorio;

2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.».

— La direttiva 2000/29/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 2000, n. L 169.

— La direttiva 2009/143/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2009, n. L 318.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 53, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, come modificato dal presente decreto:

«Art. 53*(Cooperazione fra i laboratori)*. — 1. I laboratori per le analisi e le consulenze specialistiche per la determinazione degli organismi nocivi contemplati dalle normative di competenza dei servizi fitosanitari regionali cooperano al fine di formare una rete nazionale.

2. I laboratori dei servizi fitosanitari regionali, nonché le strutture laboratoristiche pubbliche operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il servizio fitosanitario nazionale sulla base di specifici protocolli di intesa o convenzioni fanno parte della rete nazionale di laboratori.

3. La responsabilità tecnica dei laboratori dei servizi fitosanitari regionali deve essere affidata ad ispettori fitosanitari o altri tecnici abilitati.

4. I laboratori afferenti alla rete nazionale debbono soddisfare gli standard tecnici stabiliti conformemente a quanto previsto dall'art. 49, comma 2, lettera *c)*.

5. La rete nazionale di laboratori è sottoposta al coordinamento e alla valutazione del comitato.

6. I servizi fitosanitari regionali, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi, per limitati periodi e per particolari esigenze, di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del comitato. Le analisi posso essere affidate a tali laboratori solo qualora i servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialità, la qualità e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attività.

7. Il servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del comitato, può individuare uno o più laboratori della rete quali unità di riferimento e di coordinamento per la rete nazionale di laboratori, ciascuno per il proprio settore di competenza.

8. Il servizio fitosanitario centrale ed i servizi fitosanitari regionali possono avvalersi della collaborazione degli Istituti appartenenti al consiglio per la ricerca per l'agricoltura, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e di ogni altra istituzione scientifica impegnata nel campo della protezione fitosanitaria. I laboratori delle suddette strutture pubbliche possono stipulare protocolli di intesa o convenzioni a norma del comma 2.».

11G0004

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 2010, n. **242**.

Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per con-

centrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;

Visto l'articolo 4, comma 58, della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività»;

Visto l'articolo 4, comma 59 della medesima legge n. 350 del 2003, che prevede: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede: «Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite»;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio in data 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, che istituisce un codice doganale comunitario;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 2003, il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 26 agosto 2010;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Sportello unico doganale

1. Lo sportello unico doganale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, perseguendo lo sviluppo dell'interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate, coordina per via telematica i procedimenti coinvolgenti le amministrazioni che intervengono in operazioni doganali, nonché le attività connesse con le predette operazioni e disciplinate dal presente decreto.

2. Al fine di effettuare il coordinamento per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle amministrazioni che intervengono nelle operazioni doganali è realizzato un sistema di cooperazione tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e quello delle singole amministrazioni interessate.

Art. 2.

Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali

1. I termini massimi di conclusione dei procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella A.

2. I termini massimi di conclusione dei procedimenti che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, con indicazione delle amministrazioni rispettivamente competenti, sono determinati nella Tabella B.

Art. 3.

Procedimenti istruttori prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione

1. L'ufficio doganale provvede al controllo e all'eventuale scarico delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta, prodromici alle operazioni di importazione ed esportazione ed elencati nella Tabella A, rilasciati dalle amministrazioni di competenza nei tempi previsti in detta Tabella.

2. Gli operatori si rivolgono alle amministrazioni competenti per l'attivazione dei procedimenti limitatamente a quelli contrassegnati dal numero 1 e dai numeri da 55 a 65 della Tabella A.

Art. 4.

Procedimenti contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali

1. I procedimenti amministrativi che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali sono conclusi dalle amministrazioni competenti nei termini massimi indicati nella Tabella B.

2. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, per i procedimenti di cui alla Tabella B, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, sono fatti salvi i tempi necessari per conoscere i relativi esiti.
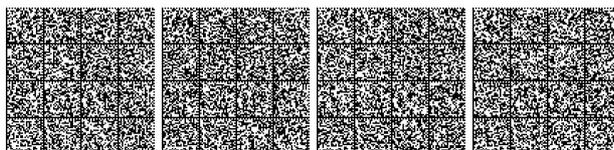
3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capitolo II del titolo IV del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, l'ufficio doganale provvede ad inviare in via telematica alle amministrazioni competenti i dati raccolti, necessari all'avvio dei procedimenti di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni comunicano per via telematica gli esiti dei procedimenti di rispettiva competenza all'ufficio doganale che provvede a definire il procedimento doganale.

Art. 5.

Coordinamento per via telematica

1. Lo sportello unico doganale attua il coordinamento per via telematica dei procedimenti previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'organizzazione dei servizi in rete è realizzata attraverso idonei sistemi di cooperazione in conformità a quanto disposto dall'articolo 63 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005.

3. In caso di indisponibilità dei sistemi informatici saranno assicurate procedure manuali sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2.

4. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 4 e 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativi ai procedimenti di cui alle Tabelle A e B sono esclusivamente le singole amministrazioni competenti. L'Agenzia delle dogane è, ai sensi del suddetto articolo 28, titolare del trattamento dei dati forniti dagli operatori con la dichiarazione doganale. I dati personali sono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto decreto legislativo n. 196 del 2003, che sono specificate dalle amministrazioni anche nell'ambito dei sistemi di cooperazione di cui al comma 2 e dei relativi accordi di servizio ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Gli operatori continuano ad attivare i procedimenti di cui alle Tabelle A e B presso le amministrazioni competenti, che provvedono alla loro conclusione nei tempi indicati nelle medesime Tabelle A e B, fino all'integrazione degli stessi procedimenti nel sistema di cooperazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, fatta eccezione per i procedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Il direttore regionale dell'Agenzia delle dogane competente promuove, per i procedimenti di cui all'articolo 4, apposite conferenze di servizi in sede locale, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per procedere all'armonizzazione degli orari di apertura degli uffici interessati, nel rispetto delle previsioni normative comunitarie e nazionali, tenuto conto di specifiche esigenze dei traffici e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi vigenti, nonché per affrontare eventuali necessità operative.

3. Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni del presente decreto devono individuare, nel proprio organigramma, uno o più uffici, di livello dirigenziale generale, quale referente dello sportello unico doganale.

4. Per il primo triennio di funzionamento dello sportello unico doganale i responsabili degli uffici di cui al comma 3 costituiscono un comitato, coordinato dal direttore dell'Agenzia delle dogane, o da un suo delegato, che provvede, con riunioni almeno trimestrali, al monitoraggio dell'attività del predetto sportello unico doganale.

5. Qualora dal monitoraggio emergano criticità che impediscano il corretto funzionamento dello sportello unico doganale, il comitato di cui al comma 4 adotta ogni misura tecnica idonea a rimuovere tali criticità, assicurando il buon andamento delle attività.

6. I sistemi di cooperazione informatica, di cui all'articolo 5, comma 2, realizzati tra l'Agenzia delle dogane e le altre amministrazioni interessate sono completati entro tre anni dall'attivazione dello sportello unico doganale.

Art. 7.

Attivazione dello sportello unico doganale

1. Lo sportello unico doganale viene attivato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Aggiornamento periodico delle Tabelle A e B

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede al periodico aggiornamento delle Tabelle A e B del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 4 novembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio 324
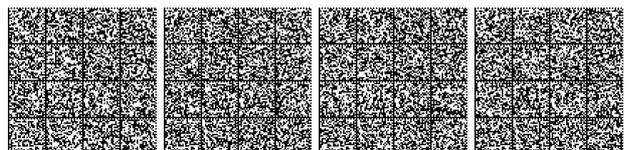
TABELLA A

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI PRODROMICI ALL'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Ministero o Ente interessato	*atto emesso*	*Tempi di rilascio (giorni)*
Ministero degli Affari Esteri	1) licenze di importazione ed esportazione del materiale d'armamento	90
Ministero dello sviluppo economico	2) certificazioni\controlli di conformità tecnica ai fini della sicurezza	3
	3) certificazioni di qualità	2
	4) autorizzazione per etichettatura prodotti alimentari	6
	5) autorizzazione alla importazione di giochi automatici e semiautomatici	7
	6) registrazione dei marchi	7
	7) certificato di rispondenza per ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva	90
	8) licenze CITES import/export	30 *
	9) autorizzazione specifica individuale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)	180 **
	10) autorizzazione globale individuale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)	180 **
	11) autorizzazione generale nazionale di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)	30
	12) autorizzazione generale comunitaria di esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare)	30
	13) autorizzazione di importazione, esportazione, produzione, acquisto, detenzione ed uso di composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso alla convenzione armi chimiche	180
	14) certificato internazionale di importazione di prodotti e tecnologie a duplice uso (civile e militare) e di prodotti ad alta tecnologia	30
	15) autorizzazione di esportazione e di importazione di prodotti destinati a, o provenienti da, paesi sottoposti ad embargo commerciale	180 ***
	16) titoli e certificati all'importazione e all'esportazione di beni agricoli	30
	17) autorizzazioni di importazione e di esportazione di merci utilizzabili per la pena di morte, la tortura o pene crudeli, inumane o degradanti	180
	18) licenze import/prodotti tessili regime autonomo	5 (gg lavorativi dalla conferma del quantitativo richiesto da parte della Commissione)
	19) autorizzazioni preliminari per traffico di perfezionamento passivo/economico di prodotti tessili	5 (gg lavorativi dalla conferma del quantitativo richiesto da parte della Commissione)
	20) licenze import di taluni prodotti siderurgici origine Kazakhstan	5 (gg lavorativi dalla presentazione della licenza di esportazione)
	21) licenze import di taluni prodotti siderurgici origine Russia	10 (gg lavorativi dalla presentazione della licenza di esportazione)
	22) Documenti di vigilanza import/prodotti siderurgici	5 (gg lavorativi)
	23) autorizzazioni import/Cloruro di potassio originario della Bielorussia	10 (gg lavorativi dalla presentazione dell'originale del contratto corrispondente)

* *dalla presentazione delle domande complete. I termini si interrompono fino alla acquisizione del parere della Commissione scientifica nazionale e alla conclusione di eventuali consultazioni di Autorità CITES estere.*

** *di cui 150 giorni per il Comitato consultivo ex art. 11 del Decreto Leg.vo 9 aprile 2003, n.96*

*** *salvo diversa indicazione da fonte di derivazione internazionale*

Ministero o Ente interessato	*atto emesso*	*Tempi di rilascio (giorni)*
Ministero della Salute	24) Autorizzazione per l'importazione di acque minerali	180
	25) Autorizzazione all'importazione di sostanze stupefacenti	30
	26) autorizzazioni/nulla osta per importazione di prodotti di origine animale e mangimi destinati ad usi non commerciali	30
	27) autorizzazioni/nulla osta per importazione di farmaci veterinari	30
	28) autorizzazioni per il transito di animali	30
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	29) autorizzazione all'importazione e/o spostamento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali, altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.	30*
	30) autorizzazione all'importazione di sementi per scopi sperimentali	30
	31) nulla osta importazione temporanea prodotti agricoli e ittici	60
	32) nulla osta prodotti da agricoltura biologica	90
	33) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo dell'olio di oliva	60
	34) autorizzazione per l'esportazione di paste alimentari	40
	35) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo del settore lattiero-caseario	60
	36) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori uova e pollame	60
	37) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori carni bovine e suine	60
	38) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nei settori cereali e riso	60
	39) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nel settore zucchero	60
	40) nulla osta importazione/esportazione bestiame da riproduzione e materiale riproduttivo	45
	41) autorizzazione importazione selvaggina viva dall'estero a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico	45
	42) nulla osta per il regime di perfezionamento attivo nel settore vitivinicolo	60
	** esclusi gli atti prodromici necessari per l'autorizzazione*	
Corpo Forestale dello Stato	43) certificati di riesportazione e certificati comunitari ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 338/97, in applicazione della Convenzione Cites.	30*
	* *dalla conclusione di eventuali consultazioni di altre amministrazioni e paesi esteri e dall'acquisizione del parere favorevole emesso dalla Commissione scientifica Cites*	
Agecontrol S.p.A.	44) certificato conformità per import/export prodotti ortofrutticoli freschi	2
	45) certificato di destinazione industriale	2
Servizi Fitosanitari Regionali	46) nulla osta all'importazione di sementi da Paesi Terzi	7 *
	47) autorizzazione alle attività d'importazione	90 *
	48) autorizzazione per controlli a destino	90 * **
	49) atti autorizzativi per importazioni d'emergenza disciplinati da decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	90 ***
	** escluse le autorizzazioni e atti prodromici alla richiesta di rilascio nulla osta: autorizzazione attivà sementiera, autorizzazione art. 19, iscrizione al registro ufficiale dei produtori - RUP*	
	*** a decorrere dall' ultimo atto presupposto per l'idonietà ai controlli*	
	**** a decorrere dall' ultimo atto autorizzativo e/o dai risultati di analisi*	
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	50) omologazione caschi per motociclisti	23
	51) omologazione cinture di sicurezza per veicoli a motore	23
	52) omologazione sistema di ritenuta per bambini	22
	53) omologazione per giubbotti e bretelle retroriflettenti	21
	54) omologazione per carrelli semoventi	21

Ministero o Ente interessato	atto emesso	Tempi di rilascio (giorni)
Ministero dell'Interno	55) esportazione di armi comuni e/o munizioni verso paesi Extra U.E.	90
	56) esportazione di armi comuni e/o munizioni verso paesi cd "sensibili", ovvero quando ricorra la necessità di consultare altre amministrazioni e/o stati esteri	180
	57) importazione di armi comuni e/o munizioni	90
	58) esportazione di armi tipo guerra o non catalogate in Italia non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 9 luglio 1990, n.185	180
	59) importazione di armi tipo guerra o non catalogate in Italia non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 9 luglio 1990, n.185	180
	60) esportazione di armi non da sparo o strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento ed equipaggiamento dei Corpi armati o di polizia	120
	61) importazione di armi non da sparo o strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento ed equipaggiamento dei Corpi armati o di polizia	120
	62) importazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato "A" al regio decreto 6 maggio 1940, n.635	90
	63) esportazione dei manufatti pirotecnici appartenenti alla IV e V categoria dell'allegato "A" al regio decreto 6 maggio 1940, n.635	90
	64) esportazione di esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati, verso paesi Extra U.E.	90
	65) importazione di esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati, verso paesi Extra U.E.	90
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	66) autorizzazione per specie di mammiferi e rettili pericolosi per la salute	38 *
	67) autorizzazione esportazione halon, prodotti e apparecchiature contenenti halon	60
	68) autorizzazione spedizioni di rifiuti in entrata ed uscita	70
	69) autorizzazioni prodotti contenenti amianti	31
	70) autorizzazione su pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose	16
	* *dalla conclusione di eventuali consultazioni di altre amministrazioni e paesi esteri e dall'emissione del parere favorevole da parte della Commissione scientifica Cites/Prefettura territorialmente competente*	
Regioni e Province autonome	71) autorizzazione per le importazioni e le esportazioni di rifiuti	70
C.C.I.A.A	72) nulla osta verso USA per capelli umani e manufatti	5
Cc.naz.prod.canapa	73) certificato cascami di canapa non filabili	3
Istituto nazionale per le conserve alimentrari	74) certificato di idoneità per conserve di pomodori e derivati	7
Ente nazionale risi	75) dichiarazione per il riso	2
Ind.Ess. Reggio Calabria	76) certificato di purezza essenze agrumi e bergamotto	1
Cent. Sperim Palermo	77) certificato di purezza essenze agrumi	1
Consorzio Ispettorato per la qualità	78) certificato di origine speciale per il prosciutto di Parma e di San Daniele	4

TABELLA B

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DA RILASCIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' DOGANALI

Ministero o Ente interessato		*atto emesso*	*tempo limite (ore) Controllo Documentale*	*tempo limite (ore) Visita Merci*
Agenzia delle Dogane		1) svincolo	1	5
Ministero della Salute	**Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera**	2) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di alimenti di origine non animale (OGM compresi) e bevande	8	72
		3) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti	8	72
		4) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, alimenti addizionati di vitamine e minerali, nuovi ingredienti e nuovi prodotti alimentari (Novel food)	8	72
		5) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti additivi, coloranti e aromi per alimenti	8	72
		6) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti fitosanitari	8	72
		7) Nulla Osta per l'importazione di indumenti e manufatti imbottiti in piuma d'oca	8	72
		8) Nulla Osta ai fini sanitari per indumenti usati, stracci, capelli	8	72
		9) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di farmaci non registrati in Italia	2	24
		10) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti cosmetici	8	72
		11) Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di dispositivi medici	8	72
		12) Nulla osta per introduzione di parti di cadavere, organi e tessuti a scopo di trapianto	2	8
		13) Nulla osta sostanze gas tossici e sostanze pericolose destinati ad uso umano	8	72
	Posto d'Ispezione Frontaliero	14) Rilascio Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE) per l'importazione/transito di prodotti d'origine animale, animali vivi e mangimi vegetali	2	3
		15) Nulla osta per importazione di prodotti di origine animale e di animali non armonizzati	2	3
		16) Rilascio certificato veterinario di cui alla decisione 2000/571/CE	2	3
		17) Nulla osta importazione farmaci e principi attivi ad uso veterinario	72	96
		18) Documento previsto dall'art. 9 della Direttiva 95/53/CE per mangimi destinati ad altro Stato	2	3
		19) Rilascio dichiarazione di esenzione dai controlli veterinari	1	2
Azienda Sanitaria Locale		20) protezione contro l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o loro prodotti	2	7
		21) controlli sull'immissione nel mercato dei biocidi(pesticidi non agricoli)	2	5
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		22) imballaggio prodotti ortofrutticoli	2	5
		23) autorizzazione all'importazione di sementi per scopi sperimentali	120	120

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DA RILASCIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' DOGANALI			
Ministero o Ente interessato	*atto emesso*	*tempo limite (ore) Controllo Documentale*	*tempo limite (ore) Visita Merci*
Corpo Forestale dello Stato Nucleo Operativo Cites (NOC)	24) validazione autorizzazioni Ministero Sviluppo Economico/cites	2	3
Agecontrol S.p.A.	25 nulla osta importazione di banane	4	12
Servizio Fitosanitario Regionale	26) nulla-osta all'importazione di fiori recisi	4	12 *
	27) nulla-osta all'importazione e transito per vegetali e prodotti vegetali provenienti da Paesi terzi	4	12 *
	28) nulla-osta all'importazione dei prodotti sementieri provenienti da Paesi terzi	4	12 *
	29) nulla-osta all'importazione e spostamento di organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali, e altri prodotti per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale	4	12
	30) certificato fitosanitario di export o riexport per vegetale e prodotti vegetali destinati a Paesi terzi	Tempi di rilascio 48 ore *	
	* *esclusi i tempi di preavviso, notifica ed eventuali specifici controlli per dichiarazioni supplementari, analisi di laboratorio*		
Istituto Commercio Estero	31) nulla osta essenze di lemongrass	2	6
	32) nulla osta selvaggina estranea alla fauna indigena	2	5
	33) nulla osta importazione di luppolo	4	12
Camere di Commercio	34) nulla osta per immissione in commercio di pesi e strumenti metrici	2	7
Comune	35) passaporto mortuario	2	8
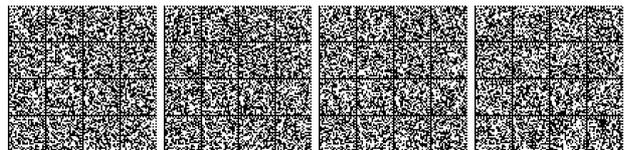
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

– Il testo dell'art. 4, commi 57, 58 e 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), è il seguente:

«57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

– Il testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è il seguente:

«5. Le intese di cui al comma 59 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.».

– Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, è il seguente:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento).* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

– Il regolamento (CEE) 12 ottobre 1992 n. 2913/92 del Consiglio, pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302, reca: "Regolamento del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario" è stato modificato dal Regolamento (CE) 23 aprile 2008, n. 450/2008, pubblicato nella G.U.U.E. 4 giugno 2008, n. L 145, recante: "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato).

– Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
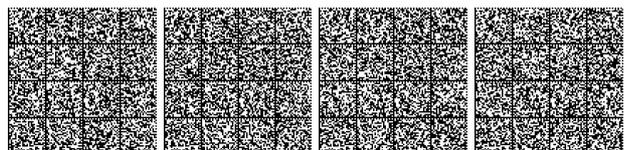
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

– Il testo dell'art. 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il seguente:

«4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.».

Note all'art. 1:

– Per il testo dell'art. 4, comma 57, della citata legge n. 350 del 2003 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

– Per i riferimenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

– Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, è il seguente:

«Art. 71 *(Regole tecniche)*. – 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico del CNIPA in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1-*bis*. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività.

1-*ter*. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.».

– Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, è il seguente:

«Art. 63 *(Organizzazione e finalità dei servizi in rete)*. – 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.».

– Il testo degli articoli 4 e 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il seguente:

«Art. 4 *(Definizioni)*. – 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) «Garante», l'autorità di cui all'art. 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'art. 2, lettera *c)*, della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31;

b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».

«Art. 28 *(Titolare del trattamento)*. – Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.».

– Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *h)*, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, è il seguente:

«Art. 17 *(Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie)*. – Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:

a) –g) (*omissis*);

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;».

11G0008

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2009.

Autorizzazione ad assumere per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure di reclutamento ordinario e autorizzazione ad assumere per le esigenze del Consiglio di Stato, mediante procedure di stabilizzazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere per il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 % di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 526, della predetta legge il quale prevede che per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono procedere nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;

Visto l'art. 1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, prevedendo, inoltre, che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo esperimento delle procedure selettive e che le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in possesso dei requisiti prescritti dal citato comma, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi da 90 a 94;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed in particolare l'art. 41, comma 1, come modificato dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le

relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 15, il quale proroga il termine per procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, mediante procedure di stabilizzazioni di personale di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre 206, n. 296, al 31 dicembre 2010;

Vista la nota del Consiglio di Stato prot. n. 25207 del 23 novembre 2009 con la quale la predetta amministrazione chiede l'autorizzazione alla stabilizzazione di n. 3 unità di personale, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, che risultano per il Consiglio di Stato pari ad euro 291.305,08;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009, n. 21377 con la quale viene richiesta l'autorizzazione ad assumere n. 17 unità di personale dell'area III, F1, per un onere complessivo annuo a regime di euro 584.402,54, a fronte di risorse disponibili per cessazioni di personale avvenute nell'anno 2007, il cui ammontare, pari al 20 per cento dei risparmi, risulta essere di euro 600.332,30;

Ritenuto di accogliere l'urgenza rappresentata di assunzione a tempo indeterminato secondo la procedura speciale di stabilizzazione per il Consiglio di Stato e la procedura ordinaria di reclutamento per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle università, degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure di reclutamento ordinario di n. 17 unità appartenenti all'area III, fascia retribuitiva F1, per un onere annuo a regime pari a euro 584.402,54. Le predette assunzioni di personale possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010.

Art. 2.

1. Il Consiglio di Stato può procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione di 3 unità appartenenti all'area II, F3, assistente per un onere annuo a regime pari a euro 105.630,42.

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010. Sarà cura dell'amministrazione verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di stabilizzazione, nel rispetto della Direttiva del Ministro per le riforme e
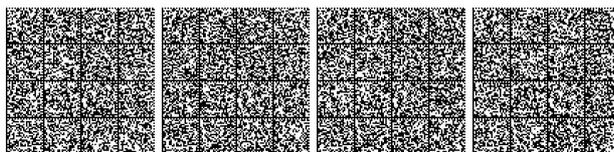
le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007 e della circolare dello stesso Ministro n. 5 del 18 aprile 2008. La stessa amministrazione è responsabile degli accertamenti effettuati e della regolarità delle assunzioni a tempo indeterminato che ne derivano.

Art. 3.

1. Le Amministrazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono tenute, entro e non oltre il 31 marzo 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale stabilizzato e quello assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di stabilizzazione e di assunzione dovranno altresì fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

2. All'onere derivante dalle assunzioni di cui agli articoli 1 e 2 si provvede rispettivamente nell'ambito delle disponibilità del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del bilancio del Consiglio di Stato.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20, foglio n. 1

11A00156

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2010.

Regolamento per la gestione amministrativa e contabile di DigitPA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 24;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visti gli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile di cui alla determinazione del Commissario straordinario della DigitPa in data 28 giugno 2010, n. 49/2010;

Considerata la necessità di adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Ente come previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;

Su proposta del Direttore generale del DigitPa trasmessa con nota del 9 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

È adottato l'unito «Regolamento per la gestione amministrativa e contabile di DigitPa».

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 novembre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 20, foglio n. 184

ALLEGATO
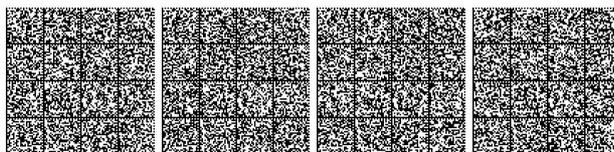
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI DIGITPA

TITOLO I
CARATTERI GENERALI GESTIONE FINANZIARIA

Capo 1 Principi generali

Art. 1 (Principi fondamentali)

1. Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento finanziario pubblico e di contabilità pubblica e si uniforma ai seguenti principi:

   a. legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure
   b. autonomia di gestione del centro di responsabilità amministrativa di cui all'art. 8, comma 8, del d.lgs. 1 dicembre 2009, n.177
   c. annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci
   d. equilibrio tra entrate ed uscite
   e. autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali
   f. rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza delle scelte del contraente
   g. rapidità, efficienza ed efficacia nell'erogazione della spesa
   h. rispetto della destinazione del patrimonio pubblico a finalità pubbliche
   i. individuazione dei responsabili delle entrate e delle uscite
   j. controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione
   k. divieto di effettuare gestioni fuori bilancio.
2. DigitPA è dotato di autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile nei limiti delle proprie risorse economiche e finanziarie. Svolge la propria attività sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.

Capo II
Strutture, principi e strumenti della gestione finanziaria

Art. 2 (Atti di indirizzo e gestione delle risorse)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di separazione tra direzione politica e controllo, da un lato, e attuazione della programmazione e gestione delle risorse, dall'altro, Il Comitato Direttivo, sulla base delle proposte formulate dal Direttore Generale, e tenendo conto delle politiche del Governo e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, delibera i progetti e i programmi di DigitPA ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la conseguente gestione dell'Ente.

2. Il Comitato Direttivo stabilisce in particolare i criteri di quantificazione dei costi sostenuti da DigitPA per la sua attività di gestione progettuale di cui all'art. 3 comma 2 lettera d del D. Lgs 177/2009 da spesare sulle risorse finanziarie assegnate a ciascun progetto, nei limiti indicati dai provvedimenti di assegnazione a DigitPA delle risorse stesse.
3. Le risorse sono assegnate, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, al direttore generale che, ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, può delegare i dirigenti in conformità con gli obiettivi fissati nei documenti allegati al bilancio di previsione.

Art. 3 (Principi informatori per la gestione e la formazione del bilancio di previsione)

1. Gli strumenti della gestione finanziaria dell'ente sono il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal Comitato Direttivo dell'Ente entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3. L'esercizio finanziario ha durata annuale; esso inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre
4. La gestione del bilancio è unica ed avviene secondo una contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale fondata su rilevazioni analitiche in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni.
5. La contabilità economica è diretta a consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività dell'ente.
6. Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di spese o di entrate correlate.
7. Le entrate vengono iscritte in bilancio previo accertamento delle loro attendibilità. Le uscite vengono riportate in bilancio in riferimento ai programmi definiti e alle concrete capacità operative nel periodo di riferimento del bilancio stesso. Nella determinazione delle previsioni di bilancio rimane esclusa la possibilità della quantificazione basata sul calcolo della spesa storica incrementale.
8. E' vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio. Le gestioni svolte per conto dello Stato e di altri organismi pubblici o privati autorizzate, devono essere ricondotte al bilancio e ne deve essere data completa informativa in apposito allegato al bilancio stesso.
9. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio che può essere realizzato anche ricorrendo all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto con l'esclusione dei fondi vincolati a particolari finalità. La relazione di accompagno al bilancio evidenzia i saldi differenziali tra le entrate e le uscite correnti e quelle in conto capitale, illustrando le cause di eventuali scostamenti negativi e le misure idonee a ripristinare l'equilibrio di bilancio in particolare della gestione di parte corrente.
10. Nei casi in cui il contributo non sia già stabilito per effetto di legge alla quantificazione del contributo dello Stato si provvede, in sede di bilancio di previsione iscrivendo nell'apposito capitolo di bilancio l'entrata a titolo di contributo dell'importo pari a quello accertato per l'esercizio in corso.

Art. 4 (Piano pluriennale e relazione programmatica)

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, approva la relazione programmatica, contenente le linee strategiche delle attività, articolate per progetti e per funzioni, che l'ente intende intraprendere o sviluppare in coerenza con il Piano Triennale di cui all'art. 3, comma 1, del Dlgs 177/2009 che costituisce il documento preliminare per la predisposizione del bilancio pluriennale, di norma, riferito ad un triennio.

Art. 5 (Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio annuale, è elaborato solo in termini di competenza, si riferisce ad un triennio ed è aggiornato annualmente. Le eventuali variazioni apportate allo stesso dai bilanci di previsione successivi debbono essere motivate in sede di approvazione annuale.
2. Il bilancio pluriennale descrive in termini finanziari le linee strategiche di DigitPA, non ha valore autorizzativo e non forma oggetto di approvazione

Art. 6 (Bilancio annuale di previsione)

1. Lo schema di bilancio di previsione, predisposto dal Direttore Generale, è deliberato dal Comitato Direttivo non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui lo stesso si riferisce.
2. Detto schema di bilancio, almeno 15 giorni prima della delibera del Comitato Direttivo, è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti che a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendo l'approvazione o meno.
3. Al bilancio di previsione è allegata la relazione programmatica, suddivisa in due sezioni, concernenti l'una le missioni, i programmi e gli obiettivi operativi da raggiungere nonché i criteri di massima da seguire nella gestione e l'altra le relative risorse.
4. La formulazione degli obiettivi è supportata dei dati forniti dal sistema di contabilità analitica, che ricollega le tipologie delle risorse utilizzate nel precedente periodo di gestione ai risultati conseguiti, in relazione alle missioni istituzionali e agli obiettivi operativi assegnati.
5. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa. È approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le variazioni di bilancio di previsione si applica la stessa procedura.
6. Il bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:
   a) Il preventivo finanziario, articolato nella versione decisionale e gestionale;
   b) Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
   c) Il preventivo economico;
7. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
   a) Il bilancio pluriennale;
   b) La relazione programmatica;
   c) La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
   d) La relazione del collegio dei revisori;
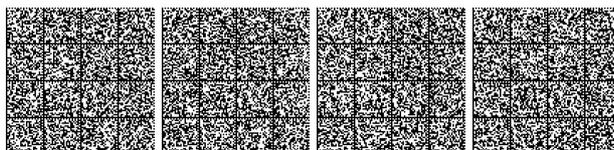
8. Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria è costituito da un quadro riepilogativo, redatto in conformità all'allegato 4, di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 97/2003, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa

Art. 7 (Preventivo finanziario)

1. Il preventivo finanziario si distingue in "decisionale" e "gestionale" ed è formulato in termini di competenza e di cassa. Esso si articola per le entrate e per le spese, nel centro di responsabilità amministrativa di cui all'art. 8 del d.lgs 177/2009. Il preventivo finanziario del centro di responsabilità amministrativa aggrega le previsioni delle spese dei centri di costo, stabiliti in modo che a ciascun centro corrisponda un unico responsabile con incarico dirigenziale, cui è affidata la relativa gestione. I centri di costo sono individuati dal Direttore generale con riferimento alle aree omogenee di attività delle strutture di cui al regolamento di organizzazione.
2. Il preventivo finanziario è illustrato da una nota preliminare ed è integrato da un allegato tecnico in cui sono descritti, rispettivamente, i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio, nonché i criteri adottati per la formulazione delle previsioni finanziarie ed economiche. Inoltre, è corredato della pianta organica del personale e degli allegati di cui all'articolo 60, primo comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
3. Nel preventivo finanziario sono indicati:
   - l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario precedente a cui il bilancio si riferisce;
   - l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
   - l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra le operazioni in conto competenza e quelle in conto residui.
4. Il preventivo finanziario decisionale è ripartito, per le entrate e per le uscite in UPB che formano oggetto di specifica deliberazione da parte del Comitato direttivo
5. Il preventivo finanziario gestionale viene predisposto dal Direttore Generale sulla base di quanto deliberato dal Comitato Direttivo per il preventivo finanziario decisionale e riporta le entrate e le uscite ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.

Art. 8 (Classificazione delle entrate e delle uscite)

1. Il preventivo finanziario decisionale è ripartito in UPB che costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione del centro di responsabilità amministrativa.
2. Le entrate, che corrispondono ad UPB, sono classificate in titoli a seconda che provengano dalla gestione corrente (Titolo 1 – Entrate correnti) o dalla gestione in conto capitale (Titolo 2 – Entrate in conto capitale) o dalle partite di giro (Titolo 3 – Entrate per partite di giro).
3. Le entrate correnti sono suddivise in entrate aventi natura contributiva o impositiva, da trasferimenti correnti e in entrate diverse. Le entrate in conto capitale si distinguono a seconda che provengano dall'alienazione dei beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti, da trasferimenti in conto capitale o dall'accensione di prestiti.

4. Le uscite, che corrispondono ad UPB, sono classificate in:
   - funzioni–obiettivo, individuate con riferimento alle missioni dell'ente e riportate in un quadro contabile allegato al preventivo finanziario decisionale;
   - titoli a seconda che afferiscano alla gestione corrente (Titolo 1: Uscite correnti); alla gestione in conto capitale (Titolo 2: Uscite in conto capitale) o alle partite di giro (Titolo 3: Uscite per partite di giro).
5. Le uscite correnti sono suddivise in spese di funzionamento, spese per interventi, spese per oneri comuni, spese per trattamenti di quiescenza o di fine rapporto di lavoro e spese per eventuali accantonamenti a fondi rischi e oneri futuri. Le uscite in conto capitale comprendono le spese per investimenti, le spese per oneri comuni e le spese per accantonamenti per ripristino investimenti.
6. Il preventivo finanziario gestionale è costituito dall'articolazione in capitoli delle entrate e delle uscite ai fini della gestione dei programmi, dei progetti, della attività e per la rendicontazione contabile.
7. Le entrate e le spese sono rappresentate secondo gli schemi di cui agli allegati nn. 2 e 3, al regolamento approvato con D.p.R. n. 97/2003.

Art. 9 (Le partite di giro)

1. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'ente gestisce in qualità di sostituto d'imposta ovvero per conto terzi. Esse costituiscono al tempo stesso un credito e un debito per l'ente. Le partite di giro comprendono inoltre le erogazioni disposte a favore dei cassieri e dei funzionari delegati, assoggettate a rendicontazione periodica e rimborso.
2. Nei casi di assoluta necessità, da motivarsi debitamente, è ammessa l'allocazione tra le partite di giro, per il tempo necessario, delle riscossioni avvenute indipendentemente dal previo accertamento e senza l'emissione del relativo titolo.

Art. 10 (Rappresentazione dei dati di bilancio e gestione del bilancio)

1. Ai soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale riporta anche i dati previsionali dell'esercizio precedente come risultano definiti alla data della sua compilazione.
2. Il bilancio finanziario di previsione deve risultare in pareggio. Il pareggio può essere ottenuto anche con l'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione, esclusi i fondi destinati a particolari finalità.
3. Nel bilancio di previsione è iscritta come posta a se stante rispettivamente dell'entrate e dell'uscite, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
4. Il Direttore Generale con atto motivato, su richiesta della struttura e sentita l'Unità organizzativa preposta, dispone in ordine all'utilizzazione del fondo di riserva.
5. Le variazioni non compensative, comportanti modificazioni dei risultati di bilancio, sono proposte al Presidente dal Direttore Generale, con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, per la successiva deliberazione del Comitato Direttivo e la relativa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

6. Le variazioni di bilancio aventi particolare urgenza possono essere disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale che ne informa il Presidente per la successiva ratifica del Comitato Direttivo nella prima riunione utile, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 (Assegnazione delle risorse)

1. Dopo la delibera di approvazione del bilancio di previsione da parte del Comitato direttivo, il Direttore generale ne dà esecuzione assegnando ai dirigenti responsabili di centro di costo le risorse umane e strumentali, definendo gli obiettivi assegnati dal Comitato direttivo, indicando il livello qualitativo dei servizi e degli interventi, nonché i programmi e i progetti finanziati nell'ambito del bilancio di previsione.

Art. 12 (Preventivo economico)

1. Il preventivo economico espone le misurazioni economiche dei costi e dei ricavi che si prevede di realizzare durante la gestione del centro di responsabilità e dei centri di costo. Esso, pertanto, è costituito dalla somma dei budget economici di queste strutture e tiene conto delle poste economiche che non avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio e delle quote di utilizzo dei beni patrimoniali.
2. Il preventivo economico è compilato secondo l'allegato n. 5 al Regolamento approvato con DPR 27 febbraio 2003, n. 97. È corredato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti in conformità all'allegato n. 6 del regolamento di cui al D.P.R. n. 97/2003.

Art. 13 (Avanzo o disavanzo di amministrazione)

1. Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce, conforme all'allegato n. 7 al regolamento emanato con D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97. La tabella deve dare adeguata dimostrazione del processo di stima ed indicare gli eventuali vincoli che gravano sull'avanzo di amministrazione.
2. Nella tabella vanno riportati anche i capitoli di spesa ed i relativi stanziamenti la cui copertura è assicurata dall'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti restano indisponibili fino al momento e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato.
3. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, e il Comitato Direttivo su proposta del Presidente definisce i criteri per pervenire all'assorbimento nella delibera di approvazione del bilancio di previsione.
4. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, rispetto a quanto preventivato, il Comitato Direttivo su proposta del Presidente delibera i necessari provvedimenti atti ad assorbire lo scostamento stesso.

Art. 14 (Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il bilancio di previsione, almeno quindici giorni prima della delibera del Comitato Direttivo è sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti che, a conclusione del suo esame, redige apposita relazione, proponendone l'approvazione o meno.
2. La relazione deve contenere considerazioni e valutazioni sul programma annuale, sugli obiettivi che l'ente intende realizzare, sul presunto avanzo di amministrazione e, in particolare, sull'attendibilità delle entrate previste nei vari capitoli di bilancio e sulla congruità delle spese.

Art. 15 (Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nel bilancio di previsione, sia di competenza che di cassa, è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può superare il 3 per cento del totale delle spese correnti.
2. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.
3. I prelievi dal fondo di riserva sono effettuati ai sensi dell'art. 10, comma 4 fino al 30 novembre di ciascun anno.
4. Il fondo di riserva può essere utilizzato, nella misura eccedente le occorrenze derivanti da spese impreviste di natura corrente, anche per la copertura di spese in conto capitale previa deliberazione di variazione al bilancio.

Art. 16 (Fondo speciale per il rinnovo del contratto del personale)

1. Nel bilancio di previsione sia di competenza che di cassa è istituito un fondo speciale per i presumibili oneri complessivi derivanti da contratti di lavoro del personale dipendente in corso di rinnovo, limitatamente alla quota di riferimento dell'esercizio e nei limiti delle quantificazioni risultanti dal documento di programmazione economica-finanziaria.
2. Su tale capitolo non possono essere emessi né impegni di spesa né mandati di pagamento.
3. Qualora per effetto dell'approvazione del contratto di lavoro di riferimento l'Ente fosse tenuto a effettuare i pagamenti dovuti, il Direttore Generale con un proprio provvedimento, immediatamente esecutivo, provvede a trasferire le somme necessarie ai pertinenti capitoli di bilancio, mantenendo distinte intitolazioni tra i capitoli relativi alle pertinenze dell'esercizio rispetto a quelli derivanti dal riconoscimento di effetti retroattivi.
4. Al termine dell'esercizio in caso di mancata sottoscrizione del contratto di lavoro le somme stanziate confluiscono nell'avanzo di amministrazione e costituiscono fondo vincolato per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52 del presente regolamento. Questa operazione viene dettagliatamente illustrata nella nota integrativa.

5. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 non concorre alla determinazione delle spese del personale iscritte nel bilancio di previsione ai fini dell'applicazione dell'aliquota indicata all'ultimo capoverso dell'allegato 6, previsto dall'art. 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.
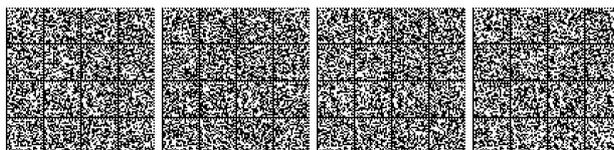
Art. 17 (Fondo rischi)

1. L'Ente può procedere in sede di determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione alla costituzione di un apposito fondo rischi che presenta solo stanziamenti di competenza. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. A fine esercizio, qualora continuino a persistere le condizioni che giustifichino lo stanziamento iniziale, le somme in oggetto confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione e si da dettaglio nella nota integrativa.
2. In corso dell'esercizio l'utilizzo delle disponibilità del fondo avviene tramite un provvedimento di variazione al bilancio di previsione approvato dal Comitato Direttivo su proposta del Direttore generale.

Art. 18 (Assestamento, variazioni e storni al bilancio)

1. Il Direttore generale può disporre variazioni compensative nell'ambito delle UPB, con esclusione dei capitoli relativi ad oneri inderogabili e a spese obbligatorie. Per le risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione aventi specifico vincolo di destinazione, il Direttore Generale con un proprio provvedimento ne può disporre l'utilizzazione per gli stessi scopi per i quali sono state accantonate.
2. Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa all'art. 10, comma 5 di natura non compensativa comprese quelle per l'utilizzo dei fondi di cui ai precedenti articoli vengono deliberate dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, entro il mese di novembre. I provvedimenti sono accompagnati da una nota illustrativa e da un quadro sintetico riepilogativo delle variazioni disposte.
3. Le variazioni per nuove o maggiori spese possono essere proposte solo nel caso in cui venga assicurata la copertura finanziaria.
4. Sono vietati gli storni tra un capitolo e l'altro nella gestione dei residui nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
5. Dopo l'approvazione del consuntivo relativo all'esercizio precedente, si dà luogo ad un assestamento di bilancio dell'esercizio in corso, tenendo anche conto delle risultanze del consuntivo stesso. In questa occasione viene disposta l'eventuale rettifica dell'avanzo o disavanzo di amministrazione provvisoriamente iscritto ai sensi dell'art. 10, comma 3.
6. Nel mese di dicembre è possibile adottare provvedimenti di variazione al bilancio solo per casi eccezionali da motivare.

Art.19 (Esercizio provvisorio)

1. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio da parte della Amministrazione Vigilante non giunga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Presidente chiede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio.
2. L'Ente provvede, per non oltre quattro mesi, a gestire gli stanziamenti di bilancio limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo del bilancio deliberato dal Comitato Direttivo per l'esercizio finanziario precedente ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

3. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 2, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato

Art.20 (Direttive generali e controllo di gestione)

1. Sulla base degli obiettivi e dei singoli programmi di attività, definiti su proposta del Presidente dal Comitato Direttivo in sede di deliberazione del bilancio di previsione, il Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, e comunque prima dell'entrata in vigore dell'esercizio di riferimento, assegna gli obiettivi per l'azione amministrativa e per la gestione trasferendo a ciascun dirigente le rispettive risorse. Il dirigente trasferisce alle strutture collegate sotto forma di budget le risorse assegnategli.
2. Il Direttore Generale cura l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Ente e adotta, ove del caso, in sede di verifica periodica dell'andamento della gestione, i provvedimenti necessari, anche facendo ricorso al fondo di riserva, per assicurare la corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, informandone tempestivamente il Presidente.
3. La struttura competente per il controllo di gestione, oltre ad esercitare le attività espressamente attribuite al medesimo ufficio da specifiche disposizioni di legge esercita le attività di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni e fornisce i necessari elementi all'Organismo indipendente di valutazione, di cui al successivo art. 23.

Art. 21 (Organismo indipendente di valutazione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione, previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n 150/2009, opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Comitato Direttivo tramite il Presidente.
2. L'Organismo indipendente di valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Comitato Direttivo tramite il Presidente.
3. L'Organismo indipendente di valutazione propone al Comitato direttivo tramite il Presidente la valutazione annuale del Direttore generale e l'eventuale attribuzione allo stesso dei premi.
4. L'Organismo indipendente di valutazione garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi previsti dai regolamenti interni all'amministrazione nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.
5. L'Organismo indipendente di valutazione è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
6. L'Organismo indipendente di valutazione assolve ai compiti previsti dall'art.14 del d.lgs 27 ottobre 2009, n.150.
7. L'Organismo indipendente di valutazione elabora una relazione annuale sulla attività di controllo effettuata che fornisce al Comitato Direttivo, tramite il Presidente.

8. La composizione degli organi di controllo e le modalità di funzionamento sono definite nel regolamento di organizzazione e del personale nel rispetto delle indicazioni previste dal decreto legislativo n. 286/1999 e decreto legislativo n. 150/2009.

Articolo 22 (Il Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori, per la cui composizione trova applicazione l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.177/2009, è l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni. Allo stesso è affidato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile e svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
2. Il Collegio dei revisori dei conti effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a custodia.
3. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, nonché delle risultanze dell'esame collegiale dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei conti consuntivi è redatto apposito verbale da trasmettere all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze

Capo III
Entrate

Art.23 (Accertamento delle entrate)

1. L'entrata è accertata quando l'Ente, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.
2. Quando trattasi di entrate la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario che l'accertamento sia preceduto da apposita deliberazione del Comitato Direttivo.
3. Le entrate dell'Ente iscritte in un'unica sezione del bilancio di previsione sono costituite:
   a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
   b) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di specifiche iniziative;
   c) dai contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
   d) dai contratti stipulati con terzi pubblici e privati per la fornitura di servizi;
   e) dai ricavi ottenuti attraverso la cessione di prodotti dell'ingegno o di know-how;
   f) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività o prevista dall'ordinamento;
   g) entrate per partite di giro.
4. Per i trasferimenti effettuati dallo Stato in favore dell'Ente l'Unità organizzativa preposta procederà all'accertamento delle somme in bilancio sulla base dei decreti ministeriali che ne determinano gli importi.

5. La determinazione degli importi dovuti all'Ente per le operazioni soggette a fatturazione è di competenza della unità organizzativa responsabile del procedimento. La emissione della fattura avviene in base a rapporti o altra documentazione idonea ed identificativa della prestazione.
6. Il Direttore Generale sulla base del costo di produzione propone al Presidente il prezzo di vendita delle pubblicazioni emesse dall'Ente.
7. Le fatture emesse dalle strutture competenti vengono trasmesse all'Unità organizzativa preposta utilizzando gli strumenti informatici dell'ente.
8. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazioni nelle scritture con imputazione al competente capitolo di bilancio.
9. Le scritture relative alle entrate debbono essere tenute in modo da consentire il riscontro della tempestività di pagamento da parte dei singoli debitori e le eventuali morosità.

Art. 24 (Entrate per operazioni di competenza dell'Ente)

1. L'accertamento delle entrate di cui alle lettere b), c), d), e) dell'articolo 23 deve essere suffragate da formali deliberazioni che ne legittimino l'acquisizione e documentate da fatture, da bollettini di pagamento o altro documento giustificativo.
2. Alla emissione delle fatture provvedono tutte le direzioni dell'Ente che svolgono attività soggetta a fatturazione.

Art. 25 (Contributo a sostegno di attività istituzionale)

1. L'Ente può concedere o ricevere contributi da parte di enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, finalizzati a finanziare attività rientranti nei propri compiti istituzionali, incluse le attività di studio, di ricerca, l'organizzazione di mostre, congressi, conferenze e corsi, in misura non superiore alla spesa preventivata.

Art. 26 (Emissione e controllo delle fatture)

1. Le fatture sono redatte in tre copie:
   a. originale per l'utente;
   b. la copia per l'area di competenza;
   c. la copia da conservare per gli atti dell'ufficio;
2. Le richieste di fatture vengono trasmesse all'utente e all'Unità organizzativa preposta per le successive operazioni di fatturazione, riscontro e accertamento. Qualora, per effetto di successivi riscontri, l'ammontare delle fatture risulti inferiore a quello effettivamente dovuto, la unità organizzativa competente emetterà la nuova fattura per differenza. Nel caso in cui l'ammontare risulti superiore la unità organizzativa interessata darà disposizione all'Unità organizzativa preposta per il rimborso previa emissione di nota di credito a scalare dalla fattura.
3. Ciascun ufficio emittente conserva un elenco delle fatture emesse nell'anno; l'Unità organizzativa preposta conserva per ciascun anno la copia degli elenchi di cui al presente comma.
4. L'elenco di cui al precedente comma è tenuto su supporti informatici secondo modalità e termini previsti dalle norme fiscali.

Art. 27 (Riscossione delle entrate)

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa, mediante ordinativo di incasso a favore del predetto istituto.
2. L'istituto cassiere non può ricusare l'esazione di somme che vengono versate in favore dell'ente, per mancata emissione preventiva dell'ordinativo di incasso.
3. Le entrate introitate tramite il servizio di conto corrente postale intestato all'Ente debbono affluire all'Istituto di credito con cadenza mensile. Entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente postale debbono affluire sul conto bancario dell'Istituto.
4. Gli ordinativi di incasso sono numerati progressivamente e devono contenere:
   - l'indicazione dell'esercizio finanziario nonché la specificazione della gestione - di competenza o dei residui - cui l'entrata si riferisce
   - il capitolo con il relativo codice meccanografico ed eventualmente l'articolo al quale va imputata l'entrata
   - il nome e cognome o la ragione sociale del debitore
   - l'importo in cifre ed in lettere della somma da riscuotere
   - la causale della riscossione
   - la data di emissione della reversale
5. Gli ordinativi, vistati dal funzionario responsabile del procedimento, sono firmati del Direttore di gestione finanziaria e bilancio o da persone dal medesimo delegate.
6. E' vietato disporre pagamenti di spesa con le somme incassate direttamente tramite i cassieri economi dell'Ente.

Art. 28 (Vigilanza sulla gestione delle entrate)

1. Il Direttore generale cura che la riscossione delle entrate sia fatta prontamente ed integralmente. Nel caso in cui, nel corso della gestione si accertino significativi scostamenti rispetto alle previsioni, il Direttore generale ne dà immediata comunicazione al Presidente.
2. L' Unità organizzativa preposta produrrà relazioni periodiche concernenti la realizzazione delle entrate dell'Ente nonché i ritmi di accumulo e di riscossione dei crediti che verranno trasmesse agli Organi dell'Ente.

Capo IV Spese

Art. 29 (Fasi della spesa e proposta di assunzione degli impegni)

1. La gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento

2. L'impegno costituisce autorizzazione ad impiegare le risorse finanziarie con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito.
3. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti costituiscono impegni sugli stanziamenti:
   - le risorse per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e i relativi oneri riflessi.
   - le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
   - le obbligazioni assunte in forza di disposizioni di legge o in base a contratti
4. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nell'esercizio all'esito della conclusione della fase della liquidazione.

Art. 30 (Limitazioni nell'assunzione degli impegni di spesa)

1. Gli impegni non possono superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
2. A fronte degli oneri connessi alle obbligazioni negoziali pluriennali correlate a prestazioni a carico di terzi, si applica quanto previsto dall'art. 31, comma 4, del DPR n. 97/2003.
3. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio.

Art.31 (Autorizzazione di spesa)

1. Il Comitato Direttivo delibera nelle materie previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente.
2. Il Direttore generale, nel rispetto dei limiti dello stanziamento di bilancio e di quanto disposto dal comma precedente, autorizza in ordine alle spese per fornitura di beni, di servizi o di contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

Art. 32 (Liquidazione della spesa)

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dalla unità organizzativa che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa e tende ad accertare, sulla base della documentazione e a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite, il diritto del creditore. La documentazione di spesa, munita del benestare al pagamento sottoscritto dal dirigente competente, è trasmessa alla Unità organizzativa prepostaper le successive fasi dell'ordinazione e del pagamento.
2. La liquidazione degli stipendi , delle indennità e di ogni altra competenza spettante al personale dipendente è effettuata dalla struttura responsabile mediante note di spese collettive o individuali.
3. Ai fini del controllo della regolarità della spesa ogni ordinativo di pagamento deve essere trasmesso alla Unità organizzativa preposta corredato, a seconda dei casi, dei documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei verbali di collaudo ove
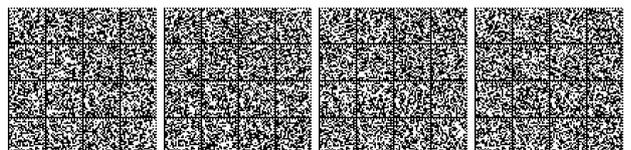
richiesti, dei buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili, della copia degli atti di impegno o della annotazione degli estremi di essi, della fattura completa della dichiarazione di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa, nonché dalla documentazione inerente all'estinzione del medesimo.

4. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
5. Per le spese che non vengono pagate in un'unica soluzione, la documentazione è allegata al primo ordinativo emesso, al quale si fa riferimento negli ordinativi successivi.

Art. 33 (Ordinazione della spesa)

1. Il pagamento della spesa è ordinato, entro i limiti di cui all'art.33, mediante emissione di ordinativi di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituito di credito incaricato del servizio di cassa.
2. Gli ordinativi di pagamento, vistati dal funzionario responsabile, sono firmati dal responsabile della Unità organizzativa prepostao dalle persone dai medesimi delegati.
3. Gli ordinativi di pagamento devono contenere:
    - l'indicazione dell'esercizio finanziario nonché la specificazione della gestione – di competenza o dei residui – cui la spesa si riferisce;
    - il capitolo di bilancio;
    - il codice meccanografico del capitolo;
    - il nome e cognome o denominazione, indirizzo, codice fiscale o la partita Iva del creditore, ove non trattasi di personale dipendente;
    - la causale del pagamento;
    - l'importo da pagare in cifre ed in lettere;
    - le modalità di estinzione del titolo;
    - la data di emissione;
    - la data di esigibilità ove necessario.
4. I mandati di pagamento sono cronologicamente registrati sull'apposito giornale di cassa e nei partitari di spesa tenendo distinti quelli che si riferiscono alla competenza da quelli relativi ai residui. I giornali di cassa hanno una numerazione progressiva dei singoli fogli e sono siglati dal responsabile della Unità organizzativa preposta.
5. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e per il versamento dei relativi contributi a carico dell'Ente, possono essere emessi ordinativi di incasso ed ordinativi di pagamento unici anche se l'entrata o la spesa deve essere imputata a più voci di bilancio, sempre che le entrate e le spese siano imputabili ad una sola gestione. In tal caso l'ordinativo deve contenere la specifica delle somme da imputare a ciascun capitolo di bilancio.

Art. 34 (Pagamento dei mandati)

1. L'Ente provvede ai pagamenti mediante mandati informatici da eseguirsi nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 367 del 20/04/1994.

2. L’Ente su richiesta scritta del creditore esegue l’ordinativo con le seguenti modalità di pagamento, restando sollevato da ogni responsabilità non imputabile a cause direttamente riferibili:
- accreditamento in c/c postale a favore del creditore, nonché mediante emissione di vaglia postale o telegrafico; in tal caso deve essere allegata al titolo la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale
- commutazione in vaglia bancario o in assegno circolare, non trasferibile, all’ordine del creditore;
- accreditamento in c/c bancario intestato al creditore
- riscossione diretta presso l’istituto cassiere, con indicazione da parte del legale rappresentante della società della persona legittimata a rilasciare quietanza liberatoria.
3. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione che sostituisce la quietanza del creditore, deve risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all’operazione ed il timbro dell’istituto cassiere.
4. Le spese relative alle modalità di pagamento sono a carico del creditore, fanno eccezione la operazioni a favore dei dipendenti.

Art. 35 (Economie di bilancio e riporto degli stanziamenti per particolari progetti)

1. La differenza tra somme stanziate e quelle impegnate costituisce economia di bilancio.
2. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi da inserire nelle attività dello stato patrimoniale.
3. Le spese impegnate e non pagate costituiscono residui passivi da inserire nelle passività dello stato patrimoniale.
4. Non è ammessa l'iscrizione nel conto residui di entrate non accertate e di somme non impegnate nella competenza.
5. Con delibera del Comitato Direttivo, su proposta del Direttore generale, le somme stanziate per particolari progetti in corso di esecuzione, non impegnate alla fine dell'esercizio sono riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo, in aggiunta ai relativi stanziamenti, sempre che trovino copertura nell'avanzo di amministrazione accertato alla fine dell'esercizio.

Art. 36 (Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio)

1. I mandati di pagamento non pagati al termine dell'esercizio sono restituiti dall'Istituto cassiere all'Ente per il loro annullamento e riemissione in conto residui.

Art.37 (Le spese di rappresentanza)

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali.
2. Le spese di rappresentanza sono poste a carico dell'apposito capitolo di bilancio.
3. Sono da considerare comunque spese di rappresentanza:

- colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro con personalità o autorità estranee all'Ente;
- omaggi floreali, biglietti augurali, necrologi in occasione della morte di personalità estranee all'Ente.
- cerimonie di apertura di nuove sedi (stampa di inviti, affitto locali, addobbi ed impianti vari, servizi fotografici, eventuali rinfreschi);
- piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici a personalità nazionali o internazionali o a membri di delegazioni straniere in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali dell'Ente;
- servizi fotografici di stampe e di relazioni pubbliche.

4. Sono poste a carico del bilancio dell'Ente le spese sostenute per l'organizzazione e la gestione degli incontri con le autorità straniere, organismi ed enti operanti nei settori di competenza di DigitPA.
5. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Presidente e/o dal Direttore Generale nell'ambito delle proprie competenze.
6. Lo stanziamento nel bilancio di previsione non può risultare superiore al 3% delle spese di parte corrente

Art. 38 (Spese di funzionamento dell'Ente)

1. Agli organi dell'Ente è riconosciuto il rimborso spese previsto per i dirigenti dell'Ente sulla base del relativo contratto, senza alcuna maggiorazione. Nelle more della stipula del CCNL, per il rimborso spese agli organi dell'Ente si fa rinvio alla normativa di carattere generale

Art. 39 (Operazioni finanziarie)

1. Il Comitato Direttivo può deliberare il ricorso al mercato finanziario per il finanziamento delle spese in conto capitale o per la realizzazione di particolari programmi aventi notevole rilievo finanziario ed economico ricorrendo ove più convenienti anche ad operazioni di leasing e di factoring, previa autorizzazione del Ministro vigilante e del Ministero dell'Economia e delle finanze
2. L'onere complessivo delle quote di ammortamento dovrà in ogni caso non compromettere l'equilibrio economico e finanziario del bilancio.

Art. 40 (Carte di credito)

1. L'Ente in base a quanto previsto dall'art. 1 commi 47 e 48 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 adotta ,nell'ambito dei sistemi di pagamento, le carte di credito sostenendo il relativo costo a favore del Presidente, del Direttore Generale e del personale che per esigenze di lavoro svolga la propria attività fuori della sede con conseguente sostenimento di spese. Il Direttore Generale autorizza l'emissione, la revoca o la sospensione delle carte di credito e ne disciplina l'utilizzo.

Capo V Servizio di cassa

Art. 41 (Affidamento del servizio di cassa)

1. Il servizio di cassa è affidato, a mezzo di gara ad evidenza pubblica, in base ad apposita convenzione ad un unico Istituto di credito, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1°settembre 1993 n. 385, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di Tesoreria Unica.
2. L'Ente può avvalersi dei conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. L'unico traente è l'Istituto cassiere di cui al comma 1 previa emissione di un apposito ordinativo di incasso emesso dall'Ente. Di norma il prelievo dal conto corrente postale avviene con cadenza mensile.
3. L'istituto cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge anche in assenza del preventivo mandato di pagamento. L'Ente ha l'obbligo di regolarizzare l'operazione emettendo entro 10 giorni e comunque non oltre il mese successivo a quello in corso il relativo ordine di pagamento.
4. Per eventuali danni causati all'ente o a soggetti terzi, l'istituto cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
5. L'Ente, compatibilmente con i sistemi adottati dall'istituto cassiere, può gestire il servizio di cassa con metodologie e strumenti informatici che permettano il collegamento diretto tra la Unità organizzativa preposta e l'istituto bancario al fine di consentire lo scambio dei dati e delle documentazioni relativi alla gestione del servizio nonché dell'emissione del mandato informatico.

Art. 42 (Cassa economale)

1. Il Direttore Generale può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno.
2. L'incarico di cassiere è conferito dal Direttore Generale, su proposta del dirigente dell'unità organizzativa competente per il funzionamento ad un impiegato di ruolo per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni, ed è rinnovabile. L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di consegnatario economo.
3. I cassieri sono soggetti al controllo della unità organizzativa competente per il funzionamento dell'Ente. Le verifiche avvengono secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dal responsabile dell'unità organizzativa competente in modo da garantire la correttezza della tenuta della contabilità e il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 43 (Gestione del cassiere)

1. Il cassiere può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con provvedimento del Direttore centrale amministrazione e finanza di un fondo non superiore a Euro 20.000,00 reintegrabile, durante l'esercizio,previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

2. Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di funzionamento e per l'acquisto di piccoli mobili e arredi ciascuna d'importo non superiore a Euro 2.000,00.
3. Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennità di missione, prescindendo dal limite di importo del comma precedente.
4. Per le spese che singolarmente non eccedono Euro 52,00 lo scontrino fiscale, contenente l'oggetto della spesa, è documento giustificativo della spesa stessa. Nei casi in cui la descrizione riportata sia generica lo scontrino fiscale deve essere integrato con una dichiarazione dell'interessato attestante la natura della spesa.
5. Tutti i pagamenti eseguiti con il fondo a disposizione del cassiere possono essere eseguiti previa autorizzazione del dirigente responsabile della struttura proponente la spesa.
6. Le disponibilità del fondo di cassa, reintegrato su rendicontazione delle spese sostenute, al 31 dicembre di ciascun esercizio devono essere giro contate sul conto dell'Istituto cassiere con l'imputazione all'apposito capitolo delle entrate delle partite di giro.

Art. 44 (Riscossioni per delega)

1. Il cassiere può essere delegato a riscuotere e dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute ai dipendenti ed agli organi dell'Ente da pagarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili.
2. E' ammessa facoltà da parte del dipendente di richiedere il pagamento dello stipendio e delle altre competenze mediante accredito ad un conto corrente bancario o postale intestato a suo nome.
3. Il cassiere può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza o di cassaforte, oggetti di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti devono essere annotati in un apposito registro.
4. Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nell'articolo 43.
5. Il cassiere può accettare il pagamento pervenuto direttamente delle prestazioni rese dall'Ente.

Art. 45 (Scritture del cassiere)

1. Il cassiere effettua la registrazione cronologica di tutte le operazioni, anche utilizzando il supporto di strumenti informatici, di cassa da lui eseguite ivi comprese quelle di cui al precedente art. 44, comma 1, con le modalità previste dalle disposizioni emanate in materia dal Direttore centrale amministrazione e finanza.
2. Le somme pervenute direttamente all'Ente sono annotate nel registro di cassa con la stessa data del giorno di ricevimento e versate all'Istituto cassiere entro il mese successivo. Nel momento dell'incasso il cassiere rilascia una apposita bolletta di quietanza in triplice copia, timbrata e progressivamente numerata dalla Unità organizzativa preposta, o nel caso di pagamento di prestazioni soggette a fatturazione sulla base del regolamento delle tariffe la fattura riportante oltre all'oggetto della prestazione, gli estremi dell'avvenuto pagamento. Il cassiere è autorizzato a ricevere il pagamento delle prestazioni anche con moneta elettronica quali il bancomat e le carte di credito

Capo VII Le risultanze della gestione economico-finanziaria

Art. 46 (Rendiconto generale)

1. La dimostrazione dei risultati della gestione annuale dell'Ente è resa attraverso il rendiconto generale costituto da:
   - il conto del bilancio;
   - il conto economico;
   - lo stato patrimoniale;
   - la nota integrativa.
2. Al rendiconto generale sono allegati:
   - la situazione amministrativa;
   - la relazione sulla gestione;
   - la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Almeno quindici giorni prima della data fissata per la deliberazione del Comitato Direttivo, lo schema di rendiconto generale e la relazione sulla gestione sono sottoposti, a cura del Direttore Generale, all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che redige apposita relazione da allegare al predetto schema.
4. Il rendiconto generale è deliberato dal Comitato Direttivo nel mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è trasmesso, corredato degli allegati, nei dieci giorni successivi, ai fini dell'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 47 (Il conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione delle entrate e delle uscite e, come il preventivo finanziario, si articola in due parti:
   - rendiconto finanziario decisionale;
   - rendiconto finanziario gestionale.
2. Il rendiconto finanziario decisionale è compilato secondo lo schema allegato n. 9 al Regolamento approvato con DPR 27 febbraio 2003, n. 97. Il rendiconto finanziario gestionale, compilato secondo lo schema allegato n. 10 al precitato Regolamento, è articolato per capitoli di bilancio e pone in evidenza:
   - le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
   - le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
   - la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
   - il totale delle somme riscosse e di quelle pagate in conto competenza e in conto residui;
   - il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
3. Al rendiconto finanziario decisionale è allega un tabella articolata per funzioni obiettivo.
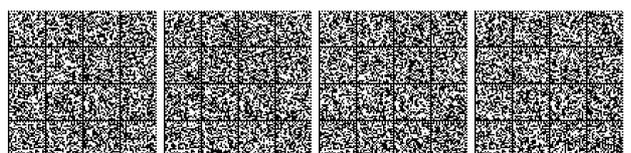
Art. 48 (Il conto economico)

1. Il conto economico, redatto secondo lo schema allegato n. 11 di cui al D.P.R. n. 97/2003, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili. E' accompagnato dal quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti, compilato secondo l'allegato n. 12 al D.P.R. n. 97/2003 citato."
2. Costituiscono elementi positivi del conto economico i trasferimenti correnti, i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, gli interessi attivi e gli altri proventi finanziari, le insussistenze di passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni di beni patrimoniali.
3. Costituiscono componenti negativi del conto economico i costi per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, il valore di godimento di beni di terzi, le spese per gli organi e per il personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari, le imposte e le tasse, la svalutazione dei crediti, le quote di ammortamento e deperimento, le sopravvenienze di passivo, le minusvalenze da alienazioni di beni patrimoniali e le insussistenze di attivo.
4. Sono vietate le compensazioni tra le componenti attive e passive del conto economico.

Art. 49 (Lo stato patrimoniale)

1. Lo stato patrimoniale, redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile in quanto applicabile e trasfuso nell'allegato n. 13 al Regolamento approvato con DPR 27 febbraio 2003 n.97, indica la consistenza, consolidata a livello di ente, degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura dell'esercizio e la natura e l'ammontare delle poste rettificative.
2. Compongono l'attivo patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi. Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui attivi, le anticipazioni, i crediti di durata superiore all'anno. L'attivo circolante è costituito dalle rimanenze, dalle disponibilità liquide, dai crediti verso lo Stato e gli altri enti pubblici e dagli altri crediti di durata inferiore all'anno. Gli elementi dell'attivo patrimoniale sono esposti al netto delle quote di ammortamento o di svalutazione. Le relative variazioni vengono illustrate nella nota integrativa.
3. Compongono il passivo patrimoniale il patrimonio netto, i fondi rischi e oneri, i debiti, i ratei ed i risconti passivi.
4. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine, i beni di terzi e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.
5. Sono vietate le compensazioni tra le partite dell'attivo e del passivo del conto patrimoniale.
6. Allo stato patrimoniale è allegato un elenco descrittivo dei beni immobili di proprietà dell'ente, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
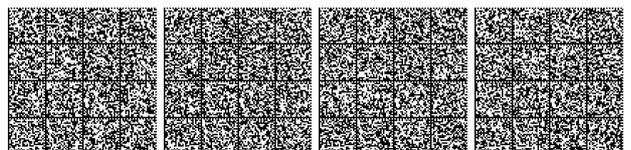
Art. 50 (Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali)

1. Per la iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi valgono, in quanto applicabili, i criteri stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile e dai principi contabili adottati dagli organismi nazionali e internazionali a ciò deputati.
2. Ai fini dell'ammortamento dei beni, al valore iniziale degli stessi si applicano annualmente, a decorrere dall'anno di acquisto, le aliquote di deperimento stabilite dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 maggio 2008 - "Manuale dei Principi e Regole contabili del sistema unico di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni" – pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 134 del 10 giugno 2008 e successive integrazioni e modificazioni.
3. E' assoggettato ad ammortamento annuale anche il costo degli interventi migliorativi su beni di terzi.

Art. 51 (La nota integrativa)

1. La nota integrativa illustra l'andamento della gestione nel suo complesso, riferisce sui fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio e fornisce ogni ulteriore informazione per la migliore comprensione dei dati contabili.
2. La nota integrativa si articola nelle seguenti parti:
   - criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale;
   - analisi delle voci del conto del bilancio;
   - analisi delle voci dello stato patrimoniale;
   - analisi delle voci del conto economico;
   - notizie integrative.
3. Le informazioni contenute nella nota integrativa devono in ogni caso riguardare gli elementi richiesti dall'articolo 2427 del codice civile e dall'articolo 44 del Regolamento approvato con DPR 27 febbraio 2003, n. 97. In particolare:
   - deve essere posta in evidenza la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione e per quelli attivi la loro classificazione in relazione al grado di esigibilità;
   - deve essere riportata la situazione di diritto e di fatto del personale dipendente e di quello comunque in servizio presso l'ente, nonché l'ammontare degli accantonamenti per l'indennità di anzianità e degli altri istituti connessi al trattamento di quiescenza eventualmente erogati;
   - l'elenco dei contenziosi in essere alla data di chiusura dell'esercizio ed i connessi accantonamenti ai fondi rischi ed oneri.

Art. 52 (La situazione amministrativa)

1. La situazione amministrativa, compilata secondo lo schema allegato n. 15 al Regolamento approvato con DPR n. 97/2003, pone in evidenza:
   - la consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nel corso dell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo di cassa alla fine dell'esercizio;

- l'ammontare delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e l'ammontare di quelle rimaste da pagare (residui passivi);
- il risultato finale di amministrazione.

2. In un prospetto riportato in calce alla situazione amministrativa i fondi non vincolati vengono distinti da quelli vincolati e dai fondi destinati al finanziamento delle spese in conto capitale.
3. Si osservano le altre disposizioni recate dell'articolo 45 del Regolamento approvato con DPR n. 97/2003.

Art. 53 (La relazione sulla gestione)

1. La relazione sulla gestione illustra l'andamento della gestione nel suo complesso e pone in evidenza i costi sostenuti e i risultati ottenuti per ciascun servizio, programma e progetto tenendo conto degli obiettivi stabiliti dal programma triennale approvato. Essa viene redatta nel rispetto dell'articolo 2428 del codice civile, in quanto applicabile.
2. La relazione annuale predisposta dall'Organismo di cui all'art. 21 riferisce, altresì, sui risultati conseguiti dagli organi di vertice nell'esercizio di riferimento in relazione all'arco temporaneo del loro mandato.

Art. 54 (La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti)

1. La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti deve contenere valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e sulla realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all'inizio dell'esercizio, evidenziando le cause che ne hanno impedito il raggiungimento.
2. Il Collegio dei Revisori deve, in particolare:
   a. attestare:
      - la corrispondenza dei dati del rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla contabilità generale dell'ente;
      - l'esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;
      - la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
      - l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.
   b. effettuare analisi e fornire informazioni in ordine alla stabilità dell'equilibrio del bilancio e, in caso di disavanzo, fornire informazione sulla struttura dello stesso e le prospettive di riassorbimento;
   c. esprimere valutazioni sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
   d. dverificare l'osservanza delle norme che presiedono alla formazione del rendiconto generale e dei suoi allegati;
   e. esprimere motivato parere sull'approvazione o meno del rendiconto generale da parte degli organi a ciò deputati.
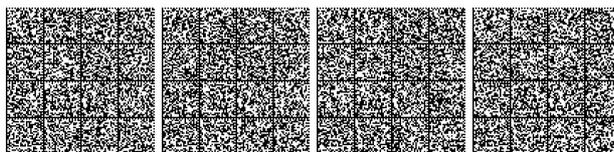
TITOLO I
CARATTERI GENERALI GESTIONE FINANZIARIA

Capo 1 Principi generali

Art. 55 (Riaccertamento dei residui e inesigibilità dei crediti)

1. Al termine dell'esercizio finanziario l'Unità organizzativa competente compila la situazione dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui è articolata per capitolo e per anno di competenza.
2. La situazione dei residui deve rappresentare la consistenza dei residui al 1° gennaio riportando le somme riscosse quelle pagate quelle cancellate perché non più dovute o non più realizzabili nonché quelle ancora da pagare o da riscuotere.
3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati dopo aver espletato tutti gli atti necessari a ottenere la riscossione , fatto salvo il caso che tale operazione comporti un onere maggiore rispetto a quanto si deve riscuotere. Trascorsi due anni dalla loro iscrizione in bilancio i residui attivi possono essere ridotti od eliminati d'ufficio nel caso in cui l'importo non sia superiore a Euro 51,65.
4. Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di una apposita delibera da parte del Comitato Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti che in materia esprime un proprio parere.
5. In sede di bilancio consuntivo il Direttore Generale valuta, sulla base di criteri di esigibilità, la consistenza dei residui passivi disponendo la cancellazione dalle scritture contabili per i residui presenti da più tempo in bilancio e di incerto pagamento.
6. La situazione dei residui è allegata al rendiconto generale e viene accompagnata da una nota del Collegio dei Revisori dei Conti che si esprime sulla fondatezza degli stessi

Art. 56 (Trasferimenti dei residui)

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo separatamente dagli stanziamenti di competenza.

Art. 57 (Sistema di contabilità economica)

1. L'Ente adotta un sistema di contabilità economica basato sulle rilevazioni analitiche per centri di costo avente come finalità la valutazione economica dell'attività.
2. Il sistema collega le risorse impiegate ai risultati conseguiti allo scopo di monitorizzare i costi, i rendimenti e i risultati dell'azione svolta dalle strutture.
3. Le strutture provvedono a rilevare i dati riguardanti l'attività di propria competenza secondo i criteri e i metodi previsti dal sistema predetto.
4. La contabilità economica per centri di costo identifica : il piano dei conti, i centri di costo e i servizi erogati.

5. Il piano dei conti costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario per il controllo di gestione.
6. I centri di costo vengono individuati in coerenza con il centro di responsabilità amministrativa di cui all'art.8 del d.lgs.177/2009.
7. I servizi sono il risultato della attività svolta da ogni centro di costo per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente. I servizi possono essere suddivisi in servizi finali e servizi strumentali, su questa base il Comitato Direttivo individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, efficacia e di economicità della gestione.
8. Il Direttore Generale, tenendo conto delle esigenze della gestione, modifica ed integra il piano dei conti di cui al comma 5 dandone comunicazione al Comitato Direttivo.

Art. 58 (Sistema di scritture)

1. Le scritture contabili relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo sia in conto competenza che in conto residui la situazione degli accertamenti e degli impegni, nonché delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Sono tenute dall'ente le seguenti scritture:
   - Partitario degli accertamenti dove è rappresentato lo stanziamento iniziale,le variazioni successive,le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata
   - Partitario degli impegni dove è rappresentato lo stanziamento iniziale,le variazioni successive,le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo di uscita.
   - Partitario dei residui contenente per capitolo ed esercizio di provenienza la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, eventuali variazioni e quanto resta da riscuotere o pagare.
   - Giornale cronologico degli ordinativi di incasso e dei mandati.

TITOLO II
Gestione patrimoniale

Art. 59 (Beni)

1. I beni dell'Ente si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 60 (Inventario dei beni immobili)

1. Gli inventari dei beni immobili evidenziano:
   - la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati;
   - il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
   - le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

- il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
- gli eventuali redditi.

Art. 61 (Consegnatari dei beni immobili)

1. I beni immobili sono dati in consegna ad un ufficio da individuare con apposito provvedimento indicato dal Direttore Generale il quale è responsabile dei beni allo stesso affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato.
2. La consegna si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve, con l'assistenza di un dirigente incaricato dal Direttore Generale.

Art. 62 (Classificazione dei beni mobili)

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
   - mobili, arredi, macchine di ufficio;
   - materiale bibliografico;
   - strumenti tecnici, attrezzature in genere,
   - automezzi ed altri i mezzi di trasporto;
   - altri beni mobili.

Art. 63 (Inventario dei beni mobili)

1. Tutti i beni che entrano nel patrimonio devono essere registrati, in ordine cronologico e secondo una numerazione progressiva, su appositi registri inventario tenuti anche con modalità informatica.
2. L'inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
   - la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
   - il luogo in cui si trovano;
   - la quantità o il numero;
   - la classificazione " nuovo" , "usato", "fuori uso";
   - titolo di appartenenza proprietà , ecc.
   - il valore
3. Il materiale bibliografico, ad eccezione di quello acquistato per essere distribuito quale strumento di lavoro o aggiornamento professionale, è registrato in appositi elenchi cronologici tenuti da impiegati all'uopo incaricati.

Art. 64 (Beni in uso)

1. I beni immobili e i beni mobili in uso gratuito a terzi devono essere registrati in un apposito registro tenuto presso la struttura che ha in dotazione i beni stessi.

Art. 65 (Criteri di valutazione dei beni patrimoniali)

1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al valore determinato sulla base della normativa vigente.
2. I mobili, gli impianti ed i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti ad altro titolo, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione.
3. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Le quote di ammortamento dei beni, calcolate sulla base della residua possibilità di utilizzazione del bene, sono determinate dalla Unità organizzativa preposta e illustrate nella relazione al bilancio consuntivo dell'Ente.
4. La partecipazione in società enti o consorzi sono valutate sulla base dell'art. 2426 del codice civile. Le rimanenze sono valutate al costo d'acquisto o di mercato.

Art. 66 (Consegnatari dei beni mobili)

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria, i materiali di consumo e i beni di valore non superiore a 100,00 euro, vengono presi in carico,con apposito buono, dal consegnatario che è responsabile della conservazione,gestione,manutenzione e vigilanza dei beni in dotazione. Il consegnatario è nominato dal dirigente della struttura organizzativa,il quale provvede ad individuare anche il sostituto del consegnatario per i soli casi di impedimento e di assenza. Gli incarichi sono rinnovabili e non possono essere in alcun modo delegati, ferma restando la responsabilità dell'eventuale sostituto.
2. Gli utilizzatori possono essere chiamati a rispondere, a richiesta del dirigente, per debito di vigilanza e d'uso, del materiale, inventariato o meno, loro affidato per i compiti d'istituto, sia per quanto riguarda la custodia, sia per quanto riguarda la conservazione ed il corretto uso. Essi hanno l'obbligo di adottare, con ogni diligenza, tutte le misure idonee alla conservazione del bene, nonché quello di segnalare tempestivamente al consegnatario dei beni mobili ogni perdita o deterioramento.
3. Il consegnatario a sua volta deve provvedere a periodiche verifiche parziali nonché alla ricognizione generale ed all'eventuale rinnovo dell'inventario. Il consegnatario è tenuto a segnalare al proprio dirigente ogni irregolarità riscontrata ed è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni stessi.
4. In caso di sostituzione del consegnatario la presa in carico dei beni da parte del nuovo consegnatario ha luogo previa materiale ricognizione dei beni.
5. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario che assiste alla consegna.
6. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso la Unità organizzativa preposta e l'altro presso il consegnatario dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.

Art. 67 (Carico e scarico dei beni mobili)

1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dal consegnatario.
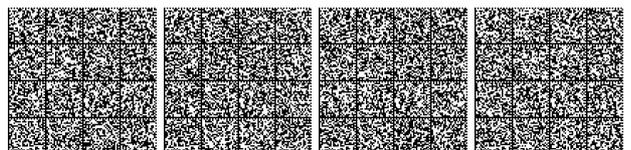
2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Direttore Generale sulla base di una motivata proposta del consegnatario.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica altresì, l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili. Il provvedimento di discarico ha effetti contabili, ma lascia integra e impregiudicata l'azione di responsabilità.
4. Dopo l'esperimento di un tentativo di vendita i beni cancellati dagli inventari sono conferiti alla Croce Rossa Italiana , a scuole, enti di assistenza e beneficenza, istituzioni scientifiche e culturali, che rilasciano apposita ricevuta di acquisizione, oppure nel caso di rifiuto, a privati senza alcun aggravio di spesa per l'Ente ovvero l'invio alla pubblica discarica.
5. Il consegnatario, in base agli atti o ai documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 68 (Chiusura annuale degli inventari)

1. Gli inventari sono chiusi dal consegnatario al termine di ogni anno finanziario.

Art. 69 (Ricognizione dei beni mobili)

1. Il consegnatario provvede almeno ogni cinque anni alla rinnovazione degli inventati, previa ricognizione dei beni e relativa opportuna rivalutazione.

Art. 70 (Materiali di consumo)

1. Il consegnatario provvede alla tenuta di idonea contabilità per quantità e per specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo che non vengono immediatamente utilizzati.
2. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli uffici è effettuato mediante richiesta dei rispettivi dirigenti.

Art. 71 (Gestione degli Automezzi)

1. Il consegnatario controlla il corretto uso degli automezzi e degli altri mezzi di trasporto accertando che:
   a. La loro utilizzazione sia conforme ai servizi d'istituto;
   b. Il rifornimento dei carburanti, la sostituzione dei lubrificanti ed i percorsi effettuati siano annotati in apposito libretto di macchina.
2. Il consegnatario provvede, mensilmente, a redigere un prospetto sintetico relativo al consumo dei carburanti e dei lubrificanti, alla manutenzione ordinaria e alle piccole riparazioni al fine degli opportuni riscontri.

Art.72 (Uso degli automezzi)

1. Gli automezzi son utilizzati solo per esigenze di servizio e non in modo esclusivo dalle singole unità organizzative, previa autorizzazione del dirigente responsabile.
2. Ogni autovettura è dotata di un registro nel quale vengono giornalmente annotati dall'autista, che sulla stessa ha espletato il proprio servizio, i rifornimenti di carburante e lubrificante effettuati e il numero di chilometri di percorrenza effettuati, indicando il chilometraggio quale risulta dal contachilometri al momento di inizio del servizio e quello al momento di termine del servizio stesso.
3. La guida degli autoveicoli è riservata esclusivamente al personale che, in base alla qualifica rivestita, è addetto a tali mansioni.
4. Il Presidente, in relazione alla carica ricoperta e alle funzioni espletate nonché ai compiti di rappresentanza connessi, dispone di un'autovettura di servizio.

TITOLO III
Attività negoziale

Art. 73 (Norme generali)

1. DigitPA ha piena autonomia negoziale e provvede agli acquisti, alle forniture, alle vendite, ai lavori, alle locazioni ed ai servizi in genere, necessari per il suo funzionamento ed i propri fini istituzionali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione.

Art. 74 (Acquisto di beni e servizi con il sistema delle convenzioni Consip)

1. DigitPA può ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisto di servizi e forniture, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per procedere in maniera autonoma all'acquisto di servizi e forniture comparabili.

Art. 75 (Programmazione negoziale)

1. Il Comitato direttivo, nell'ambito del Piano triennale, delibera il piano relativo agli affidamenti dei contratti pubblici, le cui procedure hanno avvio con la determinazione a contrattare di cui al successivo articolo 77
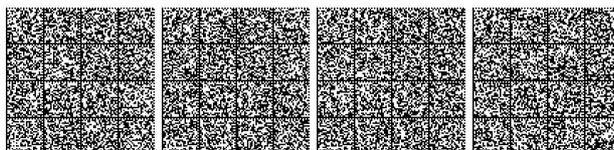
Art. 76 (Determinazione a contrattare)

1. Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e dei programmi definiti dal Comitato direttivo, la volontà dell'Ente di provvedere mediante contratto è espressa con apposito atto denominato: «determinazione a contrattare».
2. La determinazione a contrattare, la scelta della forma di contrattazione, delle modalità essenziali del contratto, del relativo capitolato sono di competenza del Direttor Generale che, anche ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, può delegare i dirigenti nel rispetto degli atti di programmazione definiti dal Comitato direttivo.
3. La determinazione a contrattare deve contenere:
   a) il fine che si intende perseguire con il contratto ed i vantaggi che si intendono ottenere per il soddisfacimento dell'interesse pubblico;
   b) l'oggetto del contratto;
   c) l'importo a base di gara;
   d) il termine o la durata del contratto;
   e) la procedura di scelta del contraente;
   f) il criterio di aggiudicazione;
   g) il responsabile del procedimento;
   h) il capitolo di bilancio sul quale deve gravare la spesa o deve essere iscritta l'entrata.

Art. 77 (Responsabile unico del procedimento)

1. In sede di determinazione a contrarre è nominato il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuato, salvo diversa disposizione di legge, nella persona del dirigente o del funzionario dell'unità organizzativa competente per materia.
2. Il responsabile unico del procedimento è altresì responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. Il nome, l'unità organizzativa e la sede del responsabile unico del procedimento è reso pubblico in forma adeguata e, in ogni caso, nel bando o avviso nonché, con riferimento alle procedure ristrette e alle procedure negoziate, nelle rispettive lettere d'invito.

Art. 78 (Procedure di scelta del contraente)

1. Al fine di individuare gli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, di cui al precedente articolo 74, DigitPA utilizza di norma le procedure aperte e ristrette, previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. Nella determinazione a contrattare è adeguatamente motivato il ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando, nonché al dialogo competitivo, nel rispetto delle ipotesi e dei presupposti previsti, rispettivamente, dagli articoli 56, 57 e 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
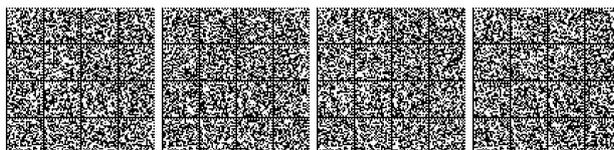
Art. 79 (Criteri di aggiudicazione)

1. DigitPA aggiudica i contratti pubblici selezionando la migliore offerta con i seguenti criteri:
   a) il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa, per i contratti passivi;
   b) il prezzo più alto, per i contratti attivi.
2. La scelta del criterio di aggiudicazione più adeguato è operato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto contrattuale ed è menzionato sulla determinazione a contrattare.

Art. 80
(Commissioni giudicatrici - Commissioni di congruità - Commissioni valutazione requisiti)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dall'art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dal suo regolamento di esecuzione.
2. La Commissione giudicatrice è nominata con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del dirigente della unità organizzativa competente per materia.
3. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, la valutazione è demandata al Responsabile del procedimento nominato nella determinazione a contrattare.
4. Nel caso in cui occorre procedere alla valutazione di offerte sospette di essere anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86, comma 1 (prezzo più basso), comma 2 (offerta economicamente più vantaggiosa) o comma 3 (in ogni caso a discrezione), la verifica in contraddittorio è effettuata rispettivamente dal Responsabile del procedimento o dalla Commissione giudicatrice. Inoltre, è sempre possibile nominare una apposita Commissione di congruità per esaminare le giustificazioni prodotte, che opera secondo le norme stabilite dall'art. 88, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e dal suo regolamento di esecuzione.
5. La Commissione di congruità è nominata con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del responsabile del procedimento contrattuale.
6. In caso di procedure ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di dialogo competitivo, la fase di qualificazione e la fase di dialogo sono demandate ad una apposita Commissione di valutazione requisiti o, in mancanza, al responsabile del procedimento contrattuale.
7. La Commissione di valutazione requisiti è nominata con deliberazione del Direttore Generale su proposta del dirigente della unità organizzativa competente per materia, sentito il responsabile del procedimento contrattuale.
8. Il compenso spettante ad eventuali componenti esterni delle Commissioni giudicatrici, delle Commissioni di congruità o delle Commissioni di valutazione requisiti, nominati nei casi previsti dalla legge, è determinato dal Direttore generale sulla base delle tariffe professionali applicabili ovvero dei corrispettivi correnti di mercato.

Art. 81 (Aggiudicazione)

1. L’aggiudicazione provvisoria è di competenza del Responsabile del procedimento, ovvero delle Commissioni giudicatrici o di congruità ove nominate, e risulta dai relativi verbali.
2. L’aggiudicazione definitiva è di competenza del Direttore Generale, ovvero del dirigente da questi delegato ad assumere la determinazione a contrattare di cui al precedente articolo 76.
3. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali.

Art. 82
(Acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite mercato elettronico e sistema dinamico di acquisizione)

1. Anche in alternativa alle procedure di acquisizione di cui al precedente articolo 78, DigitPA procede all’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso il “mercato elettronico della pubblica amministrazione” di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip s.p.a., ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dallo stesso DigitPA ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. Avvalendosi del mercato elettronico, DigitPA può effettuare acquisti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte presenti o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta. Nel caso di richiesta di offerta, il Responsabile del procedimento fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all’articolo 122, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Nel caso di servizi e forniture di importo pari o inferiore ai 20.000,00 euro ovvero nei casi in cui è possibile procedere mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, l’acquisto può avvenire tramite ordine diretto ad un solo fornitore o prestatore.
3. La scelta di avvalersi del mercato elettronico è effettuata con deliberazione del Direttore generale il quale individua il dirigente ovvero il funzionario abilitato all’utilizzo del sistema. Il Direttore generale individua il soggetto abilitato ad agire sul mercato elettronico tra i dirigenti ed i funzionari dell’Ente che abbiano comprovata esperienza in ambito informatico e può designarlo in via generale, fino a revoca espressa.
4. Al termine della procedura informatica, il dirigente ovvero il funzionario designato, previa deliberazione di approvazione del Direttore generale, è autorizzato a concludere il relativo contratto informatico nei limiti dell’importo ivi indicato.
5. Per l’acquisizione di servizi e forniture tipizzati e standardizzati, DigitPA, con deliberazione del Direttore generale, può istituire un sistema dinamico di acquisizione secondo le modalità previste dall’articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Una volta istituito tale sistema, la scelta di ricorrervi per l’aggiudicazione di un appalto specifico è rimessa al responsabile della struttura organizzativa interessata, previa informazione al Direttore generale il quale può avocare a sé la decisione di procedere in tal senso.

6. Il ricorso al mercato elettronico ed al sistema dinamico di acquisizione avviene nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 73, e non può essere utilizzato in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza tra imprese.

Art. 83 (Stipulazione ed approvazione dei contratti)

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto, di norma entro il termine di sessanta giorni. In ogni caso, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo motivate ragioni di particolare urgenza o diversa disposizione di legge.
2. I contratti sono stipulati dal Direttore Generale ovvero dal dirigente da questi delegato ad assumere la determinazione a contrattare di cui al precedente articolo 77.
3. Salvo diversa previsione di legge, i contratti sono stipulati mediante scrittura privata ovvero in forma elettronica, nonché, in relazione ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, anche nella forma di scambio di corrispondenza. Le spese inerenti sono a carico delle controparti.

Art. 84 (Repertorio dei contratti)

1. Ciascuna unità organizzativa tiene un registro dei contratti di competenza, assicurando la conservazione dei contratti stessi fino alla scadenza dei termini di prescrizione delle relative obbligazioni.
2. Presso un Ufficio dell'amministrazione appositamente individuato è istituito il Repertorio centrale, contenente le annotazioni di tutti i contratti di cui l'Ente è parte.
3. La tipologia e le soglie dei contratti da registrare nel Repertorio di cui al comma precedente sono stabilite con deliberazione del Direttore Generale.

Art. 85 (Condizioni e clausole contrattuali)

1. I contratti stabiliscono in maniera certa ed inequivocabile i termini di esecuzione delle prestazioni, la durata del rapporto contrattuale, le relative condizioni e garanzie, nonché le penalità da applicare nel caso di inadempienza o ritardo nella esecuzione, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Ente.
2. Per le spese correnti, la durata del contratto non può superare i nove anni.
3. Si può prescindere dalla cauzione per i contratti di importo inferiore ad euro 20.000,00 esclusi gli oneri fiscali. Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei privati contraenti.
4. Il dirigente che stipula il contratto è tenuto ad accertare i poteri di rappresentanza del soggetto privato sottoscrittore.
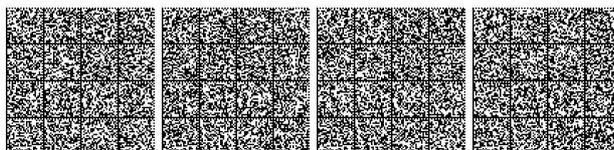
Art. 86 (Collaudo e verifica di conformità)

1. I lavori sono soggetti a collaudo od a verifica di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, i servizi e le forniture sono soggetti a verifica di conformità od a verifica di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, delle disposizioni regolamentari vigenti e delle clausole stabilite nel singolo contratto.
2. Il collaudo o la verifica di conformità è effettuato in forma individuale o collegiale da personale dell'Ente in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, in casi di particolare complessità tecnica o di indisponibilità delle risorse professionali interne, da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori è effettuata con deliberazione del Direttore Generale, che determina anche i compensi da attribuire ad eventuali componenti esterni, in rapporto alla durata e alla rilevanza delle prestazioni.
3. Nel caso in cui l'importo dei servizi o delle forniture non superi la soglia di rilievo comunitario, l'atto formale di verifica di conformità può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato direttamente dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile unico del procedimento, ovvero da un funzionario tecnico all'uopo da questi incaricato e vistato dal medesimo responsabile unico del procedimento.
4. Il collaudo e la verifica di conformità o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano svolto funzioni nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza, di esecuzione dei lavori o abbiano comunque partecipato al procedimento di acquisizione di servizi e forniture.
5. Il verbale di collaudo e il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione sono allegati alla documentazione giustificativa della spesa ai fini dell'ordinativo di pagamento.

Art. 87 (Sistema delle acquisizioni in economia)

1. Le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.
2. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante:
a) amministrazione diretta, nella quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ente;
b) cottimo fiduciario, in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
3. Per ogni acquisizione in economia l'Ente opera attraverso un Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 77; l'Ente attribuisce le funzioni di Responsabile del procedimento al Dirigente della unità organizzativa competente per materia.
4. Nessuna prestazione di lavori, servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 88 (Acquisizione di lavori in economia)

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro (IVA esclusa).

2. Sono eseguibili in economia i lavori ascrivibili alle seguenti categorie generali:
   a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
   b) manutenzione di opere o di impianti;
   c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
   d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
   e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
   f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro (IVA esclusa), l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite un apposito elenco di operatori economici predisposto dall'Ente. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 89 (Acquisizione di servizi e forniture in economia)

1. Le acquisizioni di servizi e forniture in economia sono ammesse per importi inferiori a 193.000 euro (IVA esclusa); tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia di servizi e forniture è ammesso in relazione all'oggetto delle singole voci di spesa di seguito indicate:
   a. servizi per la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
   b. locazione per breve periodo di locali, compresi gli arredi e le attrezzature di funzionamento, per l'espletamento di concorsi, esami, cerimonie e manifestazioni connesse ai compiti d'istituto;
   c. spese di informazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di testi, opuscoli, manifesti, audiovisivi;
   d. servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
   e. spese per divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
   f. fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
   g. servizi postali, telegrafici, telex e telefonici;
   h. spese per accertamenti medico-fiscali;
   i. spese per funzionamento di commissioni, gruppi di lavoro e altri organi consultivi dell'Ente;
   j. servizi di fornitura pasti, catering e sostitutivo mensa;
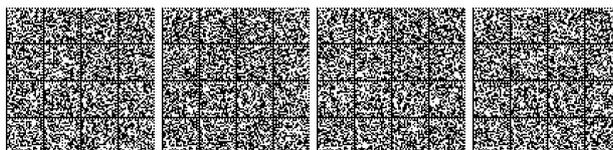
k. servizi e forniture occorrenti per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;
l. servizi di traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, deregistrazione, dattilografia, correzione bozze e, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'Ente non possa provvedervi con il proprio personale;
m. servizi di stampa, riproduzione, tipografia, litografia o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica e servizi di rilegatura di libri e pubblicazioni
n. servizi di spedizioni, trasporti, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, traslochi;
o. servizi di agenzia viaggi e trasporto del personale;
p. servizi di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;
q. fornitura di materiale di cancelleria, materiali di consumo e materiale informatico occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi di manutenzione, riparazione e noleggio di macchine, mobili ed attrezzature di ufficio;
r. fornitura e servizi di manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, lettori di badge e materiale informatico di vario genere, nonché servizi informatici;
s. fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
t. corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
u. servizi di assicurazione;
v. servizi di manutenzione ordinaria dei locali in affitto, servizi di manutenzione aree verdi e giardinaggio, servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, compreso l'acquisto di materiale igienico sanitario e servizi di vigilanza e reception;
w. servizi di archiviazione anche su supporto informatico, deposito e custodia di documentazione;
x. acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
y. forniture e servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le normali procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione;
z. spese necessarie ai servizi di economato.

3. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro (IVA esclusa) e fino alla soglia di cui al precedente comma 1, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite un apposito elenco di operatori economici predisposto dall'Ente. Per servizi o forniture inferiori a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 90 (Casi particolari)

1. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
   a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
   b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 91 (Norme procedurali per le acquisizioni in economia)

1. Il ricorso al sistema in economia avviene previa deliberazione del Direttore Generale o del dirigente all'uopo delegato, anche ai fini dell'assunzione dei relativi impegni di spesa, e reca l'indicazione dei presupposti che rendono possibile il ricorso al predetto sistema e dei motivi di opportunità che lo giustificano nel caso concreto.
2. Nell'affidamento mediante cottimo fiduciario, la scelta delle imprese di fiducia da invitare alla gara informale avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite un elenco di operatori economici che sarà predisposto dall'Ente sulla base di un apposito regolamento interno da emanare con delibera del Comitato direttivo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. La lettera di richiesta di preventivo contiene i seguenti elementi:
   a. oggetto della acquisizione in economia;
   b. modalità di redazione del preventivo e termine per la ricezione dello stesso;
   c. eventuali garanzie richieste;
   d. caratteristiche tecniche eventualmente descritte in apposito capitolato speciale, specifiche tecniche, progetto esecutivo o perizia estimativa, da allegare alla lettera d'invito e facenti parte integrante della stessa;
   e. se necessario, indicazioni relative alla effettuazione del sopralluogo presso i luoghi ove devono essere realizzati i lavori, prestati i servizi o consegnate le forniture;
   f. qualità e le modalità di esecuzione;
   g. termine di esecuzione o di consegna;
   h. penalità previste;
   i. modalità di pagamento;
   j. criterio in base al quale sarà effettuata la scelta del contraente: la scelta è effettuata, di norma, secondo il criterio del prezzo più basso; può farsi ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se le peculiarità del lavoro, servizio o fornitura da acquisire lo impongano; in tale ultimo caso la lettera indica gli elementi e i parametri, in ordine di importanza, in base ai quali avverrà la valutazione del preventivo;
   k. termine e modalità per la presentazione del preventivo;
   l. dichiarazione che l'impresa deve rilasciare in ordine all'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
   m. indicazione della struttura organizzativa responsabile del procedimento, nonché il nominativo del Responsabile del procedimento;
   n. il giorno e l'ora stabiliti per la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;
   o. ogni ulteriore indicazione necessaria, avuto riguardo alla specificità dell'acquisizione.

4. La richiesta di preventivo, di norma, è inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e contestualmente per telefax, ovvero tramite posta elettronica certificata. Nei casi di documentata urgenza può prescindersi dall'invio a mezzo raccomandata a.r. ed anche dalla richiesta in forma scritta.
5. Il preventivo deve essere redatto secondo quanto previsto nella lettera di invito ed essere inviato in busta chiusa; nei casi di documentata urgenza è consentito l'invio del preventivo anche a mezzo fax oppure tramite posta elettronica.
6. Ove pervenga un solo preventivo di spesa si potrà procedere all'affidamento all'unico offerente, salvo nel caso il Responsabile del procedimento ritenga opportuno o conveniente ripetere la procedura, invitando l'offerente ed altre imprese diverse da quelle già interpellate.
7. All'esame dei preventivi pervenuti provvede il Responsabile del procedimento; in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere nominata una Commissione giudicatrice ai sensi del precedente articolo 80. L'apertura delle offerte economiche avviene in seduta pubblica. Delle operazioni relative all'esame dei preventivi è redatto apposito verbale.
8. I lavori, servizi e forniture acquisiti in economia sono soggetti, entro venti giorni dalla consegna o dall'esecuzione, ad attestazione di regolare esecuzione, cui consegue la liquidazione ed il pagamento secondo le ordinarie previsioni del presente regolamento.
9. L'ordine dei lavori, delle forniture e dei servizi è effettuato mediante lettera o altro atto scritto dell'Ente e deve essere accettato per iscritto dall'impresa affidataria.

Art. 92 (Acquisto, permuta, locazione attiva e passiva di immobili)

1. I contratti per l'acquisto, la permuta e la locazione attiva e passiva di immobili sono preceduti dalla valutazione di congruità della spesa in rapporto ai prezzi di mercato, effettuata da apposita commissione nominata con deliberazione del Direttore Generale.

TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 93 (Sistemi di elaborazione automatica dei dati)

1. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali l'Ente si avvale di un sistema di elaborazione automatica dei dati concordato nelle modalità di realizzazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato -.

Art. 94 (Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti- principi generali)

1. Agli Amministratori ed al personale dell'Ente si applicano le disposizioni in materia di responsabilità vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
2. La denuncia per danno erariale è inoltrata alla Procura competente della Corte dei Conti e comunicata al Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La denuncia è informata ai criteri indicati dalla Procura generale della Corte dei Conti.
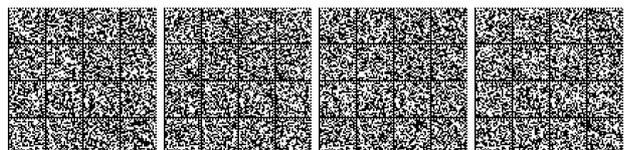
Art. 95 (Disposizioni transitorie e finali)

1. L'attività amministrativo-contabile di DigitPA , per quanto non previsto dal presente regolamento, si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica e delle norme fiscali e civilistiche vigenti. In particolare si fa rinvio alle norme, di cui al regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 ed al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 concernenti, rispettivamente, nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo ordinamento, alla legge 31 dicembre 2009 n. 196 riguardante la legge di contabilità e finanza pubblica, al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante il regolamento sull'amministrazione e contabilità degli enti pubblici ed agli schemi e prospetti contabili in esso contenuti, nonché al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in quanto compatibili.
2. I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o della indizione della gara.
3. Gli importi presenti negli articoli del presente regolamento possono essere annualmente aggiornati in base all'indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre a valere per l'anno successivo.

Art. 96 (Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.

11A00442

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2010.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2011.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onerificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2011 è determinato in 5.000 unità, così ripartito nelle cinque classi:

- Cavaliere di Gran Croce n° 25;
- Grande Ufficiale n° 130;
- Commendatore n° 555;
- Ufficiale n° 720;
- Cavaliere n° 3570.

La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito del presente decreto è fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui all'art. 1 le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

11A00157

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 gennaio 2011.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Scuola di psicoterapia Ericksoniana» ad istituire e ad attivare nella sede di Paternò un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;
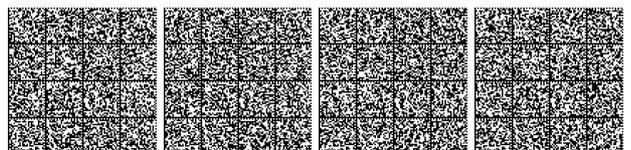
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale la «Scuola di psicoterapia Ericksoniana» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Paternò (Catania) - via Vacca, 35 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità;

Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione del 17 dicembre 2010, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che a fronte del modello teorico che si ispira alla tradizione dell'ipnosi e dell'approccio sistemico-strategico, la trattazione presente nella domanda è però priva di coerenza e consistenza tanto teorica quanto clinico-applicativa; inoltre lo staff dei proponenti e dei docenti non è sufficientemente qualificata, nello specifico modello teorico, per una scuola di specializzazione post-universitaria;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'istituto «Scuola di psicoterapia Ericksoniana» con sede in Paternò (Catania) - via Vacca, 35, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A00227

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Marcoci Alina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Marcoci Alina Maria, nata a Tirgu Carbunesti (Romania) il 28 marzo 1976, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia di Craiova - facoltà di ostetrica e assistenza sanitaria nel settembre del 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente rumena in data 18 ottobre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che soddisfa tutte le condizioni di preparazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V, punto 5.2.2. dell'atto comunitario ricordato.»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate, specializarea Asistenta medicala generala» conseguito in Romania presso l'Università di medicina e farmacia di Craiova - facoltà di ostetrica e assistenza sanitaria nel settembre del 2009, dalla sig.ra Marcoci Alina Maria, nata a Tirgu Carbunesti (Romania) il 28 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Marcoci Alina Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00147

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Elena De La Rosa Muñoz , di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 22 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elena De La Rosa Muñoz nata a Madrid (Spagna) il giorno 13 giugno 1985, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato in data 9 luglio 2010 dalla «Universidad Rey Juan Carlos» - Madrid (Spagna), al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en odontologia» rilasciato dalla «Universidad Rey Juan Carlos» - Madrid (Spagna), in data 9 luglio 2010 alla sig.ra Elena De La Rosa Muñoz, nata a Madrid (Spagna) il giorno 13 giugno 1985, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Elena De La Rosa Muñoz è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00148

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Barbara Jursova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Barbara Jursova nata a Zilina (Repubblica slovacca) il giorno 21 novembre 1980, di cittadinanza ceca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorka medicíny "MUDr"» rilasciato in data 26 maggio 2005 con il n. 1411/2005/0073 dalla «Università Masaryk di Brno» - Repubblica Ceca, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorka medicíny "MUDr"» rilasciato dalla «Università Masaryk di Brno» - Repubblica Ceca, in data 26 maggio 2005 con il n. 1411/2005/0073 alla sig.ra Barbara Jursova, nata a Zilina (Repubblica slovacca) il giorno 21 novembre 1980, di cittadinanza ceca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Barbara Jursova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00149

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.Carlos Vigil de Quiñones Otero, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 4 settembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Carlos Vigil de Quiñones Otero nato a Madrid (Spagna) il giorno 2 gennaio 1984, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 4 luglio 2008 dalla «Universidad Alfonso X El Sabio» - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla «Universidad Alfonso X El Sabio» - Spagna, in data 4 luglio 2008 al sig. Carlos Vigil de Quiñones Otero, nato a Madrid (Spagna) il giorno 2 gennaio 1984, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Carlos Vigil de Quiñones Otero è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli

odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00150

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Lepadatu Iliescu Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iliescu Violeta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in romania presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Lepadatu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest nell'anno 1998 dalla sig.ra Lepadatu Violeta, coniugata Iliescu, nata a Galati (Romania) il giorno 3 agosto 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lepadatu Violeta, coniugata Iliescu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00151

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Negut Malacu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Malacu Gabriela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in roma-

nia presso la scuola postliceale sanitaria «Christiana» di Focsani nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Negut;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Focsani nell'anno 1999 dalla sig.ra Negut Gabriela, coniugata Malacu, nata a Vidra (Romania) il giorno 7 dicembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Negut Gabriela, coniugata Malacu, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00152

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2010.

Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della società Aeroporti di Puglia S.p.a. (Decreto n. 56083).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'accordo governativo del 12.06.2009, di recepimento dell'intesa del 19.05.2009 intervenuta presso la Regione Puglia, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la Aeroporti di Puglia Spa, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative che verranno poste in CIGS a partire dal 01.11.2009;

Visto il decreto n. 49800 del 03.02.2010 con il quale con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società Aeroporti di Puglia Spa, per il periodo dal 01.11.2009 al 30.04.2010;

Visto il decreto n. 55042 del 02.11.2010 con il quale con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società Aeroporti di Puglia Spa, per il periodo dal 01.05.2010 al 31.10.2010;

Vista l'istanza presentata in data 23.11.2010, con la quale la società Aeroporti di Puglia Spa, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 01.11.2010 al 30.04.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 25 unità lavorative, per il periodo dal 01.11.2010 al 30.04.2011

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società AEROPORTI DI PUGLIA SPA, per il periodo dal 01.11.2010 al 30.04.2011

Unità: Bari (BA), Brindisi (BR), Foggia (FG) e Grottaglie (TA).

Matricola INPS: 0905242048

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4.

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

11A00079

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2010.

Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema della sciabica da natante senza chiusura (boat seines) così come definito dall'articolo 2, par. 1, lett.ii) del Regolamento (CE) n. 1967/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto in particolare l'art. 19 del citato regolamento che dispone la predisposizione da parte degli Stati membri di un piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con sciabica da natante e la relativa adozione, nonché l'attuazione di un adeguato monitoraggio scientifico;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 lettera *ii)* del reg. (CE) n. 1967/2006 per sciabica da natante deve intendersi «reti da circuizione e sciabiche trainate, azionate e tirate per mezzo di funi e verricelli da un peschereccio in movimento o all'ancora e non rimorchiate dal motore principale, composte da due bracci laterali e da una tasca centrale a forma di cucchiaio o munita di sacco nella parte posteriore»;

Considerato lo stato delle conoscenze delle attività di pesca svolte tradizionalmente in Italia dalle imbarcazioni dedite alla pesca del bianchetto (Sardina pilchardus), del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodytes cicerelus) con sciabica da natante e circuizione senza chiusura (boat seines), così come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *ii)* del reg. (CE) n. 1967/2006;

Vista la nota n. 23843 con cui il piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema sciabica da natante e circuizione senza chiusura (boat seines) è stato trasmesso alla Commissione europea per consentirle di presentare le proprie osservazioni;

Ritenuto necessario adempiere alle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottato il Piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema sciabica da natante e circuizione senza chiusura (boat seines), così come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *ii)* del reg. (CE) n. 1967/2006, allegato al presente decreto.

2. L'esecuzione del piano di monitoraggio scientifico è assegnato, in via sperimentale, all'Associazione temporanea di scopo costituita dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) quale mandataria, nell'ambito del progetto di ricerca che prevede lo sviluppo di metodologie scientifiche per le azioni di monitoraggio e l'implementazione di una rete nazionale di ricerca in materia di pesca ed acquacoltura.

3. Sono avviate le procedure amministrative per il rilascio dei permessi di pesca speciali conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 in favore di ciascuna imbarcazione abilitata alla pesca con sciabica da natante o circuizione senza chiusura (boat seines).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2010

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

PIANO DI GESTIONE NAZIONALE PER LA SCIABICA E RETI
A CIRCUIZIONE SENZA CHIUSURA (BOAT SEINES)
EX ART. 19 DEL REG. (CE) N. 1967/2006

11. Misure di gestione per l'utilizzo della sciabica e rete a circuizione senza chiusura per la pesca del bianchetto, del rossetto e del cicerello

Premesso che:
- A partire dal 1 giugno 2010 la pesca con sciabica e circuizione senza chiusura è sospesa in attesa delle necessarie deroghe;
- la pesca effettuata con la sciabica e la circuizione senza chiusura permette agli operatori che la praticano di attingere a una risorsa che rappresenta un'importante componente del reddito annuale del pescatore;
- la pratica della pesca al bianchetto, del rossetto e del cicerello con gli attrezzi e le modalità attualmente utilizzate dalle marinerie locali e verificate durante le indagini scientifiche risulta complessivamente sostenibile per diverse ragioni, quali soprattutto il contenuto sforzo di pesca e il ridotto impatto sull'ambiente;
- per assicurare la sostenibilità nel tempo di tale attività e per ottemperare alle disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela dell'ambiente marino nel suo complesso, la pesca al bianchetto, del rossetto e del cicerello, necessita di uno strumento gestionale che ne consenta una regolamentazione durante l'arco annuale

si adotta il seguente:

PIANO OPERATIVO DI GESTIONE DELLA PESCA DEL BIANCHETTO DEL ROSSETTO E DEL CICERELLO CON SCIABICA E CIRCUIZIONE SENZA CHIUSURA.

Conformemente alle norme di cui al Reg. CE 1967/2006 ed a seguito della approvazione dei relativi piani di gestione per la richiesta di deroghe, l'Amministrazione nazionale provvederà alla revisione dell'attuale normativa in materia di autorizzazioni alla pesca del bianchetto, rossetto e cicerello.

11.1 Misure per il contenimento dello sforzo di pesca

Le imbarcazioni che da almeno 5 anni sono state autorizzate alla pesca del bianchetto, del rossetto, del cicerello con la sciabica o circuizione senza chiusura (seines) sono attualmente in numero pari a 690 unità per 2.660 GT. Nessuna autorizzazione potrà essere concessa al di fuori di quelle già assentite dall'amministrazione italiana.
Relativamente alle 175 imbarcazioni attive che, in possesso di regolare autorizzazione, hanno praticato la pesca di queste specie con attrezzi diversi dalla sciabica o dalla circuizione al 31.5.2010, e che non potranno più essere autorizzate in futuro con attrezzi diversi dalla sciabica e dalla rete da circuizione senza chiusura, tenuto conto che si tratta di un segmento produttivo artigianale di ridottissime dimensioni, e quindi caratterizzato da un limitato impatto ambientale, oltre che per motivi di equità sociale, l'Amministrazione si riserva di sostituire l'attuale autorizzazione con una di tipo diverso e con attrezzo consentito, laddove ne sussistano i requisiti tecnici ed amministrativi. La sostituzione dell'autorizzazione potrà riguardare un'aliquota esigua rispetto alla attuale flotta a strascico in tal modo, verrà ad essere registrata una significativa riduzione dello sforzo di pesca.
In tal modo sarà anche possibile una riduzione dello sforzo di pesca a strascico.,.

11.2 Misure per la limitazione delle catture:

a) limitazione del periodo di pesca
A seguito della concessione delle deroghe specifiche sarà consentito l'uso della sciabica e della reta a circuizione senza chiusura per la pesca di bianchetto per 60 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno.

La pesca del rossetto e del cicerello sarà consentita nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ogni anno.

b) limitazioni sulle catture accidentali e sulle specie accessorie
Le catture accidentali di giovanili di altre specie dovranno costituire una frazione inferiore al 2% in peso per giovanili di altre specie che comunque dovranno essere lasciati in libertà. Le catture accessorie non dovranno essere superiori al 10% in peso sul totale delle catture.

11.3 Dimensione minima delle maglie (concessione deroga di cui all'art. 9 par. 7)

Verificata l'esistenza dei requisiti necessari per la concessione di una deroga per la dimensione minima della maglia, è concesso, in deroga all'art.9 del Reg CE n.1967/2006, l'uso di maglie dalle dimensioni minime inferiori ai 40 mm, mm per la sciabica e 14 per le reti a circuizione senza chiusura, trattandosi di una pesca altamente selettiva e con un effetto trascurabile sull'ambiente marino.

11.4 Zone di pesca

La pesca del bianchetto, del rossetto e del cicerello non è consentita sulle praterie di fanerogame marine e in particolare sulla posidonia e sulle altre aree interdette.
La pesca è consentita nel compartimento di iscrizione del battello e nei due compartimenti limitrofi.

11.5 Permessi di pesca

L'esercizio di tale attività è consentita solo mediante rilascio di apposita autorizzazione (permesso di pesca) da parte dell'amministrazione nazionale, di intesa con le Capitanerie di Porto, coerentemente con quanto previsto dal Reg (CE) n. 1967/2006, Art. 19, par. 6 e conformemente al Reg. (CE) n. 1627/94.
L'amministrazione nazionale rilascerà uno specifico permesso di pesca in favore di ciascuna imbarcazione abilitata alla pesca con sciabica o circuizione senza chiusura (boat seines) con l'indicazione della specie target per la quale è concessa l'autorizzazione (bianchetto, rossetto, cicerello) e delle misure tecniche vigenti. Il permesso di pesca non sostituisce la licenza di pesca.

11.6 Sospensione della pesca

La pesca del novellame di sardina è sospesa nel caso in cui gli indicatori biologici mostrino che lo stock di sardine non rientri nei limiti biologici di sicurezza. Gli indicatori biologici sono sottoposti a monitoraggio annuale e predisposti da enti di ricerca appositamente incaricati dall'Amministrazione nazionale.
Per quanto riguarda la pesca del rossetto nel caso l'indice di cattura media annua per giorno e barca sia inferiore al valore di riferimento di 17 kg/giorno/barca per la flotta toscana e pari a 3,6 kg/giorno/barca per la flotta ligure per 3 anni consecutivi, è necessario un intervento gestionale correttivo. In tal caso verrà adottata una delle seguenti limitazioni:
a) riduzione del periodo di pesca attraverso un fermo della pesca per un mese
b) riduzione delle giornate di pesca consentite per settimana

Nel caso che l'indicatore citato non risalga oltre i 17 kg/giorno/barca per la Toscana e 3,6 kg/giorno/barca per la Liguria nei due anni successivi si interviene con un fermo della pesca per un intero anno.

11.7 Ulteriori misure gestionali

Introduzione di compensazioni finanziarie

Secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 1198/2006, articolo 37, possono essere concessi aiuti per lo svolgimento di altre attività sostitutive atte a limitare e contenere lo sforzo di pesca e per compensazioni socioeconomiche.

12. Monitoraggio

In caso di esito positivo della richiesta di deroga, gli impatti delle indicazioni gestionali proposte nel presente piano di monitoraggio saranno verificate annualmente attraverso un monitoraggio costante delle attività di pesca.

Gli indicatori aggiornati annualmente e analizzati, distinti per obiettivi, saranno i seguenti:

Tabella 1 - Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi biologici, economici e sociali

Obiettivi		**Indicatori**	**Periodicità**
Biologico	Stato delle risorse biologiche nei limiti biologici di sicurezza	1)Catture per unità di sforzo; 2) indici di abbondanza stock a mare; 3) campionamento biologico delle catture	1) Annuale; 2) Annuale; 3) settimanale
Economico	Sostenibilità economica dell'attività di pesca	Ricavo/batt. Prezzo medio sbarcato	Annuale
Sociale	Mantenimento posti di lavoro e livelli di salari adeguati	Occupati Costo del lavoro per addetto	Annuale

Altri indicatori potranno essere individuati nell'ambito dei piani specifici di gestione che saranno presentati in occasione della richiesta di deroga.

I valori calcolati in riferimento a ciascun indicatore saranno posti a confronto con i rispettivi reference points (RP) e presentati in un sistema "traffic light". Il sistema del "traffic light" ha l'obiettivo di sintetizzare in una forma grafica di immediata interpretazione le informazioni di base per la valutazione del settore peschereccio in un'ottica ecosistemica e di sostenibilità. La chiave interpretativa del sistema del "traffic light" è riportata di seguito. I colori saranno attribuiti sulla base del confronto tra il valore assunto dall'indicatore ed il relativo indice di riferimento (R.P.).

legenda	Tendenza degli indicatori	Reference Point
	Positiva	valore corrente >RP
	Stabile	valore corrente prossimo al RP
	Negativa	valore corrente < RP
	non disponibile	

Gli indicatori proposti (, biologici, economici e sociali) nel loro insieme dovrebbero essere in grado di fornire indicazioni in merito all'esistenza o meno di un certo equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca, funzione dello stato complessivo della risorsa.

L'amministrazione centrale provvederà alla individuazione degli istituti scientifici responsabili per l'esecuzione del piano di monitoraggio, contestualmente alla adozione del decreto di approvazione del piano di gestione.
Eventuali ritardi nell'esecuzione del programma e/o il mancato perseguimento degli obiettivi biologici costituiranno motivo di riesame da parte dell'autorità di gestione. In particolare, i risultati dell'azione di monitoraggio scientifico saranno comunicati all'autorità di gestione che provvederà all'analisi delle motivazioni sottostanti il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti ed alla eventuale riprogrammazione degli interventi.

11A00158

DECRETO 27 dicembre 2010.

Adozione del Piano di Gestione Nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema a draghe idrauliche e rastrelli da natante, così come definito dall'articolo 2, par. 1, lett.b) del Regolamento (CE) n. 1967/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto in particolare l'art. 19 del citato regolamento che dispone la predisposizione da parte degli Stati membri di un piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con le draghe e la relativa adozione, nonché l'attuazione di un adeguato monitoraggio scientifico;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)* del reg. (CE) n. 1967/2006 per draga deve intendersi «attrezzi trainati attivamente dal motore principale del peschereccio (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di una nave ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un'armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori»;

Considerato lo stato delle conoscenze delle attività di pesca svolte tradizionalmente in Italia dalle imbarcazioni dedite alla pesca dei molluschi bivalvi mediante l'utilizzo delle draghe così come definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)* del reg. (CE) n. 1967/2006;

Vista la nota n. 23843 con cui il piano di gestione nazionale per le attività di pesca condotte con il sistema sciabica da natante e circuizione senza chiusura (boat seines) è stato trasmesso alla Commissione europea per consentirle di presentare le proprie osservazioni;

Ritenuto necessario adempiere alle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. È adottato il piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante, così come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera *b)* del reg. (CE) n. 1967/2006, allegato al presente decreto.

2. L'esecuzione del piano di monitoraggio scientifico è assegnato, in via sperimentale, all'associazione temporanea di scopo costituita dal Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare (CoNISMa) quale mandataria, nell'ambito del progetto di ricerca che prevede lo sviluppo di metodologie scientifiche per le azioni di monitoraggio e l'implementazione di una rete nazionale di ricerca in materia di pesca ed acquacoltura.

3. Sono avviate le procedure amministrative per il rilascio dei permessi di pesca speciali in favore di ciascuna imbarcazione autorizzata alla pesca con draga, conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2010

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Piano di Gestione Nazionale per draghe idrauliche e rastrelli da natante ex art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006
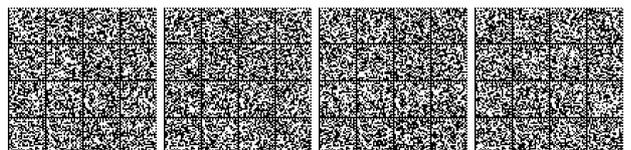
11. PIANO OPERATIVO DI GESTIONE DELLA PESCA CON DRAGHE IDRAUILICHE

Conformemente alle norme di cui al Reg. CE 1967/2006 ed all'approvazione delle misure previste dal presente piano, l'Amministrazione nazionale provvederà alla revisione dell'attuale normativa relativa alla pesca delle draghe idrauliche.

La gestione della pesca dei molluschi bivalvi e' affidata ai consorzi costituiti ai sensi dei decreti ministeriali numeri 44/1995 e 515/1998, di seguito denominati "consorzi di gestione", e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e alimentari. Nell'ambito delle misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi di seguito riportate, ogni Consorzio può intervenire prevedendo misure più restrittive, idonee a garantire una gestione razionale degli stock ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi.

11.1 Misure per il contenimento dello sforzo di pesca

Le imbarcazioni autorizzate alla pesca con draghe idrauliche sono attualmente in numero pari a 700 unità. Nessuna licenza potrà essere concessa al di fuori di quelle già assentite dall'amministrazione italiana.

L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi e' limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave.

11.1.1 Capacità di pesca

a) limitazioni alla flotta: le imbarcazioni che utilizzano le draghe idrauliche per la pesca di molluschi bivalvi non potranno eccedere, per nessuna ragione, il numero complessivo di 700 unità.

b) permessi di pesca: l'amministrazione nazionale, coerentemente con quanto previsto dal Reg. CE 1967/2006, art. 19, par. 6 e conformemente al Reg. CE 1627/94, rilascerà uno specifico permesso di pesca in favore di ciascuna imbarcazione abilitata alla pesca con draga idraulica con l'indicazione della specie target per la quale è concessa l'autorizzazione (vongola, cannolicchio, fasolaro) e delle misure tecniche vigenti. Il permesso di pesca non sostituisce la licenza di pesca.
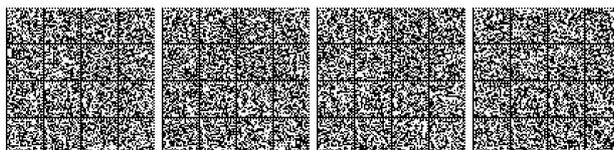
11.1.2 Attività di pesca

a) limitazione sulla giornata di pesca

L'orario di inizio dell'uscita dal porto e' fissato, per il periodo dal 15 marzo al 30 giugno, non prima delle ore 5, tenendo in debito conto il tradizionale inizio dell'attività della piccola pesca ed in particolare quella esercitata con gli attrezzi da posta. Per l'inizio dell'attività della pesca dei fasolari nell'ambito dei compartimenti di Chioggia, Monfalcone e Venezia, restano valide le condizioni e prescrizioni previste dal decreto ministeriale 11 febbraio 2000, relativo alla Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia.

Dal 1° ottobre al 31 marzo è disposto il fermo dell'attività nei giorni di sabato, domenica e festivi; dal 1° aprile al 30 settembre, oltre che nei giorni di sabato, domenica e festivi, anche in un altro giorno fissato dal consorzio di gestione.

L'attività della pesca delle telline in Tirreno può effettuarsi anche nei giorni di sabato. Per le unità autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi nel mar Tirreno, al fine di consentire l'attività di pesca in funzione di particolari esigenze di mercato, il consorzio di gestione può disporre, fatto salvo il numero di giorni di fermo settimanale, il fermo dell'attività di pesca in una giornata feriale diversa dal sabato.

Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso del rastrello da natante sono limitati ai soli festivi.

Dal 1° luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga idraulica nel mar Tirreno può essere effettuata nel limite massimo di quattro ore ; l'orario di attività è fissato dal consorzio.

b) limitazione del periodo di pesca

Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca dei molluschi vongole, longoni, fasolari e delle altre specie per almeno due mesi, compresi tra aprile e ottobre.

La pesca degli altri molluschi bivalvi e' vietata nei seguenti periodi:

a) cannolicchi: dal 1° aprile al 30 settembre, nel mare Adriatico; dal 1° aprile al 31 maggio, nel mar Tirreno; b) telline: dal 1° aprile al 30 aprile;

c) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio.

11.1.3 Limiti di catture

Il pescato massimo giornaliero per unità e' stabilito nelle seguenti quantità:

a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli;

b) vongole veraci: kg 100;

c) cannolicchi: kg 300;

e) fasolari: kg 350;

f) telline: kg 100;

11.2 Misure tecniche

a*) limitazione alla dimensione dell'attrezzo*

1. Tutte le draghe idrauliche debbono avere le seguenti caratteristiche:
   - larghezza massima del fronte o apertura orizzontale metri 3;
   - pressione massima sull'attrezzo 1,8 bar;
   - peso massimo dell'attrezzo kg. 600;
   - la parte inferiore della gabbia dove viene raccolto il prodotto deve essere costituita da opportuni tondini metallici oppure da grigliati che garantiscono una equivalente selettivita'.
2. Limitazioni della draga idraulica per la pesca delle vongole, dei longoni e dei fasolari:
   - la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 12 mm, con una tolleranza inferiore a 1 millimetro;
   - sono ammesse in sostituzione dei tondini o reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;
   - il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato con setacci. I setacci devono essere costituiti da tondini la cui distanza non sia inferiore a 12 mm; e' ammessa la tolleranza di 1 mm;
   - sono ammesse reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm, oppure la lamiera perforata aventi fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad 1/2;
   - il setaccio deve essere facilmente ispezionabile e deve essere collaudato. Vi deve inoltre essere possibilita' di apertura sul lato di raccolta del prodotto.

3. Caratteristiche della cannellara (draga idraulica per la cattura di cannolicchi o cappelonghe (*Solen ed Ensis*)). Oltre le caratteristiche proprie delle draghe idrauliche la cannellara e' soggetta anche alle seguenti limitazioni:
   - presenza di ugelli che immettono acqua in pressione anche nella parte anteriore della lama che penetra nel sedimento;
   - la distanza dei tondini metallici dalla parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 7;
   - non sono ammessi in sostituzione dei tondini grigliati metallici;
   - non e' consentito l'uso o la detenzione a bordo del setaccio; la cernita dei cannolicchi pescati deve essere effettuata manualmente ed il resto del pescato deve essere rigettato in mare ad eccezione dei vermi.
4. Caratteristiche della fasolara (draga idraulica per la cattura dei fasolari (*Callista chione*)). La fasolara ha le caratteristiche proprie della draga idraulica soggetta anche alle seguenti limitazioni:
   - la distanza dei tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 25;
   - e' consentito l'uso del vibrovaglio;
   - per i compartimenti marittimi di Chioggia, Monfalcone e Venezia sono fatte salve le disposizioni dell'Autorità istituita ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000.

Il rastrello da natante deve avere le seguenti caratteristiche:

- la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,50;
- l'apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 20
- per la pesca delle telline e a mm 30 per gli altri molluschi;
- c) sacco di raccolta in rete tessile non deve avere lunghezza superiore a m 2.

b) *habitat* ***protetti***

La pesca è proibita sulle praterie di fanerogame marine.

c) ***sospensione della pesca***

Nel caso l'indice di cattura media annua per giorno e barca sia inferiore ai valori di riferimento di seguito riportati per 3 anni consecutivi, è necessario un intervento gestionale correttivo.

In tal caso dovrà essere adottata una delle seguenti limitazioni:

a) riduzione del periodo di pesca attraverso un fermo della pesca per un mese

b) riduzione di un giorno delle giornate di pesca di una settimana

Nel caso che l'indicatore citato non risalga oltre il valore soglia nei due anni successivi si interviene con un fermo della pesca per un intero anno.

Valori soglia corrispondenti al 25% percentile	
Vongole - Adriatico	183 kg/giorno/barca
Vongole - Tirreno	65 kg/giorno/barca
Cannolicchi	60 kg/giorno/barca
Fasolari	120 kg/giorno/barca

12. Monitoraggio

In relazione alla richiesta di deroga l'amministrazione nazionale provvederà alla istituzione di un sistema di monitoraggio annuale dello stato delle risorse in tutti i compartimenti interessati dalle deroghe, che comprenda sia la prospezione dell'entità della risorsa (in questo di supporto anche alla gestione dei consorzi) sia studi specifici volti a monitorare l'impatto della pesca con le draghe sull'ambiente.

11A00159
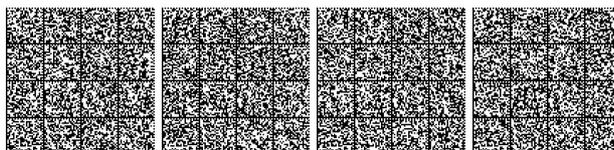
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2010.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo, per l'anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il «Codice del consumo» e in particolare l'art. 137 che prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 20 del 1999, e art. 137, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo cui annualmente si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il proprio precedente decreto del 21 dicembre 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 gennaio 2010 - serie generale - n. 9) di aggiornamento per l'anno 2009;

Visto il proprio precedente decreto del 28 giugno 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 luglio 2010 - serie generale - n. 163), con il quale è stata disposta l'iscrizione dell'associazione «ASSO-CONSUM Onlus» - con sede legale in Roma alla via Lombardia, 30 - all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Considerato che le richieste di conferma iscrizione nell'elenco, presentate da tutte le associazioni iscritte sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20;

Decreta:

Per l'anno 2010, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

1) ACU - Associazione consumatori utenti, con sede legale in Milano, via Padre Luigi Monti, 20/C;

2) ADICONSUM - Associazimsumatori e ambiente, con sede legale in Roma, via G.M. Lancisi, 25;

3) ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori, con sede legale in Roma, via Lucullo, 6;

4) ADUSBEF - Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi, con sede legale in Roma, via Farini, 62;

5) ALTROCONSUMO - Associazione mnsumatori, con sede legale in Milano, via Valassina, 22;

6) ASSOUTENTI - Associazione nazionale degli utenti dei servizi pubblici, con sede legale in Roma, via Celimontana, 38;

7) CTCU - Centro tutela consumatori utenti Verbraucherzentrale Sudtirol, con sede legale in Bolzano, via Dodiciville, 2;

8) CITTADINANZATTIVA, con sede legale in Roma, via Flaminia, 53;

9) CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede legale in Roma, viale Mazzini, 73;

10) CODICI - Centro per i diritti del cittadino, con sede legale in Roma, viale Guglielmo Marconi, 94;

11) CONFCONSUMATORI - Confederazione generale dei consumatori, con sede legale in Parma, via Mazzini, 43;

12) FEDERCONSUMATORI - Federazione nazionale di consumatori e utenti, con sede legale in Roma, via Palestro, 11;

13) LA CASA DEL CONSUMATORE, con sede legale in Milano, viale Monza, 137;

14) LEGA CONSUMATORI, con sede legale in Milano, via Orchidee, 4/A;

15) MOVIMENTO CONSUMATORI, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

16) MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

17) UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, con sede legale in Roma, via Duilio, 13;

18) ASSOCONSUM Onlus, con sede legale in Roma, via Lombardia, 30.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00337

DECRETO 29 dicembre 2010.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attuazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua con entrata in vigore a partire dal 1° gennaio;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio 2011, nella misura pari al 1,49 %;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,49%.

Roma, 29 dicembre 2010

Il Ministro: ROMANI

11A00354

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 10 gennaio 2011.

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'Ampliamento del vincolo Zona di San Giovenale, in Blera.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO

Visti gli articoli 136, 138, 139, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del Codice sopracitato, comunicata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina Rieti e Viterbo, in data 15 luglio 2010 con nota prot. 6776, relativa all'«Ampliamento del vincolo Zona di San Giovenale decreto ministeriale 21 luglio 1962», affissa all'albo pretorio del Comune di Blera (Viterbo) in data 15 luglio 2010, composta dalla Relazione «Proposta di ampliamento vincolo paesaggistico Zona di San Giovannale (decreto ministeriale 21 luglio 1962) Comune di Blera», dalla Cartografia catastale e da Cartografia scala 1:25.000 (sovrapposizione del perimetro sulle Tavv. A, B e C, del P.T.P.R.) e inoltre da Descrizione dei confini,
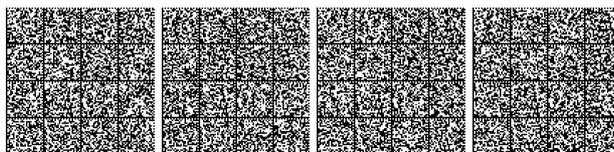
Norme e Documentazione fotografica (che formano l'Allegato n. 1 al presente decreto);

Vista e condivisa la proposta testè citata di dichiarazione di notevole interesse pubblico e in particolare le motivazioni ivi contenute;

Visto il parere della Regione Lazio espresso in data 14 luglio 2010, prot. n. 159940, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del sopracitato Codice;

Viste le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5, del medesimo Codice;

Viste le controdeduzioni puntuali alle sopracitate osservazioni presentate (che formano, nel loro insieme, l'Allegato n. 2 al presente decreto);

Visto il parere del Comitato regionale di coordinamento reso in data 28 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233/2007 e s.m.i., recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il parere espresso con verbale n. 41 del 10 gennaio 2011 dal Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici reso ai sensi dell'art. 141, comma 2, del sopracitato Codice;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 141, comma 2, e 136 comma 1, lett. *c)* e *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, è dichiarato il notevole interesse pubblico dell'area, sita nel Comune di Blera, qualificata «Ampliamento vincolo paesaggistico Zona di San Giovenale (decreto ministeriale 21 luglio 1962)», individuata e perimetrata nella «Descrizione dei confini» compresa della proposta di dichiarazione indicata in premessa.

Art. 2.

Per le motivazioni del presente provvedimento si rimanda alle ragioni a base della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico contenute nella Relazione citata nelle premesse e alle ulteriori specificazioni delle stesse ragioni rese nelle controdeduzioni sopra citate.

Gli allegati n. 1 e n. 2 citati nelle premesse formano parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a cura della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, unitamente alla «descrizione dei confini»;

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 3, la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo provvede alla notifica della dichiarazione e al suo deposito, in una, con tutti gli allegati di cui al precedente art. 2, presso il Comune di Blera nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari;

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, per il tramite della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, trasmetterà al Comune di Blera il numero della Gazzetta stessa, e delle relative planimetrie. La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, vigilerà sull'adempimento di quanto prescritto all'art. 140, comma 4, del Codice .

Roma, 10 gennaio 2011

Il direttore regionale: GALLONI

AVVERTENZA:

Gli allegati al presente decreto sono consultabili integralmente sul sito internet www.lazio.beniculturali.it

---

ALLEGATO

PROPOSTA DI AMPLIAMENTO DEL VINCOLO PAESAGGISTICO DELLA ZONA DI SAN GIOVENALE NEL COMUNE DI BLERA
(D.M. 21 LUGLIO 1962) AI SENSI DEGLI ARTT. 136, 138 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/04 E SS.MM.II.

Descrizione dei confini

Dal ponte di ferro sul fiume Mignone (planimetria catastale comune di Blera, foglio 27) il perimetro del vincolo prosegue verso sud–est lungo il confine provinciale Roma–Viterbo che segue il corso del fiume Mignone, fino all'intersezione con il fosso della Piana di S. Andrea , prosegue su quest'ultimo fino all'intersezione con il fosso delle Pampanare (fogli 36 e 37). A miglior specificazione di quanto descritto nelle planimetrie delle tavole di PTPR, si intende che il corso del Fosso della Piana di S. Andrea è quello definito nelle planimetrie catastali. Da qui il
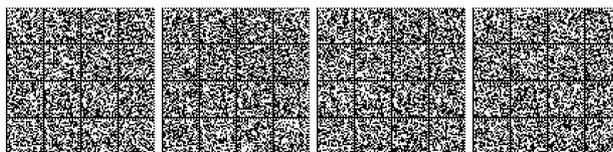
confine prosegue verso est lungo quest'ultimo fosso fino ad intercettare il confine della particella catastale 27 (foglio 37), includendola, e proseguendo lungo il confine della particella 28 (foglio 37). Il perimetro prosegue lungo la strada comunale della Dogana fino all'intersezione con la particella 102 (foglio 38), includendola, e di qui lungo il confine della stessa particella, e delle particelle 103, 89, 90, 91 (foglio 38), includendole tutte, fino all'intersezione con il fosso di Cammarata. Il perimetro prosegue sullo stesso fosso in direzione nord fino all'intersezione con la particella 92 (foglio 38), includendola. Da qui il perimetro prosegue lungo il confine della stessa particella 92 fino all'intersezione con la strada vicinale delle Pascolare; prosegue sulla stessa fino all'intersezione con il perimetro della particella 96 (foglio 38), includendola, e sul perimetro delle particelle 22, 97, 99, includendole tutte, fino ad incrociare nuovamente la strada vicinale delle Pascolare, e seguendola fino ad incontrare la strada vicinale di Patocco. Da qui il perimetro prosegue sulla stessa strada fino all'intersezione con la comunale di circonvallazione Civitella Cesi, e su quest'ultima fino alla comunale Bieda - Civitella Cesi. Si specifica che la comunale di circonvallazione Civitella Cesi non compare completamente nella planimetria catastale foglio 40 per ragioni cronologiche. Va pertanto individuata con esattezza nelle tavole della Carta Tecnica Regionale che sono la base del PTPR della Regione Lazio. Il perimetro prosegue poi su quest'ultima strada in direzione nord fino ad intersecare la strada vicinale delle Poggette, e prosegue sulla strada di collegamento tra quest'ultima e la vicinale di Fammilume, per poi seguirla ed attestarsi sul confine nord dell'area di San Giovenale così come perimetrata nel testo del D.M. 21/07/1962 di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 20 settembre 1962), confine che segue fino ad intersecarsi col torrente Vesca.

Il perimetro segue detto corso d'acqua fino all'intersezione con la strada vicinale delle Quadrazzete (foglio 33) per poi seguirla fino all'intersezione con la strada vicinale della Caprareccia, e proseguire su questa fino al punto di sovrapposizione con il tracciato della ex ferrovia Civitavecchia – Orte che nel punto in oggetto è in galleria. Il perimetro segue il suddetto tracciato ex ferroviario includendo altresì la particella 35 del foglio 27 (stazione di Monte Romano) fino a chiudersi in corrispondenza del ponte di ferro.

11A00355

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Atto aggiuntivo alla convenzione C.A.L. S.p.A. - Bre. Be. Mi. S.p.A. nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). (Deliberazione n. 72/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modificazioni ed integrazioni e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 979, ha previsto che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore per la realizzazione dell'autostrada diretta Brescia - Bergamo - Milano e di altre due autostrade lombarde venissero trasferiti da ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione di dette infrastrutture e da costituire in forma societaria e partecipata dalla stessa
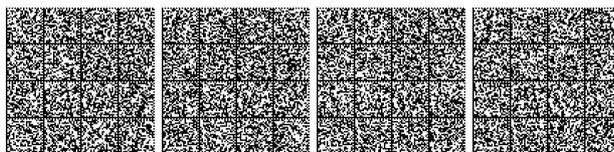
ANAS S.p.A. e dalla Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 264 e seguenti, autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP) al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto mediante la prestazione di garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta all'allegato 1 - nell'ambito del «Sistema plurimodale padano», tra i sistemi stradali ed autostradali - la infrastruttura denominata «Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano e Passante di Mestre» con un costo di 2.737,222 milioni di euro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, tra i «Corridoi autostradali e stradali» include il «Collegamento autostradale Brescia, Bergamo e Milano (Bre.Be.Mi)»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (*Gazzetta Ufficiale* n. 263/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della «linea AV/AC Milano-Verona»;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 263/2005), con la quale questo Comitato, rilevato che l'Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano è incluso nell'Intesa generale quadro stipulata tra il Governo e la Regione Lombardia l'11 aprile 2003, ha:

approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano, fissando in 1.580 milioni di euro il limite di spesa dell'intervento;

preso atto che il Soggetto aggiudicatore dell'intervento era l'ANAS, costituita in società per azioni a norma del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178;

preso atto altresì che l'A.TI. Brebemi S.p.A. ed altri, a seguito di apposita gara, è risultata aggiudicataria della concessione di costruzione ed esercizio del collegamento autostradale tra Brescia, Bergamo e Milano e che la relativa convenzione è stata stipulata con ANAS S.p.A. il 24 luglio 2003 ed approvata con decreto interministeriale del 16 ottobre 2003;

demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre a questo Comitato, d'intesa con la Regione Lombardia, una relazione istruttoria in ordine ai sovraccosti registrati rispetto al costo dell'opera evidenziato nella nota ANAS del 3 maggio 2004 e connessi all'affiancamento alla citata linea ferroviaria AV/AC Milano - Verona, alle prescrizioni della Commissione Speciale VIA e della citata Regione ed ai maggiori oneri derivanti da aggiornamenti normativi e dei costi di materiali di costruzione;

Vista la delibera 20 dicembre 2005, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166/2006), con la quale questo Comitato ha:

preso atto dei contenuti della relazione sui «sovraccosti», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Regione Lombardia in esito al mandato conferito con la citata delibera n. 93/2005, quantificando in euro 1.235.170.000 il costo complessivo dell'opera - inclusivo di detti sovraccosti, ma al netto dei ribassi d'asta applicati, nella misura originariamente stimata, anche sul costo dei lavori aggiuntivi - e confermando comunque in euro 1.580.000.000 il «limite di spesa» dell'intervento;

disposto che ANAS S.p.A. redigesse un piano economico-finanziario nel quale individuare, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, le misure atte a fronteggiare il maggior costo dell'intervento, prevedendo che il citato Ministero sottoponesse a questo Comitato stesso le linee generali del predetto piano prima dell'approvazione del medesimo, da effettuare con le procedure di rito;

Vista la delibera 6 aprile 2008, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, ha confermato - nell'articolazione del «Sistema plurimodale padano» - l'«Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano»;

Considerato che in data 19 febbraio 2007 è stata costituita - ai sensi del citato art. 1, comma 979, della legge n. 296/2006 - la «Concessioni Autostrade Lombarde S.p.A.» (CAL S.p.A.);

Considerato che con delibera 4 ottobre 2007, n. 109 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256/2007), questo Comitato ha preso atto dei contenuti dello schema di «convenzione unica» tra CAL S.p.A. e la Società di progetto Brebemi S.p.A. - predisposto ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni - ed ha espresso valutazione positiva sullo schema stesso, formulando alcune prescrizioni da recepire nella stesura definitiva della convenzione;

Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 gennaio 2008 e registrato alla Corte dei Conti in data 31 gennaio 2008, è stata approvata la «convenzione unica» tra CAL S.p.A. e la Società di progetto Brebemi S.p.A.; convenzione che, al punto 11.3, prevede, tra l'altro, che il piano economico-finanziario venga aggiornato in sede di approvazione del progetto definitivo;
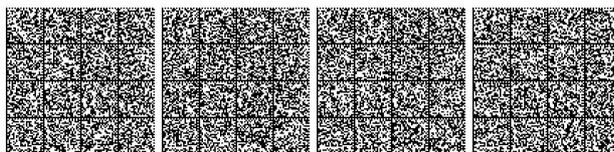
Considerato che con delibera 26 giugno 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185/2009), questo Comitato ha, tra l'altro:

approvato - con prescrizioni e raccomandazioni - il progetto definitivo dell'intervento «Collegamento autostradale di connessione tra le Città di Brescia, Bergamo e Milano» con il nuovo limite di spesa pari a euro 1.611.300.250;

richiesto, al punto 2.1., che C.A.L. S.p.A. e il concessionario provvedano alla stipula di apposito atto aggiuntivo alla «convenzione unica» precedentemente citata, da approvare nelle forme di rito, per adottare il nuovo piano economico-finanziario che sostituisca quello allegato a detta «convenzione unica»;

precisato che il nuovo piano, soprattutto in presenza di eventi che incidano positivamente sui contenuti del piano stesso, può recare scostamenti, in termini di livelli tariffari e di «valore di subentro», rispetto al piano allegato al progetto definitivo e senza superare i valori da quest'ultimo definiti, che sono quindi da considerare valori massimi, fermo restando le indicazioni della delibera n. 109/2007 sui valori del parametro X per i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento annuale;

previsto, altresì, che lo schema di atto aggiuntivo gli venga trasmesso, per un preventivo parere, qualora il nuovo piano presenti modifiche rispetto a quello valutato all'epoca ovvero nell'ipotesi che l'atto aggiuntivo tratti punti ulteriori rispetto all'adozione del piano;

invitato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad informare il Comitato stesso in merito all'attivazione del Fondo di Garanzia sulle Opere Pubbliche («F.G.O.P.») tenendo conto che l'eventuale mancata o diversa prestazione della garanzia di cui al medesimo Fondo comporta l'attivazione della procedura di cui al punto 11.8 della convenzione vigente;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura tecnica di missione - con nota in data 13 ottobre 2009, n. 40329, ha trasmesso l'atto aggiuntivo sottoscritto tra C.A.L S.p.A. e la concessionaria in data 7 settembre 2009 ai sensi del punto 2.1 della citata delibera n. 42/2009;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto - con nota del 21 luglio 2010 n. 31658, nel trasmettere nuovamente l'atto aggiuntivo citato all'alinea precedente - ha, altresì, tra l'altro, trasmesso una nota di C.A.L. S.p.A datata 20 luglio 2010 prot. CAL -200710-00001 - con cui il concedente dichiara:

a) il venire meno della necessità di prestazione della garanzia a valere sul Fondo di Garanzia sulle Opere Pubbliche («F.G.O.P.») di cui all'art. 2, comma 264-270, della legge n. 244/2007;

b) la sostanziale invarianza dei principali elementi del piano economico-finanziario, con particolare riferimento ai livelli tariffari e al valore di subentro, di cui al piano economico-finanziario allegato al progetto definitivo;

c) l'invarianza del valore residuo dell'infrastruttura e l'aderenza al valore di mercato;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - con la medesima nota - ha richiesto che questo Comitato prenda atto di quanto sopra, previo parere dell'Unità tecnica finanza di progetto;

Considerato che l'Unità tecnica finanza di progetto - con nota 21 luglio 2010 DIPE, n. 3284 P - ha ritenuto necessario che concedente e concessionario attestino che la mancata attivazione della citata garanzia conserva inalterato, oltre ai livelli tariffari e al valore di subentro, anche il costo complessivo del debito;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

Dei contenuti della nota di C.A.L. S.p.A. datata 20 luglio 2010 prot. CAL -200710-00001;

Delle valutazioni fornite dall'Unità tecnica finanza di progetto in ordine alla necessità che il costo del debito resti inalterato rispetto ai valori contenuti nel piano economico-finanziario allegato al progetto definitivo già approvato con la delibera di questo Comitato 26 giugno 2009, n. 42 e che, del pari, restino inalterati sia i livelli tariffari che il valore di subentro, come individuati nel citato piano economico-finanziario;

Invita

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad acquisire l'attestazione da parte di C.A.L. S.p.A. e del concessionario circa l'invarianza del costo del debito, nel caso sia già intervenuta la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del concessionario stesso, ovvero l'attestazione circa il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del Codice dei contratti pubblici, in linea con i valori del piano economico-finanziario già esaminato dall'Unità tecnica finanza di progetto nel rispetto dei valori massimi di cui al punto 2.1. della delibera di approvazione del progetto definitivo.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario : MICCICHÈ

11A00443

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aria Sol»

Estratto determinazione V&A/N n. 2396 del 21 dicembre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARIA SOL, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 1 litro;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 2 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 3 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 5 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 7 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 10 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 14 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 27 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 40 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 50 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri;

«200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 20 bombole in acciaio da 50 litri;

«200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 50 litri.

Titolare AIC: SOL S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Borgazzi, 27, 20052 - Monza (MB) Italia, Codice Fiscale 04127270157.

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 1 litro - AIC n. 039603016 (in base 10) 15SLU8 (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 2 litri - AIC n. 039603028 (in base 10) 15SLUN (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 3 litri - AIC n. 039603030 (in base 10) 15SLUQ (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 5 litri - AIC n. 039603042 (in base 10) 15SLV2 (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 7 litri - AIC n. 039603055 (in base 10) 15SLVH (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 10 litri - AIC n. 039603067 (in base 10) 15SLVV (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 14 litri - AIC n. 039603079 (in base 10) 15SLW7 (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 27 litri - AIC n. 039603081 (in base 10) 15SLW9 (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 40 litri - AIC n. 039603093 (in base 10) 15SLWP (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 50 litri - AIC n. 039603105 (in base 10) 15SLX1 (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri - AIC n. 039603117 (in base 10) 15SLXF (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri - AIC n. 039603129 (in base 10) 15SLXT (in base 32)

Confezione: «200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 20 bombole in acciaio da 50 litri - AIC n. 039603131 (in base 10) 15SLXV (in base 32)

Forma farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: Una bombola contiene:

Principio attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5%

Eccipiente: azoto quanto basta a 100%

Produttori del principio attivo:

Sol SpA - via Savona, 100 - 12100 - Cuneo

Sol SpA - via Taliercio, 14 - 46100 - Mantova

Sol SpA - Viale Unità d'Italia, 49 - 57025 - Piombino (LI)

Sol SpA - via Firmio Leonzio, 2 - 84100 - Salerno

Sol SpA - Viale del Lavoro, 12 - 37036 - San Martino Buon Albergo (VR)

Air Liquide Impianti Gassificazione srl - S.S. 195, km 17,200 - 09018 - Sarroch (CA)

Air Liquide Italia Produzione srl - via Appia Antica - 81020 - San Nicola La Strada (CE)

Air Liquide Italia Produzione srl - via Industrie, 28 - 37014 - Castelnuovo del Garda (VR)

Air Liquide Italia Produzione srl - via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello (MI)

Chemgas srl - via E. Fermi - 72100 - Brindisi

Linde Gas Italia srl - via Turati, 18/a - 40010 - Sala Bolognese (BO)

Linde Gas Italia srl - via di Servola, 1 - 34100 - Trieste

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - via Senatore Simonetta 27 - 20867 Caponago (MB)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia

Rivoira SpA - via Glair, 30 - 11029 - Verres (AO)

Rivoira SpA - via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - S.S. del Brembo, 1 - 24040 - Osio Sopra (BG)

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno (MI)

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):

I.C.O.A. Srl Industria Calabrese Ossigeno ed Acetilene - Zona Industriale (Loc. Porto Salvo) - Vibo Valentia

SOL SPA - via Acquaviva, 4; via Oldoini, 3 - Cremona

SOL SPA - via Nugolaio, 4 - Pisa

SOL SPA - via Vanoni, 5 - Ancona

SOL SPA - Zona Interconsortile ASI - Marcianise (CE)

Confezione: «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 50 litri - AIC n. 039603143 (in base 10) 15SLY7 (in base 32)

Forma farmaceutica: gas medicinale compresso.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione del prodotto finito: Aria atmosferica compressa.

Produttore del prodotto finito:

SOL SPA - via Nugolaio, 4 - Pisa (tutte le fasi)

LABANALYSIS SRL - via Europa, 5 - Casanova Lonati (PV) (controlli)

Indicazioni terapeutiche:

In rianimazione per assistenza ventilatoria

Nelle condizioni di deficit respiratorio cronico per fornire assistenza respiratoria

In anestesia come gas trasportatore di anestetici volatili

Nella terapia nebulizzante come vettore di sostanze farmaceutiche

Nella gestione di pazienti immunocompromessi, come nei casi di trapianto d'organo, trapianto cellulare o di ustioni estese

Nelle incubatrici per fornire flussi d'aria di quantità controllata

Per l'insufflazione cavitaria

Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039603016 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 1 litro-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603028 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 2 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603030 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 3 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603042 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 5 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603055 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 7 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603067 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 10 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603079 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 14 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603081 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 27 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603093 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 40 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603105 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 50 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603117 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603129 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 50 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603131 - «200 bar gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 20 bombole in acciaio da 50 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039603143 - «200 bar gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 50 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

Smaltimento scorte

Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal 1° gennaio 2011, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati.

10A15751

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aria Sico»

Estratto determinazione V&A/N n. 2397 del 21 dicembre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARIA SICO, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 3 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 14 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 40 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 50 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri.

Titolare AIC: SICO Società Italiana Carburo Ossigeno S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Giuseppe Parini, 9, 20121 - Milano (MI) Italia, Codice Fiscale 00807970157.

Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 3 litri - AIC n. 039568011 (in base 10) 15RJNC (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 14 litri - AIC n. 039568023 (in base 10) 15RJNR (in base 32)
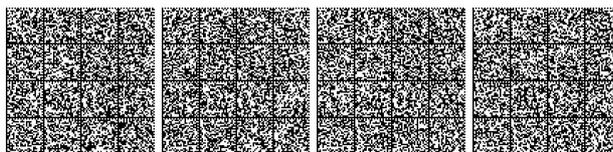
Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 40 litri - AIC n. 039568035 (in base 10) 15RJP3 (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 50 litri - AIC n. 039568047 (in base 10) 15RJPH (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri - AIC n. 039568050 (in base 10) 15RJPL (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri - AIC n. 039568062 (in base 10) 15RJPY (in base 32)

Forma farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: Una bombola contiene:

Principio attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5%

Eccipiente: azoto quanto basta a 100%

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl - via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello (MI)

Linde Gas Italia srl - via Turati, 18/a - 40010 Sala Bolognese

Linde Gas Italia srl - via di Servola, 1 - 34100 Trieste

Rivoira SpA - via Baiona, 107/111 - 48100 Ravenna

Sol SpA - Viale Unità d'Italia, 49 - 57025 Piombino

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - via Senatore Simonetta 27 - 20867 Caponago (MB)

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - via Malcontenta, 49 (località Porto Marghera) - 30175 Venezia

Nuova Oter - Zona Industriale Mazzocchio - 04014 Pontinia (LT)

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - via Morandi, 10 - Saronno (VA)

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - via della Risaia, 328 - Crevalcore (BO)

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - via Martiri d'Ungheria - Camposampietro (PD)

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - via Pionieri del Commercio Barese - Zona Industriale ASI - Bari

SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - via Moncalieri, 30 - Villastellone (TO)

Indicazioni terapeutiche:

In rianimazione per assistenza ventilatoria

Nelle condizioni di deficit respiratorio cronico per fornire assistenza respiratoria

In anestesia come gas trasportatore di anestetici volatili

Nella terapia nebulizzante come vettore di sostanze farmaceutiche

Nella gestione di pazienti immunocompromessi, come nei casi di trapianto d'organo, trapianto cellulare o di ustioni estese

Nelle incubatrici per fornire flussi d'aria di quantità controllata

Per l'insufflazione cavitaria

Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039568011 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 3 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039568023 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 14 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039568035 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 40 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039568047 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio da 50 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039568050 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 12 bombole in acciaio da 50 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039568062 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio da 40 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

Smaltimento scorte

Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal 1° gennaio 2011, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati.

10A15752

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aria Siad»

Estratto determinazione V&A/N n. 2398 del 21 dicembre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ARIA SIAD, nelle forme e confezioni sotto riportate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 25 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri;

«200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 25 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri.

Titolare AIC: Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Bernardino, 92, 24126 - Bergamo (BG) Italia, Codice Fiscale 00209070168.

Confezione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri - AIC n. 039601012 (in base 10) 15SJVN (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri - AIC n. 039601024 (in base 10) 15SJW0 (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri - AIC n. 039601036 (in base 10) 15SJWD (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri - AIC n. 039601048 (in base 10) 15SJWS (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri - AIC n. 039601051 (in base 10) 15SJWV (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 25 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri - AIC n. 039601063 (in base 10) 15SJX7 (in base 32)

Forma farmaceutica: gas medicinale compresso.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione del prodotto finito: Aria atmosferica compressa.

Produttore del prodotto finito (tutte le fasi):

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - S.S. del Brembo, 1 - 24040 - Osio Sopra (BG)

RIVOIRA SpA - via Casilina, km 57,800 - Anagni (FR)

RIVOIRA SpA - via Martino della Torre,16 - Novara

Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri - AIC n. 039601075 (in base 10) 15SJXM (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri - AIC n. 039601087 (in base 10) 15SJXZ (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri - AIC n. 039601099 (in base 10) 15SJYC (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri - AIC n. 039601101 (in base 10) 15SJYF (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri - AIC n. 039601113 (in base 10) 15SJYT (in base 32)

Confezione: «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 25 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri - AIC n. 039601125 (in base 10) 15SJZ5 (in base 32)

Forma farmaceutica: gas medicinale sintetico compresso.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: Una bombola contiene:

Principio attivo: ossigeno in quantità compresa tra 21 e 22,5%

Eccipiente: azoto quanto basta a 100%

Produttori del principio attivo:

Air Liquide Italia Produzione srl - via Dante s.n.c. - 20090 Pioltello (MI)

Chemgas srl - via E. Fermi, 4 - 72100 - Brindisi

Linde Gas Italia srl - via Benedetto Brin, 218 - 05100 Terni

Rivoira SpA - via Baiona, 107/111 - 48100 - Ravenna

Rivoira SpA - via Glair, 30 - 11029 - Verres (AO)

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - S.S. del Brembo, 1 - 24040 - Osio Sopra (BG)

Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» SpA - via T. Wassermann, 11 - Z.I. Aussa Corno - 33050 Carlino (UD)

Sol SpA - via Firmio Leonzio, 2 - 84100 - Salerno

Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno srl - via Senatore Simonetta 27 - 20867 Caponago (MB)

IGAT Ind. Gas Tecnici SpA - S.S. Appia km 192,500 - 81152 Pignataro Maggiore (CS)

Produttori del prodotto finito (tutte le fasi):

RIVOIRA SpA - Strada Torino, 136 - Chivasso (TO)

RIVOIRA SpA - via Martino della Torre, 16 - Novara

RIVOIRA SpA - via Casilina, km 57,800 - Anagni (FR)

Indicazioni terapeutiche:

In rianimazione per assistenza ventilatoria

Nelle condizioni di deficit respiratorio cronico per fornire assistenza respiratoria

In anestesia come gas trasportatore di anestetici volatili

Nella terapia nebulizzante come vettore di sostanze farmaceutiche

Nella gestione di pazienti immunocompromessi, come nei casi di trapianto d'organo, trapianto cellulare o di ustioni estese

Nelle incubatrici per fornire flussi d'aria di quantità controllata

Per l'insufflazione cavitaria

Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039601012 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039601024 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039601036 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039601048 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039601051 - «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039601063 - «200 bar, gas medicinale compresso» pacco bombola da 25 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039601075 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 3 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039601087 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 10 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039601099 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 14 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039601101 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» bombola in acciaio con valvola vi da 40 litri-OSP: Medi-

cinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039601113 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 16 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Confezione: AIC n. 039601125 - «200 bar, gas medicinale sintetico compresso» pacco bombola da 25 bombole in acciaio con valvola vi da 40 litri-OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classe di rimborsabilità: C

Le confezioni autorizzate con la presente determinazione sono provvisoriamente classificate in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura, in attesa della conclusione della procedura di contrattazione, i cui termini saranno riportati in una successiva determinazione.

Smaltimento scorte

Le scorte esistenti possono essere mantenute in commercio per un periodo pari a 180 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal 1° gennaio 2011, fatto salvo un periodo transitorio della durata di 120 giorni a decorrere dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione degli stampati.

10A15753

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Tramadolo Hexal» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/117 del 25 novembre 2010

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura Nazionale del medicinale con conseguente modifica stampati

Medicinale: TRAMADOLO HEXAL

Confezioni:

033998016 - 50 mg capsule rigide 20 capsule

033998030 - 100mg/2ml soluzione iniettabile 5 fiale

033998055 - 100 mg/ml gocce orali , soluzione flacone da 10 ml

Titolare AIC: HEXAL SpA

Procedura Nazionale

è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A00026

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura Nazionale, del medicinale «Tramadolo Hexal Ag» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/118 del 25 novembre 2010

Medicinale: Tramadolo Hexal AG

Confezioni:

033531 017 10% gocce flacone 10 ml

033531 029 100 mg/2ml soluzione iniettabile 5 fiale da 2 ml

Titolare AIC: HEXAL AG

Procedura Nazionale

è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione

Da: 033531 017 10% gocce flacone 10 ml

A: 033531 017 100 MG/ML gocce orali, soluzione flacone 10 ml

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A00027

Nuova indicazione terapeutica relativa al medicinale Abilify.

Si comunica che il Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 2 novembre 2010 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità , per le nuove indicazioni terapeutiche di seguito indicate, senza modifiche di prezzo e condizioni negoziali.

ABILIFY

Nuova indicazione terapeutica

Abilify è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adolescenti dai 15 anni in avanti

11A00028

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza del Credito Cooperativo Fiorentino, in Campi Bisenzio, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 24 novembre 2010, ha nominato il prof. Arturo Patarnello componente del comitato di sorveglianza, in sostituzione della dott.ssa Stefania Chiaruttini che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, del Credito cooperativo fiorentino, con sede in Campi Bisenzio (Firenze), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010.

11A00351

Nomina degli organi straordinari della Banca di Credito Cooperativo Tarsia - Società Cooperativa, in Tarsia, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 24 novembre 2010, ha nominato il sig. Michele Amenduni commissario straordinario e i sigg. dott. Fabio Canciani, dott. Stefano Caringi e prof. avv. Carlo Felice Giampaolino, componenti del Comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Tarsia - Società cooperativa con sede in Tarsia (Cosenza), posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 novembre 2010.

Nella riunione del 29 novembre 2010, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Stefano Caringi è stato nominato presidente del Comitato stesso.

11A00353

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 15 dicembre 2010

Il testo integrale della delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali del 15 dicembre 2010 recante «Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti» è consultabile al seguente indirizzo: http: //www.albogestionerifiuti.it/

11A00347

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 22 dicembre 2010

Il testo integrale della delibera dell'Albo Nazionale gestori ambientali del 22 dicembre 2010 recante «Prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo n. 205/2010» è consultabile al seguente indirizzo: http: //www.albogestionerifiuti.it/

11A00348

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 4 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 gennaio 2011

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3421
Yen	110,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,888
Corona danese	7,4533
Lira Sterlina	0,85875
Fiorino ungherese	275,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7098
Zloty polacco	3,9403
Nuovo leu romeno	4,2676
Corona svedese	8,9545
Franco svizzero	1,2669
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8090
Kuna croata	7,3895
Rublo russo	40,9015
Lira turca	2,0744
Dollaro australiano	1,3298
Real brasiliano	2,2192
Dollaro canadese	1,3330
Yuan cinese	8,8697
Dollaro di Hong Kong	10,4253
Rupia indonesiana	12053,57
Shekel israeliano	4,7301
Rupia indiana	60,4481
Won sudcoreano	1502,39
Peso messicano	16,3642
Ringgit malese	4,1129
Dollaro neozelandese	1,7483
Peso filippino	58,516
Dollaro di Singapore	1,7244
Baht tailandese	40,337
Rand sudafricano	8,9185

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A00342

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 5 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 gennaio 2011

Dollaro USA	1,3213
Yen	108,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,875
Corona danese	7,4527
Lira Sterlina	0,84830
Fiorino ungherese	277,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7063
Zloty polacco	3,8973
Nuovo leu romeno	4,2700
Corona svedese	8,9295
Franco svizzero	1,2617
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7895
Kuna croata	7,3980
Rublo russo	40,4227
Lira turca	2,0490
Dollaro australiano	1,3215
Real brasiliano	2,2000
Dollaro canadese	1,3218
Yuan cinese	8,7457
Dollaro di Hong Kong	10,2692
Rupia indonesiana	11862,20
Shekel israeliano	4,6814
Rupia indiana	59,9800
Won sudcoreano	1489,33
Peso messicano	16,1978
Ringgit malese	4,0565
Dollaro neozelandese	1,7281
Peso filippino	57,896
Dollaro di Singapore	1,7066
Baht tailandese	39,877
Rand sudafricano	8,9071

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A00343

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 6 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 gennaio 2011

Dollaro USA	1,3091
Yen	108,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,710
Corona danese	7,4517
Lira Sterlina	0,84450
Fiorino ungherese	275,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7015
Zloty polacco	3,8553
Nuovo leu romeno	4,2575
Corona svedese	8,9210
Franco svizzero	1,2677
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7475
Kuna croata	7,3995
Rublo russo	40,0330
Lira turca	2,0251
Dollaro australiano	1,3138
Real brasiliano	2,2042
Dollaro canadese	1,3011
Yuan cinese	8,6748
Dollaro di Hong Kong	10,1777
Rupia indonesiana	11778,06
Shekel israeliano	4,6635
Rupia indiana	59,2825
Won sudcoreano	1466,14
Peso messicano	15,9448
Ringgit malese	4,0170
Dollaro neozelandese	1,7269
Peso filippino	57,496
Dollaro di Singapore	1,6939
Baht tailandese	39,568
Rand sudafricano	8,8589

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A00344
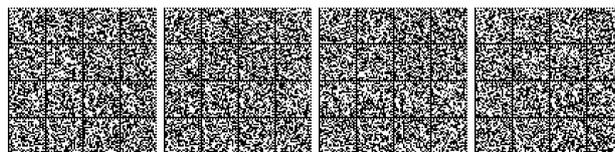
Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo della Sibaritide, in Spezzano Albanese

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 novembre 2010, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito cooperativo della Sibaritide, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), è stata prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

11A00349

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo La Costa società cooperativa, in San Vincenzo La Costa

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 novembre 2010, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Credito cooperativo di San Vincenzo La Costa società cooperativa, con sede in San Vincenzo La Costa (Cosenza), è stata prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

11A00350

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo Tarsia - Società Cooperativa, in Tarsia

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 12 novembre 2010, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo Tarsia - società cooperativa, con sede in Tarsia (Cosenza), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

11A00352
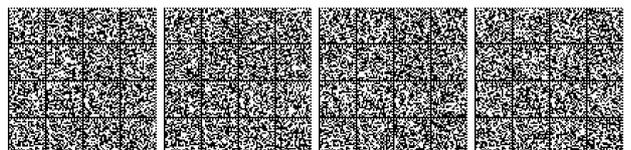
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 ottobre 2010 al 31 ottobre 2010

AVENANCE ITALIA C/O S.I.T. CUPRO S.p.a.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
PIEVE VERGONTE - VB
Decreto del 29/10/2010 n. 54958
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 11/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 11/12/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

---

BRICK INDUSTRY ORA INDUSTRIE LATERIZI SICILIA S.p.a.
con sede in : ADRANO - CT
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ADRANO - CT
Decreto del 25/10/2010 n. 54910

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 26/09/2010

Settore : Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per edilizia in terracotta- fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta non refrattaria: mattoni, tavelloni, tegole, camini, tubi, condotti, ecc- fabbricazione di piastrelle in cotto per pavim
Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. 48671 dell'11/12/2009 per il periodo dallo 01/06/10 al 26/09/10 in favore di 20 lavoratori della

---

C.M.R.S. S.r.l.
con sede in : NAPOLI - NA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CASERTA - CE
Decreto del 29/10/2010 n. 54957
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/07/2009 al 30/06/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/07/2009 al 30/06/2010

Settore : Gestione di infrastrutture ferroviarie- attività connesse al trasporto terrestre di passeggeri, animali o merci: gestione di stazioni ferroviarie, gestione di infrastrutture ferroviarie-

---
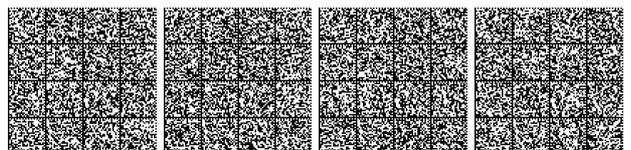
CALZATURIFICIO GIOMIN Societa a responsabilita limitata
con sede in : GRUMO NEVANO - NA
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CARINARO - CE
Decreto del 25/10/2010 n. 54911

Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 27/03/2010

Settore : Fabbricazione di calzature non in gomma- fabbricazione di calzature non in gomma, a prescindere dall'uso cui sono destinate e dal procedimento utilizzato (stampaggio compreso)- fabbricazione di ghette, gambali e articoli simili-
Il presente decreto annulla il D.D. 46334 del 26/06/2009 limitatamente al periodo dallo 01/03/2010 al 27/03/2010

CIR FOOD C/O OM CARRELLI ELEVATORI Societa cooperativa a
con sede in : REGGIO NELL'EMILIA - RE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
LUZZARA - RE
Decreto del 29/10/2010 n. 54960
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/10/2009 al 23/12/2009
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/10/2009 al 23/12/2009

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

---

CIR FOOD C/O UNIECO Societa cooperativa a
con sede in : REGGIO NELL'EMILIA - RE
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
CORREGGIO - RE
Decreto del 29/10/2010 n. 54959 14/10/2010 18/12/2010
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/10/2009 al 18/12/2010
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/10/2009 al 13/10/2010

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

---

CO.FAR.PA Societa cooperativa a
con sede in : FONTANELLATO - PR
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
FONTANELLATO - PR
MASSA - MS
Decreto del 29/10/2010 n. 54961

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 14/06/2010

Settore : Commercio alingrosso di medicinali-
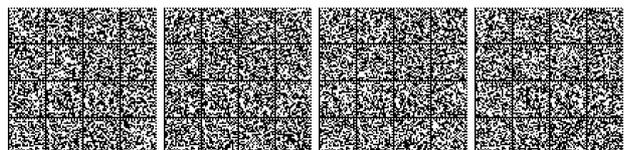
COOPERATIVA COMPARTIMENTALE SICILIANA PLURISERVIZI Societa consortile a responsabilita
con sede in : PALERMO - PA
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
PALERMO - PA
Decreto del 29/10/2010 n. 54965

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/01/2008 al 14/01/2009

Settore : ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI TERRESTRI

COOPERATIVA COMPARTIMENTALE SICILIANA PLURISERVIZI Societa consortile a responsabilita
con sede in : PALERMO - PA
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
MESSINA - ME
Decreto del 29/10/2010 n. 54966

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/01/2007 al 14/01/2008

Settore : ALTRE ATTIVITA' CONNESSE AI TRASPORTI TERRESTRI

COOPERATIVA MULT. SER. FER. Societa cooperativa a
con sede in : VILLA SAN GIOVANNI - RC
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
VILLA SAN GIOVANNI - RC
Decreto del 29/10/2010 n. 54964

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2008 al 31/12/2008

Settore : Movimento merci relativo a trasporti ferroviari-

DB GROUP ORA INDUSTRIE LATERIZI SICILIA S.p.a.
con sede in : CATANIA - CT
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
ADRANO - CT
Decreto del 25/10/2010 n. 54909

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 27/09/2010

Settore : Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per edilizia in terracotta- fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta non refrattaria: mattoni, tavelloni, tegole, camini, tubi, condotti, ecc- fabbricazione di piastrelle in cotto per pavim
Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. 49230 dello 07/01/10 per 19 lavoratori della Industrie Laterizi Sicilia per il periodo dallo 01/06/10 al

---

MERLO S.r.l.
con sede in : TERZO - AL
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
TERZO - AL
Autorizzazione del 25/10/2010 n. 54915

Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2010 al 29/11/2010

Settore : Produzione dei derivati del latte- produzione di bevande (softdrink) a base di latte- produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato- produzione di latte in polvere o concentrato, dolcificato o meno- produ

---

NESTLE' ITALIANA S.p.a.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale
Unita' aziendali di :
PARMA - PR
Decreto del 25/10/2010 n. 54907

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2009 al 31/07/2009

Settore : Industria delle acque minerali e delle bibite analcoliche- produzione di acque minerali naturali- produzione di bibite analcoliche, bibite analcoliche aromatizzate e/o edulcorate, quali: limonata, aranciata, cola, bibite a base di frutta, acque toniche, e

---

PARKER ITR S.p.a.
con sede in : VENIANO - CO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
VENIANO - CO
Decreto del 25/10/2010 n. 54912

Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal 18/09/2010 al 17/09/2010

Settore : Fabbricazione di altri prodotti in gomma- fabbricazione di altri prodotti in gomma naturale e sintetica, non vulcanizzata, vulcanizzata o indurita: lastre, fogli, nastri, barre, profilati in gomma, tubi rigidi e flessibili, nastri trasportatori e cinghie
Il presente decreto annulla il D.D. 50069 del 18/02/2010 limitatamente al periodo che va dal 18/09/2010 al 25/10/2010

PRAXIS CALCOLO ORA B.E.E. NEWTECH S.p.a.
con sede in : MILANO - MI
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
MILANO - MI
ROMA - RM
Decreto del 29/10/2010 n. 54962

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/01/2010 al 30/06/2010

Settore : Altre attività connesse alinformatica- inclusa anche la creazione grafica in ambiente web-

Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 48120 del 12/11/2009 ad un massimo di 79 unità lavorative

---
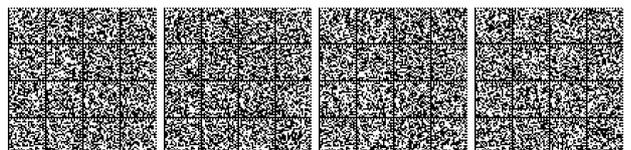
ROMANA DIESEL Societa per azioni
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
FROSINONE - FR
LATINA - LT
RIETI - RI
ROMA - RM
VITERBO - VT
Decreto del 29/10/2010 n. 54967

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/11/2009 al 30/04/2010

Settore : Commercio di autoveicoli- commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture, nuove e di seconda mano:- commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli fuoristrada (jeep, ecc.)- commercio all'ingrosso e al dettaglio praticato dai concessionari di a
Il presente decreto estende le condizioni del D.D. 46891 del 28/08/2009 ad ulteriori 12 lavoratori per i quali è prevista una riduzione dell'orario di

----
SCM GROUP S.p.a.
con sede in : RIMINI - RN
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale
Unita' aziendali di :
PESARO - PU
RIMINI - RN
THIENE - VI
VERUCCHIO - RN
VERUCCHIO - RN
Decreto del 25/10/2010 n. 54906

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/03/2010 al 06/09/2010

Settore : Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di macchine utensili per la lavorazione della pietra (incluse le macchine per fendere e sfaldare), del legno e materiali duri s

----
SOEMS S.p.a.
con sede in : MERCATO SARACENO - FC
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
SANT'AGATA DI PUGLIA - FG
Decreto del 25/10/2010 n. 54913

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/07/2010 al 20/12/2010

Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici, cavi di telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, inclusi i collettori per energia elettrica solare, ante
Il presente decreto estendele condizioni del D.D. 50829 del 19/03/2010 ad un massimo di 34 unità.
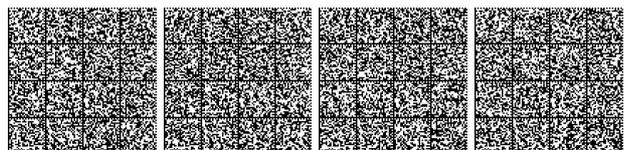
SOEMS S.p.a.
con sede in : MERCATO SARACENO - FC
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :
SANT'AGATA DI PUGLIA - FG
Autorizzazione del 25/10/2010 n. 54914

Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 20/12/2010

Settore : Installazione di impianti elettrici e tecnici- installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: cavi e raccordi elettrici, cavi di telecomunicazione, sistemi di riscaldamento elettrico, inclusi i collettori per energia elettrica solare, ante
Il presente decreto autorizza il pagamento diretto del trattamento Cigs autorizzato dal D.D. 50829 del 19/03/2010

STAMPINDUSTRIA S.r.l.
con sede in : TORRE ANNUNZIATA - NA
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
BUCCINO - SA
Decreto del 29/10/2010 n. 54963

Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 31/12/2010

Settore : ALTRI PRODOTTI IN GOMMA: PRODUZIONE

Il presente decreto annulla il D.D. 50038 del 15/02/2010 limitatamente al periodo dallo 01/04/2010 al 31/12/2010

TAS S.p.a.
con sede in : ROMA - RM
Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
CARRARA - MS
CASALECCHIO DI RENO - BO
MILANO - MI
PARMA - PR
ROMA - RM
SERIATE - BG
SIENA - SI
VERONA - VR
Decreto del 25/10/2010 n. 54908

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/05/2010 al 30/09/2010

Settore : Edizione di software- elaborazione, produzione, noleggio, concessione di licenze d'uso, fornitura e documentazione di software non personalizzato-
Il presente decreto modifica il D.D. 49740 dello 01/02/2010 nella sola parte riguardante la riduzione dell'orario di lavoro che viene stabilita da 40 a 20

11A00050

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 33/21MAG/10/VIC.D.A. adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV) in data 21 maggio 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0024064/MA004.A012/VET-L-36 del 10 dicembre 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 33/21MAG10/VIC.D.A. adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), in data 21 maggio 2010, concernente l'adozione di nuovi coefficienti di trasformazione per le età anagrafiche fino ai 65 anni di età, nonché per le età anagrafiche comprese tra i 66 e gli 80 anni.

11A00078

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a IGT "Marche"

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalle associazioni di categoria della regione Marche intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della IGT «Marche»;

Ha espresso nel corso della riunione del 23 settembre 2010, parere favorevol.e al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE IGT «MARCHE»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Marche», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata alle categorie dei prodotti vitivinicoli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

2.1. La indicazione geografica tipica «Marche» è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

vino: bianco, rosso e rosato, anche nella tipologia «Passito» (menzione tradizionale) e novello;

«vino spumante di qualità»: bianco, rosso e rosato;

«vino spumante di qualità di tipo aromatico»: bianco, rosso e rosato;

«vino frizzante»: bianco, rosso e rosato;

«mosto di uve parzialmente fermentato» o «filtrato dolce»: bianco, rosso e rosato;

vino ottenuto da uve appassite, con la menzione aggiuntiva di «vino passito» o «passito», bianco, rosso e rosato;

vino di uve stramature, con la menzione aggiuntiva di «vino passito» o «passito», bianco, rosso e rosato.

2.2. Le categorie dei prodotti vitivinicoli atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marche» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella regione Marche.

2.3. La indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione di uno dei vitigni sotto indicati idonei alla coltivazione nella regione Marche è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, per almeno l'85%, dai corrispondenti vitigni: Alicante N., Barbera N., Cabernet franc N., Cabernet Sauvignon N., Chardonnay B., Ciliegiolo N., Fiano B., Gaglioppo N., Grechetto B., Incrocio Bruni 54 B., Malvasia bianca di Candia B., Merlot N., Moscato bianco B., Passerina B., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Riesling B., Sangiovese N., Sauvignon B., Syrah N., Trebbiano toscano B.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Marche ed ivi coltivate fino ad un massimo del 15%.

2.4. Nella designazione e presentazione dei vini, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini frizzanti, dei mosti di uve parzialmente fermentate, dei vini ottenuti da uve appassite e dei vini da uve stramature (o vini passiti) ad indicazione geografica tipica «Marche» è possibile utilizzare il riferimento al nome di due vitigni compresi fra quelli indicati singolarmente per le specifiche tipologie al comma 2.3, a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

il vino derivante dall'uva della varietà presente in quantità minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni, non sia inferiore al corrispondente limite fissato all'art. 4 del disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del prodotto ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

La zona di produzione e vinificazione delle uve per l'ottenimento dei prodotti atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Marche» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino nella regione Marche.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, è già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 1996, art. 1, comma 1 e non deve essere superiore:

per i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» bianco, rosso e rosato a tonnellate 21,60;

per i vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno, a tonnellate:

Trebbiano toscano B.: 22,00;

Sangiovese N.: 22,00;

Grechetto B.: 19,00;

Merlot N.: 17,40;

Pinot bianco B.: 17,40;

Pinot grigio G.: 17,40;

Pinot nero N.: 17,40;

Chardonnay B.: 17,40;

Sauvignon B.: 17,40;

Cabernet franc B.: 17,40;

Cabernet Sauvignon N.: 17,40;

Barbera N.: 19,00;

Alicante N.: 17,40;

Passerina B.: 20,00;

Ciliegiolo N.: 17,40;

Fiano B.: 20,00;

Incrocio Bruni 54 B.: 20,00;

Moscato bianco B.: 20,00;

Rebo N.: 17,00;

Syrah N.: 17,40;

Riesling B.: 17,40;

Malvasia bianca di Candia B.: 22,00.

Le uve destinate alla produzione dei prodotti vinicoli ad indicazione geografica tipica «Marche» devono assicurare ai vini, compresi i mosti di uve parzialmente fermentati, i vini frizzanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti di qualità di tipo aromatico, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,50% vol. per il «Marche» bianco;

9,50% vol. per il «Marche» rosato;

9,50% vol. per il «Marche» rosso e novello.

Ai vini di uve stramature un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 15% vol.

Ai vini ottenuti da uve appassite un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 16% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione dei seguenti vitigni, devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

Alicante N.: 9,50;

Barbera N.: 9,50;

Cabernet franc N.: 10,50;

Cabernet Sauvignon N.: 10,50;

Chardonnay B.: 10,00;

Ciliegiolo N.: 10,00;

Fiano B.: 10,00;

Grechetto B.: 10,00;

Incrocio Bruni 54 B.: 10,00;

Malvasia bianca di Candia B.: 9,50;

Merlot N.: 10,50;

Moscato bianco B.: 9,50;

Passerina B.: 9,50;

Pinot bianco B.: 10,00;

Pinot grigio G.: 10,00;

Pinot nero N.: 10,50;

Rebo N.: 10,00;

Riesling B.: 10,00;

Sangiovese N.: 9,50;

Sauvignon B.: 10,00;

Syrah N.: 10,00;

Trebbiano toscano B.: 9,50.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, i valori dei titoli alcolometrici volumici naturali minimi possono essere ridotti dello 0,50% vol.

La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

La vinificazione delle uve destinate a produrre vini a indicazione geografica tipica «Marche» avviene all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 a decorrere dall'entrata in vigore del presente disciplinare.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate all'ottenimento dei prodotti vitivinicoli ad indicazione geografica tipica «Marche» possono essere destinate alla produzione del vino «passito», vino ottenuto da uve appassite e del vino di uve stramature, dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento (anche in vigna) che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
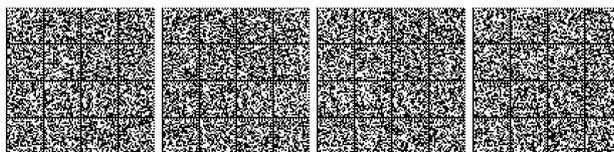
La resa massima di uva fresca in vino, sia per il vino «passito», sia per il vino ottenuto da uve appassite sia per il vino di uve stramature, non deve essere superiore al 50%.

L'immissione al consumo del vino a indicazione geografica tipica «Marche» nelle categorie vino «passito», vino ottenuto da uve appassite e vino di uve stramature, non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Le categorie dei prodotti vitivinicoli ad indicazione geografica tipica «Marche», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: vino, anche nella tipologia «passito», vino spumante di qualità, vino spumante di qualità di tipo aromatico, vino frizzante:

«Marche» bianco 9,50% vol.;

«Marche» rosso 10,00% vol.;

«Marche» rosato 10,00% vol.

I vini ad indicazione geografica tipica «Marche» con la specificazione del vitigno devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Alicante N.: 10,50;

Barbera N.: 10,50;

Cabernet franc N.: 11,00;

Cabernet Sauvignon N.: 11,00;

Chardonnay B.: 10,50;

Ciliegiolo N.: 10,50;

Fiano B.: 10,50;

Grechetto B.: 10,50;

Incrocio Bruni 54 B.: 10,50;

Malvasia bianca di Candia B.: 10,50;

Merlot N.: 10,50;

Moscato bianco B.: 10,50;

Passerina B.: 10,00;

Pinot bianco B.: 10,50;

Pinot grigio G.: 10,50;

Pinot nero N.: 11,00;

Rebo N.: 10,50;

Riesling B.: 10,50;

Sangiovese N.: 10,00;

Sauvignon B.: 10,50;

Syrah N.: 10,50;

Trebbiano toscano B.: 10,00.

Per tali vini è ammesso un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol.;

vino novello: titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;

mosto di uve parzialmente fermentato:

«Marche» bianco 9,50% vol.;

«Marche» rosso 10,00% vol.;

«Marche» rosato 10,00% vol.,

di cui un titolo alcolometrico effettivo minimo superiore ad 1% vol. ed inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico volumico totale;

vino ottenuto da uve appassite: «Marche», bianco, rosso e rosato, non inferiore a 16,00% vol., di cui un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 9% vol.;

vino di uve stramature: «Marche», bianco, rosso e rosato, non inferiore a 15% vol. ed un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 12% vol.

Alla indicazione geografica tipica «Marche» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da creare confusione o trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Marche» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

11A00153

Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Piceno».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Piceni intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC «Rosso Piceno»;

Ha espresso nel corso della riunione del 16 novembre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.
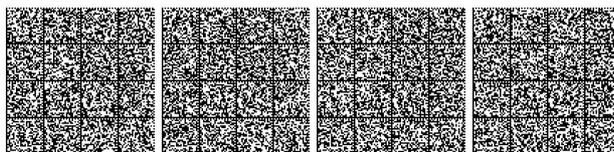
ANNESSO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI DOC «ROSSO PICENO» O «PICENO»

Articolo 1.

La denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" o "Piceno" anche nelle tipologie superiore, Sangiovese e Novello è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione

Articolo 2.

I vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" o "Piceno" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Montepulciano: dal 35 al 85 %;

Sangiovese: dal 15 al 50%.

Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Marche

I vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" o "Piceno" nella tipologia Sangiovese devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Sangiovese: minimo 85%

Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Marche

Articolo 3.

La zona di produzione del vino a DOC "Rosso Piceno" o "Piceno", con esclusione nell'interno di essa, di tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino a DOC "Rosso Conero" di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al D.P.R. 21/07/1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 22/08/1967, è delimitata come appresso:

a nord – est: mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro – Ancona fino al confine nord del comune di Grottammare;

strada Grottammare – Ripatransone dal confine nord di Grottammare sino al confine comunale Ripatransone – Grottammare, confine che delimita, escludendoli, i comuni di Ripatransone, Cossignano, Offida, Appignano, fino ad incontrare la strada provinciale Ripaberarda – Poggio di Bretta;

strada provinciale Ripaberarda – Poggio di Bretta fino ad incontrare la strada comunale che unisce la località di Valle Senzana alla strada statale n. 4 (Salaria), e da tale punto fino alla s.s.n4 (Salaria);

strada statale n. 4 (Salaria), dal bivio per Valle Senzana fino a Villa San Antonio;

strada provinciale Villa S. Antonio – Ancarano fino al confine con la provincia di Teramo; confine provinciale Teramo – Ascoli Piceno, fino all'incrocio con il confine comunale di Ascoli Piceno;
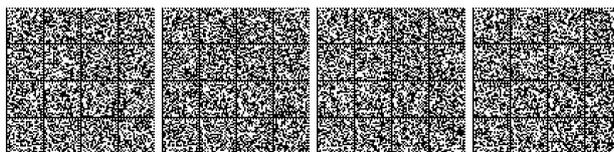
confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Ascoli Piceno, Venarotta, Rotella, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada statale n. 78 (Picena);

strada statale n. 78 (Picena) fino al bivio Pian di Pieca;

strada che da Pian di Pieca conduce alla strada statale n. 77 (Val di Chienti), attraverso il ponte di Colfano, Caldarola, Santa Maria Maddalena e Villa Case;

strada statale n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile che da questa conduce a San Severino Marche, attraverso le località San Diego e Colleluce;

strada che da San Severino Marche conduce al confine provinciale Macerata – Ancona, attraverso le località Cesolo, Col cerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume Musone sino ad incontrare la località Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni, Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla località Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla località Annunziata percorre la zona di San Lorenzo sino alla strada Apiro – Poggio San Vicino in prossimità di casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio San Vicino.

Segue quindi il confine comunale fra Apiro – Poggio San Vicino sino al confine provinciale tra Macerata ed Ancona percorrendolo fino all'incrocio con la strada Domo – Serra san Quirico, a sud della località San Urbano.

Strada Domo – Serra San Quirico, dall'incrocio predetto fino all'incrocio con il fosso Venella;

fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e fino alla strada statale n. 76 nei pressi di Palazzo Vallemani;

strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino a borgo Stazione di Serra San Quirico, e da questo punto, strada che conduce al confine provinciale Ancona – Pesaro (in prossimità della fattoria Ruspoli), attraverso le località Serra San Quirico, il Trivio, Maestà, Vado, San Martino, Arcevia, Montefortino,

Palazzo, San Pietro e Castelleone di Suasa;

confine provinciale Ancona – Pesaro fino al mare Adriatico.

Le uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata. "Rosso Piceno" o "Piceno" Superiore devono essere prodotte nella zona delimitata come segue:

mare Adriatico, dal confine nord di Grottammare sino a Porto d'Ascoli, seguendo la strada statale n. 16 (Adriatica);

strada statale n. 4 (Salaria), da Porto d'Ascoli sino al bivio per Valle Senzana;

strada comunale che dalla strada statale n. 4 (bivio Valle Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad incontrare la provinciale Poggio di Bretta – Ripaberarda;

strada provinciale Poggio di Bretta – Ripaberarda sino al confine comunale di Ascoli Piceno e Appignano;

confini che delimitano includendoveli, i comuni di Appignano, Offida, Cossignano, Ripatransone sino al confine comunale con Grottammare;

strada Ripatransone – Grottammare fino al confine nord di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico.
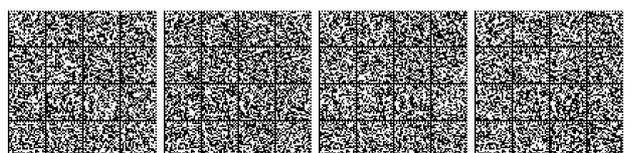
Articolo 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «"Rosso Piceno" o "Piceno" anche nelle tipologie superiore, sangiovese e novello devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno e prima dell'invaiatura.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro e non essere allevati a tendone.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Rosso Piceno" o "Piceno" anche nella tipologia Sangiovese non deve essere superiore a tonnellate 13. E a 12 tonnellate Ha per la tipologia "Rosso Piceno" o "Piceno" Superiore.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" o "Piceno" devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata

Articolo 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol. e dell'11,5% per la tipologia "Rosso Piceno" o "Piceno" Superiore.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per tutte le tipologie.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

E' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali
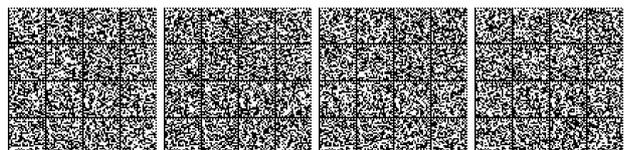
Articolo 6.

Il vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" o "Piceno", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Rosso Piceno" o "Piceno":

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Rosso Piceno" o "Piceno" Sangiovese:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

"Rosso Piceno" o "Piceno" tipologia novello:

colore: rosso rubino;

odore: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Rosso Piceno" o "Piceno" tipologia Superiore:

colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento; odore: gradevole, complesso, leggermente etereo;

sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;

acidità totale minima:4, 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 21 g/l.

Il vino “Rosso Piceno” o “Piceno” superiore non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7.

Alla denominazione di origine controllata “Rosso Piceno” o “Piceno” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente, nonché l’impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sui recipienti di capacità fino a 3, litri contenenti il vino a DOC “Rosso Piceno” o “Piceno” deve figurare l’annata di produzione delle uve.

È consentito inoltre, per le tipologie “Rosso Piceno” o “Piceno” e “Rosso Piceno” o “Piceno” Sangiovese, l’uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura consentiti dalle normative comunitarie e nazionali.

11A00154

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini DOC «Elba»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini dell’Elba intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Elba».

Ha espresso nel corso della riunione del 16 novembre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “ELBA”.

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata “Elba” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Rosso riserva, Rosato, Sangiovese (o Sangioveto), Bianco, Bianco Spumante, Ansonica, Vermentino, Trebbiano toscano (o Procanico), Ansonica Passito, Moscato Passito, Bianco Passito, Vin santo, Vin santo occhio di pernice.

Articolo 2
Base ampelografica dei vini

I vini della denominazione di origine controllata “Elba” devono essere ottenuti da uve provenienti dai vitigni presenti nell’ambito aziendale nelle proporzioni di seguito indicate:

rosso, rosso riserva:

Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni a bacca rossa autorizzati nella regione Toscana, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.

Rosato e Vin santo occhio di pernice:

Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni a bacca rossa autorizzati nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%; sono ammessi anche vitigni a bacca bianca fino ad un massimo del 20%.

Sangiovese:

Sangiovese almeno per l’85%; possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, autorizzati nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.

Bianco, Bianco Spumante e Vin santo:

Trebbiano toscano dal 10 al 70%, Ansonica e/o Vermentino dal 10 al 70%; possono concorrere altri vitigni autorizzati nella regione Toscana con uve a bacca bianca fino ad un massimo del 30%.

Ansonica e Ansonica passito: Ansonica almeno per l’85%; altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

Vermentino: Vermentino almeno per l’85%; altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

Trebbiano toscano (o Procanico): Trebbiano toscano almeno per l’85%; altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.

Moscato Passito: Moscato 100%.

Bianco Passito: Ansonica, Moscato, Trebbiano toscano, Vermentino da soli o congiuntamente per almeno il 70%; possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 30%.

Le uve dei vitigni indicati possono essere destinati per scelta vendemmiale alle diverse tipologie dei vini che le prevedono.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" devono essere prodotte esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni dell'isola d'Elba.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti in coltura specializzata impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 4000 ceppi per ettaro. Le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

Le produzioni massime di uva ad ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve sono i seguenti:

"Elba"	Produz. uva t/ha	Titolo alcol. vol. nat. min. % vol
Bianco e Vin santo	9	10,5
Bianco Spumante	9	10
Ansonica	9	11
Vermentino	9	11
Trebbiano toscano	9	11
Rosso	8	11
Rosso riserva	8	12
Rosato	8	10,5
Sangiovese	8	11
Vin santo occhio di pernice	8	11
Ansonica passito	7	11
Moscato passito	7	11
Bianco passito	7	10,5

Fermo restando i limiti di produzione/ha indicati, la produzione di uva per ceppo dei vigneti preesistenti all'entrata in vigore del presente disciplinare aventi densità inferiore ai 4000 ceppi/ha. non potrà comunque superare i 2,5 kg e i 2 kg per i vini Elba Ansonica passito, Moscato passito e Bianco passito.

Ai suddetti limiti di produzione per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi. La eccedenza delle uve non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
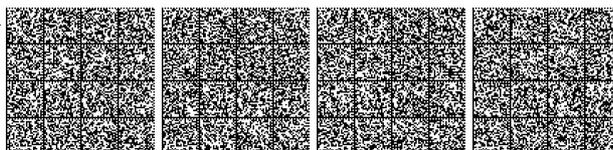
Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di appassimento delle uve, spumantizzazione, vinificazione, conservazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

E' consentito l'arricchimento con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata o con mosto concentrato rettificato e comunque secondo le norme CE vigenti.

La resa massima dell'uva in vino non deve superare:
il 70% per i vini Bianco,Bianco Spumante, Ansonica, Vermentino, Trebbiano toscano, Rosso, Rosso riserva, Sangiovese e rosato;
il 35% riferito all'uva fresca per i vini Moscato passito, Ansonica passito e Bianco passito, Vin santo e Vin santo occhio di pernice.

Le uve destinate alla produzione dei vini Moscato passito, Ansonica passito e Bianco passito, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno dieci giorni ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%.

Nella vinificazione del vino doc "Elba" Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica: in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata, per le particolari condizioni climatiche dell'isola d'Elba, non prima del 1° novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino minimo non inferiore la 26,5%;

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 5 ettolitri;

l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.

Il vino "Elba" rosso sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 24 mesi dei quali almeno 12 in recipienti di legno, può portare in designazione la specificazione aggiuntiva "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a DOC "Elba" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Elba Bianco
colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;
odore: delicato più o meno fruttato;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11%
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.

Elba Bianco Spumante
colore: paglierino più o meno intenso;
perlage: fine e persistente
aroma: delicato, tenue;
sapore: secco, armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11,5%
acidità totale minima: 5,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 14 gr/l.

Elba Ansonica
colore: da paglierino scarico a paglierino;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: secco, armonico
titolo alcol. vol. totale minimo: 11,5%
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.

Elba Vermentino
colore: da paglierino scarico a paglierino;
odore: delicato e fruttato;
sapore: secco e armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11,5%
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l;

Elba Trebbiano toscano (o Elba Procanico)
colore: da paglierino scarico a paglierini
odore: delicato, più o meno fruttato
sapore: secco e armonico
titolo alcol. vol. totale minimo: 11%
acidità totale minima: 5 gr/l
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l.

Elba Rosso
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 21 gr/l.

Elba Rosso riserva:
colore: da rosso rubino intenso a granato;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;
titolo alcol. vol. totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 24 gr/l.

Elba Sangiovese
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 21 gr/l.

Elba Rosato
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, più o meno fruttato;
sapore: fresco, secco e armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11%
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 16 gr/l.

Elba Moscato passito
colore: dal paglierino all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: armonico, dall'amabile al dolce;
titolo alcol. vol. totale minimo: 18% di cui almeno 12% svolto;
acidità totale minima: 6 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 30 gr/l.

Elba Ansonica passito:
colore: dal paglierino all'ambrato;
odore: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, dall'amabile al dolce;
titolo alcol.vol. totale minimo: 16% di cui almeno 12% svolto;
acidità totale minima: 6 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 30 gr/l.

Elba Bianco passito
colore: dal giallo paglierino all'ambrato
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcol. vol. totale minimo: 18% di cui almeno il 12% svolto;
acidità totale minima: 6 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 30 gr/l.

Elba Vin santo
colore: dal giallo paglierini al dorato, all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico vol. totale minimo: 16% di cui almeno 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;
acidità totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 26 gr/l.

Elba Vin santo occhio di pernice
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico vol. totale minimo: 16% di cui almeno 14% svolto;
acidità totale minima: 4 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 26 gr/l.

E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

In sede di designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" Moscato passito, Ansonica, Ansonica passito e Bianco passito, tali indicazioni di tipologia o di vitigno possono precedere la denominazione Elba, ovvero figurare seguiti dalla specificazione "dell'Elba".

Nella designazione e presentazione dei vini di origine controllata "Elba" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionate e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, località e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Elba" è obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

I vini di cui all'articolo 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale non superiore a litri 3.

Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

11A00178

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della DOCG «Elba aleatico passito» o «Aleatico passito dell'Elba»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini dell'Elba intesa ad ottenere il riconoscimento della DOCG «Elba Aleatico Passito» o «Aleatico Passito Dell'Elba».

Ha espresso nel corso della riunione del 16 novembre 2010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ELBA ALEATICO PASSITO" O "ALEATICO PASSITO DELL'ELBA.

Articolo 1
Denominazione

La denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba"è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

Il Vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno Aleatico.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba"devono essere prodotte nel territorio amministrativo dei comuni dell'isola d'Elba.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 5000 ceppi per ettaro.

Le forme di allevamento e di potatura devono essere atte a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a 7 tonnellate per ettaro.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato,la produzione per ceppo non dovrà essere superiore in media a 1,8 kg.

Ai limiti massimi indicati, anche nelle annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita delle uve, purchè la produzione totale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi. La eccedenza delle uve non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al momento della raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11,5%.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione, conservazione, affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.
La resa massima dell'uva in vino, riferita allo stato fresco dell'uva stessa, non deve essere superiore al 35%.
Le uve, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno 10 giorni ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilità di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del **30%**.
L'immissione al consumo può essere effettuata a partire dal 1° Marzo dell'anno successivo a quello di produzione.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

Il vino "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, di corpo, armonico;
titolo alcol. tot. minimo: 19% di cui almeno 12 svolto;
acidità totale minima: 6 g/l;
estratto non riduttore minimo: 35 g/l;

E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Elba Aleatico Passito" o "Aleatico Passito dell'Elba" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

Per le particolari caratteristiche del vino, è vietato immettere al consumo nel territorio di produzione dell'Elba Aleatico altri vini non a d.o. o ad i.g.t. anche liquorosi che riportino in etichetta parole o marchi similari al nome del vino Elba Aleatico e che traggano in inganno il consumatore.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, località e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell’Elba”deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

Il vino di cui all’art. 1 può essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale di Lt. 0,375, Lt. 0,500 e Lt. 1,500 con chiusura a tappo raso di sughero.

11A00179

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini

a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara»

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell’art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini Lago di Corbara D.O.C., intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Lago di Corbara»;

Visto il parere favorevole della Regione Umbria sull’istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 16 dicembre 2010, presente il funzionario della Regione Umbria, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell’emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.
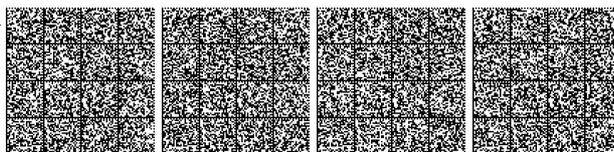
ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "LAGO DI CORBARA"

Articolo 1
(Denominazione dei vini)

La denominazione di origine controllata è riservata ai vini rossi e ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Rosso Riserva, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon Riserva, Merlot, Merlot riserva, Pinot Nero, Pinot Nero Riserva; Sangiovese, Sangiovese riserva.
Bianco, Bianco Riserva, Grechetto, Grechetto Riserva, Vermentino, Vermentino Riserva, Chardonnay, Chardonnay Riserva, Sauvignon, Sauvignon Riserva, Vendemmia Tardiva, Passito e Passito Riserva.

Articolo 2
(Base ampelografica)

I vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

"Lago di Corbara" rosso e Rosso Riserva:
Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Lago di Corbara" Cabernet Sauvignon e Cabernet Sauvignon Riserva:
Cabernet Sauvignon minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria.

"Lago di Corbara" Merlot e Merlot Riserva:
Merlot minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria.

"Lago di Corbara" Pinot nero e Pinot Nero Riserva:
Pinot nero minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria.

"Lago di Corbara" Sangiovese e Sangiovese Riserva:
Sangiovese minimo 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria.

"Lago di Corbara" Bianco e Bianco Riserva:
Grechetto e Sauvignon per almeno il 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Lago di Corbara" Vermentino e Vermentino Riserva:
Vermentino nella misura minima dell' 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria.

"Lago di Corbara" Grechetto e Grechetto Riserva:
Grechetto nella misura minima dell' 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria.

"Lago di Corbara" Chardonnay e Chardonnay Riserva:
Chardonnay nella misura minima dell' 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria.

"Lago di Corbara" Sauvignon e Sauvignon Riserva:
Sauvignon nella misura minima dell' 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria.

"Lago di Corbara" Vendemmia Tardiva:
Grechetto e Sauvignon per almeno il 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

"Lago di Corbara" Passito e Passito Riserva:
Grechetto e Sauvignon per almeno il 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Umbria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" comprende in provincia di Terni, l'intero territorio amministrativo del Comune di Baschi e parte del territorio amministrativo del Comune di Orvieto relativamente alle frazioni di Corbara, Fossatello, Colonnetta di Prodo, Prodo e Titignano, così delimitato:
"partendo dal lato destro del fiume Tevere all'altezza della diga di Corbara, il confine segue la destra della strada che dal guado del fiume Tevere si innesta sulla strada comunale che dalla frazione di Corbara si dirige a Cicoria di Orvieto, sino all'incrocio con la strada vicinale che risale verso la frazione di Colonnetta di Prodo. Da qui, salendo, segue il lato destro di tale strada fino all'innesto con la strada statale 79 – bis. Il confine prosegue sulla strasa statale 79 – bis in direzione Todi e oltrepassata la frazione di Prodo giunge al confine di provincia tra Terni e Perugia in località Titignano e lo affianca fino ad incrociare il fiume Tevere".

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti sotto elencati:
Altitudine: non superiore ai 600 metri s.l.m.
Esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;
Terreni: idonei a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;

Densità dell' impianto
La densità di impianto è quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 4.000 piante per ettaro;

Forme di allevamento e sesti di impianto
Le forme di allevamento e i sesti di impianto sono quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino

Sistemi di potatura
I sistemi di potatura sono quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino

Forzatura
È vietata ogni pratica di forzatura.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale
La quantità massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale % vol
"Lago di Corbara" rosso	9,.0	12,00
"Lago di Corbara" Cabernet Sauvignon	8,0	12,00
"Lago di Corbara" Merlot	8,0	12,00
"Lago di Corbara" Pinot nero	8,0	12,00
"Lago di Corbara" Sangiovese	8,0	12,00
"Lago di Corbara" rosso Riserva (anche con la specifica del vitigno)	7,0[(a)]	12,50
"Lago di Corbara" bianco, Vendemmia Tardiva, Passito, Passito Riserva	10,0	11,50
"Lago di Corbara" Vermentino	9,0	11,50
"Lago di Corbara" Grechetto	9,0	11,50
"Lago di Corbara" Chardonnay	9,0	11,50
"Lago di Corbara" Sauvignon	9,0	11,50
"Lago di Corbara" bianco Riserva (anche con la specifica del vitigno)	8,0[(b)]	12,00

[(a)] *I vini rossi nella tipologia riserva dovranno essere ottenuti da piante la cui produzione di uva non dovrà superare la media di kg 1,500 a pianta; per non superare tale limite dovranno essere adottate tecniche agronomiche come la selezione dei germogli o il diradamento delle uve in pre-invaiatura e comunque non oltre il 30 Agosto.*
[(b)] *I vini bianchi nella tipologia riserva dovranno essere ottenuti da piante la cui produzione di uva non dovrà superare la media di kg 2 a pianta; per non superare tale limite dovranno essere adottate tecniche agronomiche come la selezione dei germogli o il diradamento delle uve in pre-invaiatura e comunque non oltre il 30 Agosto.*
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva / vino per i quantitativi di cui trattati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

Zona di vinificazione e imbottigliamento
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche in tutto il territorio amministrativo dei comuni compresi nella zona di produzione e nel territorio amministrativo del comune di Montecchio.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio di cui al primo comma. Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate alle Ditte interessate ai sensi del disciplinare approvato con D.M. 1° luglio 1998.

<u>*Elaborazione*</u>
Nella vinificazione dovranno essere adottate solo le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

<u>*Titolo alcolometrico dopo appassimento*</u>
Al termine dell'appassimento le uve destinate alla produzione delle tipologie "Lago di Corbara" Vendemmia Tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol.
Al termine dell'appassimento le uve destinate alla produzione delle tipologie "Lago di Corbara" passito e passito riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 16% vol.

<u>*Resa uva/vino e vino/ettaro*</u>
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite, ma non quello del 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La resa delle uve in vino per le tipologie Vendemmia Tardiva e Passito non deve essere superiore al 40% dell'uva fresca.

<u>*Immissione al consumo e invecchiamento*</u>
I vini rossi a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" devono essere immessi al consumo non prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
I vini rossi nella tipologia riserva non potranno essere immessi al consumo prima del 1° settembre del secondo anno successivo alla vendemmia; per tale tipologia è obbligatorio l'invecchiamento nel legno di minimo 12 mesi.
I vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" nelle tipologie Vendemmia Tardiva e Passito devono essere immessi al consumo non prima del 31 Gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, mentre per i vini bianchi nella tipologia Riserva non prima del 30 settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
L'immissione al consumo della tipologia "Lago di Corbara" Passito riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia a partire dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve.
La conservazione e l'invecchiamento delle tipologie "Lago di Corbara" Passito riserva devono avvenire in recipienti di legno della capacità non superiore a 225 litri.

Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)

I vini a denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Lago di Corbara" Rosso
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, sapido, armonico a volte austero;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Lago di Corbara" Merlot
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, di corpo, robusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Lago di Corbara" Cabernet Sauvignon
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, pieno, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Lago di Corbara" Pinot nero
colore: rosso rubino poco intenso;
odore: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragole;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

"Lago di Corbara" Sangiovese
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, di corpo;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo 23,00 g/l.

"Lago di Corbara" Rosso Riserva
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: secco, pieno, corposo, complesso;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

"Lago di Corbara" Merlot Riserva
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: secco, pieno, corposo, complesso;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

"Lago di Corbara" Cabernet Riserva
colore: rosso rubino intenso;
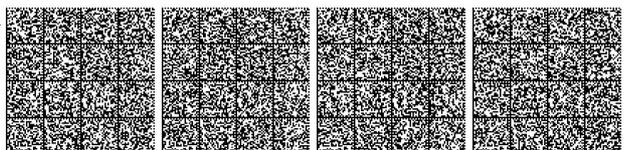
odore: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: secco, pieno, corposo, complesso;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

"Lago di Corbara" Pinot nero Riserva
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: secco, pieno, corposo, complesso;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l;

"Lago di Corbara" Sangiovese Riserva
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato, intenso;
sapore: secco, pieno, corposo, complesso;
titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

"Lago di Corbara" Bianco
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: da secco a abboccato, armonico, franco;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

"Lago di Corbara" Grechetto
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: da secco a abboccato, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

"Lago di Corbara" Vermentino
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: da secco a abboccato, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

" Lago di Corbara" Chardonnay
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: da secco a abboccato, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

“ Lago di Corbara “ Sauvignon
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: da secco a abboccato, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l.
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

“Lago di Corbara” bianco Riserva
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

“Lago di Corbara” Grechetto Riserva
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

“Lago di Corbara” Vermentino Riserva
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

“Lago di Corbara” Chardonnay Riserva
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

“Lago di Corbara” Sauvignon Riserva
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso, complesso;
sapore: da secco a abboccato, pieno, sapido, intenso;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

"Lago di Corbara" Vendemmia Tardiva
colore: giallo oro più o meno intenso;
odore: caratteristico, talvolta con sentori di miele;
sapore: da abboccato a dolce, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale non inferiore: 15,00% vol di cui almeno 10,00% vol effettivi;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

"Lago di Corbara" Passito
colore: giallo dorato, ambrato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale non inferiore: 15,00% vol di cui almeno 10,00% vol effettivi;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

"Lago di Corbara" Passito Riserva
colore: giallo dorato, ambrato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: da abboccato a dolce, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale non inferiore: 16,00% vol di cui almeno 11,00% vol effettivi;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

Nel caso di conservazione in recipienti di legno, i vini sopra citati possono presentare percezione di legno.
È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini – modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata " Lago di Corbara" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine" "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata Lago di Corbara è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 61/2010.
I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve è stata rivendicata la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara", seguita da una delle indicazioni di vitigno ammesse dal presente disciplinare, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la denominazione di origine controllata "Lago di Corbara" senza alcuna specificazione aggiuntiva.
Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata " Lago di Corbara" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(Confezionamento)

I vini a denominazione controllata “Lago di Corbara” devono essere immessi al consumo in contenitori con capacità non superiore a 6,0 litri e non inferiore a 0,187 litri.
Per le tipologie “Lago di Corbara” rosso e bianco, anche con menzione del vitigno, è consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a 20 litri.
Per le tipologie Riserva, Vendemmia Tardiva, Passito e passito Riserva è obbligatorio il recipiente di vetro chiuso con tappo di sughero raso bocca. Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

11A00482

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 60 società/ cooperative aventi sede nella regione Campania. (Avviso n. 18/2010).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge n. 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d’ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all’indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi - Divisione IV - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento.
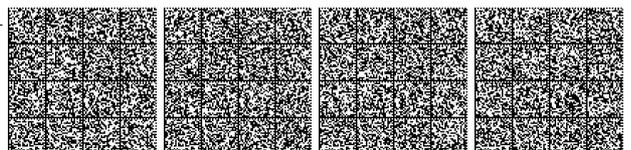
ELENCO N. 18/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI PIETRELCINA ONLUS	CERVINARA	AV	CAMPANIA	02473600647	08/05/2006	CCI
2	TARSIA ARTE RICERCA CATALOGAZIONE CONSERVAZIONE- PICC. SOC. COOP.	AVELLINO	AV	CAMPANIA	02330220647	05/0272003	
3	PROFILI CAPOVOLTI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	CAMPANIA	02406860649	29/12/2004	CCI
4	COOPERATIVA AGRICOLA TRE VALLI DELL'IRPINIA	SANT'ANGELO A SCALA	AV	CAMPANIA	01540080643	02/03/1984	
5	CHIARA PICCOLA SOCIETA EDILIZIA	AVERSA	CE	CAMPANIA	02458320617	23/01/1998	
6	PAGINE CASERTANE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CURTI	CE	CAMPANIA	02864600610	22/04/2002	
7	STUDY AND RESEARCH	CAPUA	CE	CAMPANIA	03061430611	22/05/2004	
8	TRANSAB	SESSA AURUNCA	CE	CAMPANIA	03247610615	21/04/2006	
9	COOP.AGRIC.C.A.S.B.A.	AVERSA	CE	CAMPANIA	00293600615	16/11/1976	
10	MATESE VERDE	SANT'ANGELO D'ALIFE	CE	CAMPANIA	0294680619	05/03/2003	
11	LA MULTIPLA	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	01588100618	24/03/1986	
12	TRANS WORLD SERVICE	CARINARO	CE	CAMPANIA	04046861219	22/06/2001	
13	EDIL 2001 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	VILLA LITERNO	CE	CAMPANIA	02758970616	24/03/2001	
14	LOGISTICA 2002	CELLOLE	CE	CAMPANIA	02814710360	22/10/2002	
15	SANI HOME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CASERTA	CE	CAMPANIA	03367100611	17/07/2007	
16	ELENA COSTRUZIONI	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	02734060615	02/11/2000	
17	ENERGIE ALTERNATIVE ACUSTICHE AMBIENTALI ARIA PULITA PICC SOC COOP	PIEDIMONTE MATESE	CE	CAMPANIA	02764600611	16/04/2001	
18	ABATE COSTRUZIONI	PARETE	CE	CAMPANIA	03277240614	11/09/2006	
19	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO ROYAL	AVERSA	CE	CAMPANIA	01658750615	15/12/1986	
20	MAGICHE MUSE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CASERTA	CE	CAMPANIA	02954300618	04/04/2003	
21	COOPERATIVA SOCIALE ULISSE	CAPUA	CE	CAMPANIA	02969130612	05/06/2003	
22	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE GERMOGLIO	LUSCIANO	CE	CAMPANIA	03065690616	07/06/2004	UNCI
23	T.D.A. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MADDALONI	CE	CAMPANIA	03295530616	21/11/2006	
24	NEW EDIL SYSTEM	ORTA DI ATELLA	CE	CAMPANIA	03283660615	06/10/2006	
25	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ERICA	CASAPULLA	CE	CAMPANIA	03367610619	17/07/2007	
26	A.N.C. COSTRUZIONI	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	03341990616	30/03/2007	
27	KONTROL SAT	CASERTA	CE	CAMPANIA	03398000616	21/12/2007	
28	LA FRANCESE	VILLA LITERNO	CE	CAMPANIA	00104420617	30/06/1963	LEGA
29	MARINA DEL SOLE	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	01583760614	07/03/1986	
30	CENTRO ANIMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL MATESE	PIEDIMONTE MATESE	CE	CAMPANIA	01789230610	20/05/1988	
31	MICHELANGELO	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	01476040611	16/01/1985	
32	AZALEA	CASAPESENNA	CE	CAMPANIA	01312910613	12/04/1983	
33	MIELE COSTRUZIONI	CASAGIOVE	CE	CAMPANIA	00120200613	02/12/1949	
34	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO EDILCRISTIANO	LUSCIANO	CE	CAMPANIA	01682330616	15/04/1987	
35	EUROCUNICOLA MONTEFALCONESE	MONTEFALCONE DI VAL FORTORE	BN	CAMPANIA	01424410627	14/02/2008	
36	GENERAL SERVICE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01115790626	19/01/1998	
37	FINDEP	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01170110629	21/05/1999	
38	ALBA SERVICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA DI SERVIZI	BONEA	BN	CAMPANIA	01140300623	12/10/1998	
39	AIROLANA SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	AIROLA	BN	CAMPANIA	01274280625	20/09/2002	
40	COOP. ALISEI	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01101270625	01/08/1997	
41	CONSORZIO TESEO SOOC. COOP. SOCIALE	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	01152220628	08/02/1999	

42	SOLIDARIETA' SANNITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01411320623	03/09/2007	
43	CANTINA SOCIALE LAURENTINA	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	CAMPANIA	01188090623	15/02/2000	
44	COOPERATIVA GARANZIA SANNIO 1	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00667880629	31/03/2003	
45	CARIMA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00812780625	22/01/1987	
46	LA CHIOCCIOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	PIETRELCINA	BN	CAMPANIA	01127870622	19/03/1998	
47	ALTO FORTORE	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	BN	CAMPANIA	01222440628	09/03/2001	
48	FRAMAR- COOPERATIVA SOCIALE	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA	01388200626	06/11/2006	
49	EDIL METAN TERMOIDRAULICA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01237640626	10/09/2001	
50	FIDIMPRESA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00857900625	05/01/1989	
51	FRAXI LABOR PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	FRASSO TELESINO	BN	CAMPANIA	01270180621	31/07/2002	
52	SOC.COOP.AGRI.	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA	01122430620	06/03/1998	
53	NUOVI AGGIUSTI - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01293980627	05/06/2003	
54	COOPERATIVA EDILIZIA VILLAGGIO OMBROSO	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA	00251660627	10/03/1979	
55	L'ALTRITALIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	MONTESARCHIO	BN	CAMPANIA	01164530626	17/05/1999T	
56	TERRA NUOVA	PANNARANO	BN	CAMPANIA	01161590623	21/04/1999	
57	BAB PIZZ	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01351020621	20/05/2005	
58	STELLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIORGIO DEL SANNIO	BN	CAMPANIA	00617220629	11/03/1982	
59	LA COLTURA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	MELIZZANO	BN	CAMPANIA	01289840629	04/04/2003	
60	ACCADEMIA MUSICALE SANNITA PICCOLA SOC. COOP.	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01285690622	06/03/2003	

11A00155

Comunicato relativo al decreto 22 ottobre 2010, recante:

Aggiornamento delle reti di trasporto regionale di gas naturale»

Gli allegati richiamati nell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto 22 ottobre 2010, relativo all'aggiornamento delle reti di trasporto regionale di gas naturale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 3 dicembre 2010, sono stati pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - http: //www.sviluppoeconomico.gov.it/ - Aree tematiche - energia e risorse minerarie - normativa attuazione.

11A00345

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUC-010) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
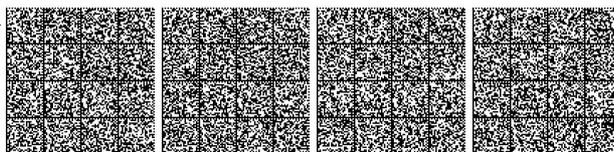
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.